

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	103
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	113

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	152
AGRICOLTURA (XIII)	»	165
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	178
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	191
<i>INDICE GENERALE</i>	»	192

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica e bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	4
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012.	
Audizione dei rappresentanti della Confindustria	4
Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confesercenti e della Confservizi	4

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato AZZOLLINI indi del presidente della V Commissione della Camera GIORGETTI. — Intervengono il presidente di Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia, accompagnata dal direttore generale, dottor Galli, dal vice direttore generale, dottor Kraus, dal direttore di fisco, finanza e welfare, dottor Schettino, dal direttore per i rapporti istituzionali, dottoressa Patrizia La Monica e dalla dottoressa Emanuela Cherubini del settore comunicazione e stampa; per la Confartigianato il direttore delle politiche economiche, dottor Pannieri, il direttore delle politiche fiscali, dottor Trevisani, il direttore delle relazioni istituzionali, dottoressa Stefania Multari; per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) il responsabile del dipartimento delle politiche industriali, dottor Giovine, il responsabile delle relazioni esterne, dottor Martino; per la Casartigiani il respon-

sabile dell'area economica, dottor Barduzzi; per la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) il direttore delle attività istituzionali, dottor Russo, il responsabile dell'ufficio delle relazioni industriali, dottor Occhipinti; per la Confcommercio il direttore generale, dottor Taranto, il responsabile del centro studi, dottor Bella, il responsabile del settore tributario, dottor Conti, il responsabile dei rapporti istituzionali, dottoressa Francesca Stifano, il consulente per i rapporti con il Parlamento, dottor D'Angelo; per la Confesercenti il vice direttore generale, dottor Bussoni, il capo dell'ufficio stampa, dottor Roazzi, il responsabile dell'ufficio per i rapporti con le istituzioni, dottor Fortunato; il Presidente della Confservizi, dottor Cremonesi, accompagnato dai dottori Proia, dell'ufficio stampa ASSTRA, e Bardelli, dell'ufficio delle relazioni istituzionali della FederUtility.

La seduta comincia alle 21.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e il segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012.****Audizione dei rappresentanti della Confindustria.**

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola la dottoressa MARCEGAGLIA.

Ai quesiti posti dai senatori GIARETTA (PD), LEGNINI (PD), Massimo GARAVAGLIA (LNP), MERCATALI (PD), PICCHETTO FRATIN (PdL), MORANDO (PD), VACCARI (LNP), GERMONTANI (PdL), MASCITELLI (IdV) e dai deputati VANNUCCI (PD) e RUBINATO (PD), replica la dottoressa MARCEGAGLIA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confe-
sercenti e della Confservizi.**

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prendono la parola i dottori TARANTO, a nome di tutte le associazioni del commercio e dell'artigianato, OCCHIPINTI, a nome della Confapi, e CREMONESI, a nome della Confservizi.

Ai quesiti posti dal deputato VANNUCCI (PD), replicano i dottori TARANTO e PANIERI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 22.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti della sezione Carabinieri del COCER 5
Audizione di rappresentanti della sezione Guardia di Finanza del COCER 5

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2009.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti della sezione Carabinieri del COCER.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

Audizione di rappresentanti della sezione Guardia di Finanza del COCER.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nell'esprimere piena condivisione sui contenuti della proposta di legge in oggetto, rileva come negli ultimi anni 75 mila volontari delle Forze armate non abbiano trovato uno sbocco occupazionale a causa del blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e come nei prossimi anni potrebbero trovarsi nella stessa situazione altri 25 mila volontari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel rammentare come nei riguardi dei volon-

tari in ferma quadriennale vi sia un vincolo normativo affinché si provveda al loro inserimento nelle Forze armate e di polizia e nel ricordare che il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali deve riunirsi a breve per l'espressione di alcuni pareri all'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali. C. 1741 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni (*Deliberazione*) 8

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

C. 1741 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è emersa l'esigenza, sostanzialmente condivisa da tutti i gruppi, di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire gli aspetti più significativi del provvedimento in esame e

che sono state fatte varie segnalazioni in merito ai soggetti da audire. Invita quindi a segnalare ulteriori eventuali soggetti che potrebbero essere auditi.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che sarà convocata una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e X, al fine di valutare le predette segnalazioni e stabilire il programma delle audizioni. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni.

(Deliberazione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e X, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento. Propone quindi lo svolgimento di una indagine conoscitiva « sulla riforma delle professioni ».

L'indagine conoscitiva, che avrà luogo nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 di iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni si concluderà entro la fine del mese di dicembre 2009.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni dei

rappresentanti del Comitato unitario delle professioni, delle Professioni dell'area tecnica (PAT), del Forum delle professioni intellettuali, del Comitato per l'unificazione dei Collegi di periti industriali, periti agrari e geometri (COGEPAPI), dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) e del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), dell'associazione CUP 3, nonché del dottor Pierangelo Sardi, rappresentante italiano nel Conseil européen des professions libérales, dell'onorevole Stefano Zappalà, relatore della direttiva comunitaria sul riconoscimento delle professioni nell'ambito dell'Unione europea e del Commissario europeo per la concorrenza.

Pone quindi in votazione la proposta di deliberazione dell'indagine appena formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del dottor Biagio Mazzotta, Direttore Generale del Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del dottor Biagio Mazzotta, Direttore Generale del Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale

satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *direttore generale del Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Edmondo CIRIELLI, *presidente*.

Biagio MAZZOTTA, *direttore generale del Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Mazzotta per il suo intervento e per la nota depositata, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della se-

duta odierna e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411-B Governo (*Esame e conclusione*) 11

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411-B Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo, modificato dal Senato.

Stefano STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore per la III Commissione, on. Biancofiore, segnala, anche a nome del relatore della VII Commissione. On. Centemero, che il Senato ha riformulato il testo dell'articolo 11, recependo la condizione posta nel parere sulla copertura finanziaria formulato dalla Commis-

sione Bilancio di quel ramo del Parlamento. Pertanto, la norma di copertura è stata modificata indicando il riferimento, dopo le parole «riduzione dello stanziamento», al Fondo speciale di parte corrente, al fine di specificare come l'intervento non riguardi la parte capitale.

In ragione della natura meramente formale della modifica apportata dal Senato, anche a nome della presidente della VII Commissione, propone che il termine per gli emendamenti sia fissato alle 15.10 di oggi.

Le Commissioni concordano.

Stefano STEFANI sospende brevemente la seduta per consentire il decorso del termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.10.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel segnalare che non sono stati presentati emendamenti, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Biancofiore e Centemero, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente della VII Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	14
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2769</i>)	22
DELIBERAZIONE DI RILIEVI: SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	30
Sull'ordine dei lavori	24
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ). Atto n. 117 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264-A	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. Emendamenti C. 1658-1882-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	29
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	34
AVVERTENZA	29

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.20.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di iniziare la seduta in sede referente dal disegno di legge recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato (C. 2766), di passare quindi alla

proposta di legge recante modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali (C. 2669) e di proseguire poi i lavori con i restanti punti previsti all'ordine del giorno della seduta.

La Commissione concorda.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, si compone di un unico articolo articolato in undici commi. Il provvedimento prevede, in particolare, una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché l'istituzione di due Dicasteri, il « Ministero della salute » ed il « Ministero del lavoro e

delle politiche sociali», attraverso la separazione delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'articolo 1, dunque, dispone l'aumento del numero dei Ministeri da dodici a tredici – a seguito del ricordato sdoppiamento dell'attuale Ministero della salute e delle politiche sociali – e prevede che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari di Stato, non possa essere superiore a sessantatré e che la composizione del Governo debba essere coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

L'aumento di tre unità – da 60 a 63 – del numero dei membri del Governo è riferito, come già nel testo vigente, ai componenti del Governo «a qualsiasi titolo». Considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei tredici ministeri, se ne desume che il Governo non potrà contare più di quarantanove membri tra ministri senza portafoglio, viceministri, sottosegretari di Stato ed eventuali vicepresidenti del Consiglio che non siano al contempo titolari di ministero.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008 prevede che, in deroga ad una serie di disposizioni, tra cui il citato articolo 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008, per far fronte alla gravissima situazione in corso, e comunque fino al 31 dicembre 2009, è preposto un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. In virtù di questa deroga, il numero massimo dei membri del Governo è, fino al 31 dicembre 2009, pari a 61 e diverrebbe pari a 64 a seguito dell'approvazione della disposizione in esame.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di talune funzioni in merito al settore della

spesa sanitaria ed al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto attiene ai piani di rientro regionali.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una nuova lettera *b-bis*), che aggiunge alle funzioni attribuite al Ministero della salute anche quella del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

Il comma 3 statuisce il trasferimento al costituendo Ministero della salute, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle funzioni e delle strutture indicate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 che, ai sensi della disciplina vigente, sono conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite.

Il comma 5, a sua volta, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione delle necessarie variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo.

Il comma 6 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino.

Il comma 7 precisa che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati.

Il comma 8 prevede che, ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale.

Il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova

con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali.

I commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Quanto agli ambiti di intervento del provvedimento in esame, esso è riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Com'è noto, inoltre, l'articolo 95 della Costituzione reca una riserva di legge in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri. Analoga riserva è prevista anche dall'articolo 97 della Costituzione, in base al quale « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».

Comunica, poi, che il presidente della Conferenza delle regioni ha trasmesso una lettera contenente le valutazioni dell'organo da lui presieduto sul provvedimento in esame e ne dispone la distribuzione ai deputati presenti.

Infine, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in questa fase, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che la proposta di legge in esame pone questioni corrette, ma formula risposte sbagliate. La questione se la legge elettorale

regionale debba essere conforme alla legge elettorale nazionale è antica ed è stata dibattuta già dall'Assemblea costituente, nella quale, a seguito dell'approvazione di un emendamento Perassi, fu eliminato l'inciso inizialmente contenuto nel testo per cui il sistema elettorale delle regioni, previsto con legge della Repubblica, avrebbe dovuto essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati. Fu infatti posta in evidenza l'insensatezza dell'obbligatoria correlazione tra le leggi elettorali dei due organi elettivi, la Camera dei deputati e il consiglio regionale, che sono parimenti importanti ma comunque diversi. Se è giusto porsi il problema dell'eccessiva frammentazione della rappresentanza politica anche per il livello regionale, è però sbagliato, ad avviso del suo gruppo, tentare di risolverlo nel modo indicato dalla proposta di legge in esame.

È innanzitutto sbagliato il momento dell'intervento: non si procede ad una riforma elettorale in prossimità di consultazioni. Se lo si fa è perché le motivazioni sono di lotta politica, con obiettivi trasparenti, ma si tratta di motivazioni che violano l'autonomia regionale come garantita dagli articoli 122 e 123 della Costituzione e dalla loro lettura sistematica.

La Costituzione attribuisce infatti alle regioni la competenza esclusiva per la definizione delle proprie forme di governo, attraverso l'approvazione dello Statuto, il quale deve essere in armonia con la Costituzione, e non con le leggi della Repubblica: come la dottrina sostiene da tempo, e soprattutto la più recente e migliore – richiama al riguardo le pagine fondamentali di Elia – la legge elettorale è parte integrante della forma di governo. Una legge statale che definisca principi non ulteriormente dettagliabili dall'autonomia regionale su un tema quale la forma di Governo, oltre a valicare il limite tra norme di principio e norme di dettaglio, valica anche il limite della competenza esclusiva dello Statuto in tema di forma di governo regionale.

Non è un caso infatti che la materia elettorale regionale pur essendo materia di

legislazione concorrente non sia stata collocata dal legislatore costituzionale all'articolo 117, terzo comma, ma all'articolo 122. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che la legge n. 131 del 2003, altrimenti nota come « legge La Loggia », prevede, all'articolo 1, quarto comma, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità siano le uniche materie di competenza concorrente per le quali il legislatore delegato non può individuare, in via ricognitiva, i principi fondamentali. Da Perassi a La Loggia, insomma, il monito che viene, in relazione alla legislazione elettorale delle regioni, è lo stesso: prudenza.

Il principio ispiratore della proposta di legge in esame è l'omogeneizzazione dei sistemi elettorali in vigore negli enti territoriali sub statali: si veda al riguardo la relazione illustrativa, dove si afferma che l'intervento è teso a rendere « coerente la legislazione regionale con quella prevista per il Parlamento nazionale e per quello europeo ». L'omogeneizzazione richiederebbe, in particolare, la fissazione di una medesima soglia di sbarramento per tutti gli enti territoriali. A questo fine la proposta di legge interviene non solo sulla legislazione elettorale regionale, ma anche su quella per gli enti locali. Ma, mentre quest'ultimo intervento è sicuramente rientrando nella competenza del legislatore statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione — anche se andrebbe discusso in altra sede, in occasione dell'esame del cosiddetto codice delle autonomie — lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'intervento sul sistema elettorale regionale, sul quale il legislatore statale è tenuto, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, a stabilire unicamente i principi fondamentali, nei limiti dei quali la disciplina del sistema elettorale spetta poi alla legge regionale.

L'utilizzazione del medesimo strumento — la medesima legge — per modificare la legislazione delle regioni, da un lato, e di province e comuni, dall'altro, rivela, a suo parere, il preconetto del presentatore della proposta: quello che si possano trattare regioni ed enti locali allo stesso modo,

trascurando del tutto il diverso rango costituzionale dell'autonomia delle prime e dei secondi relativamente al loro sistema elettorale e alla loro forma di governo.

Inoltre, ai fini dell'omogeneizzazione dei sistemi elettorali regionali si utilizza come misura e criterio una legislazione elettorale nazionale approvata a suo tempo « a colpi di maggioranza » e sulla cui legittimità costituzionale la Corte costituzionale ha espresso dubbi in occasione dei giudizi di ammissibilità dei referendum abrogativi svoltisi quest'anno: si veda la sentenza n. 17 del 2008.

La proposta di legge in esame, inoltre, come emerge dalla relazione introduttiva, tratta le elezioni regionali del 2010 come « vere elezioni di medio termine » dell'attuale legislatura, operando in tal modo una indebita « nazionalizzazione » delle elezioni regionali, la quale è di per se stessa lesiva del principio di autonomia politica costituzionalmente garantita alle regioni.

L'intervento legislativo statale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione è limitato ai principi. Qual è l'ambito che il legislatore può in tal modo occupare? Al riguardo l'esatta fissazione della nozione di principio fondamentale è tuttora oggetto di valutazione sia da parte della dottrina costituzionalistica, sia da parte della giurisprudenza costituzionale. Tuttavia ciò non significa che non emergano da esse alcune indicazioni. Il principio fondamentale, in particolare, smetterebbe di essere tale qualora non fosse suscettibile di ulteriore specificazione, in quanto, in tal modo, non residuerebbe alla regione alcuna scelta riguardo al dettaglio. Ora, se la legge statale può legittimamente stabilire il principio che le leggi elettorali devono contenere norme contro la frammentazione politica, essa deve però poi lasciare alle regioni la specificazione del contenuto di tali norme: è quindi dubbio che possa essa stessa stabilire nel dettaglio il livello esatto della soglia di sbarramento.

Tuttavia, anche a voler ammettere, in astratto, che il legislatore statale possa stabilire una soglia del 4 per cento o non inferiore al 4 per cento, l'intervento ope-

rato con la proposta di legge in esame si espone comunque ad un'altra obiezione. Esso, infatti, si configura come novella alla legge n. 165 del 2004, aggiungendo ai due principi ivi previsti in materia di sistema elettorale (quello di rappresentatività e quello di governabilità) un terzo principio, quello tendente ad evitare la frammentazione. Mentre però la legge n. 165 rimette interamente alla legge regionale la specificazione dei principi fondamentali sinora previsti, la proposta di legge n. 2669 dà essa stessa attuazione nel dettaglio al principio che aggiunge. In tal modo, si configura un caso di « irragionevolezza interna » alla legislazione statale sul sistema elettorale regionale: potrebbe forse, infatti, essere in astratto ragionevole — come sostiene la proposta di legge — stabilire uno sbarramento del 4 per cento, ma non lo è all'interno della logica della legge n. 165, che è configurata come legge di larghi principi, che lascia la disciplina del sistema elettorale regionale alle libere opzioni del legislatore regionale.

A nulla varrebbe, a questo proposito, richiamare la seconda parte della lettera *b*), primo comma, dell'articolo 4, dove si prevedono termini temporali tassativi, non superiori a 90 giorni per l'elezione del Presidente della Giunta e dei suoi membri in caso di opzione da parte dello Statuto per un sistema di elezione del Presidente diverso da quello diretto. Non si è infatti più in campo di materia elettorale, intendendosi per tale il sistema di elezione del Consiglio, che è retto da due principi generalissimi — rappresentatività e governabilità, bensì nell'ambito connesso, ma distinto della forma di Governo. Si potrebbe, in effetti, dubitare anche della costituzionalità di detta norma, in quanto invasiva della competenza statutaria in materia di forma di Governo ed è possibile immaginare che tale norma non sia mai stata fatta oggetto di eccezione di incostituzionalità, se non in dottrina, solo in quanto ipotesi dimostratasi del tutto astratta perché nessuna regione ha scelto un sistema di elezione del presidente diverso dall'elezione diretta.

Particolarmente esposta ad obiezioni di incostituzionalità è la scelta, contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge n. 2669, di intervenire direttamente sulla legislazione elettorale in vigore nelle regioni ordinarie, stabilendo l'immediata applicazione della soglia del 4 per cento in tutte le regioni, indipendentemente da una loro recezione del principio. Si possono al riguardo prospettare diverse obiezioni.

In primo luogo, viene in tal modo non solo preclusa alle regioni ogni opzione quanto all'*an* e al *quomodo* della recezione del principio, ma viene conculcata la loro stessa autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione; si esclude, in particolare, la pur possibile opzione di fissare un termine entro cui le regioni possano conformarsi al nuovo principio.

In secondo luogo, la finalità dell'intervento è di operare già in vista delle elezioni del 2010, contravvenendo così al monito della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che, non da oggi, ha invitato il legislatore ad evitare interventi sul sistema elettorale nell'anno anteriore alle elezioni. Anche se non si tratta di un obbligo, sarebbe bene che il costume politico si conformasse a questo monito.

In terzo luogo, viene impedito il potere di ricorso delle regioni alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la cui proposizione mancherebbero infatti i tempi in quanto la Corte non potrebbe pronunciarsi prima delle elezioni del 2010.

Per quanto attiene alla misura maggiormente controversa — l'articolo 2 della proposta di legge n. 2669 — si devono poi fare le seguenti considerazioni. Con essa si prevede espressamente una norma statale di dettaglio in materia di competenza concorrente. Questa tecnica normativa non è certamente nuova e costituisce anzi una delle prassi più discusse del regionalismo italiano, sin dai primi anni dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale, ai tempi del regionalismo solo speciale. È noto che la Corte costituzionale ha spesso giustificato le norme statali di dettaglio quando, ed in quanto, cedevoli. Al

riguardo si deve però notare che tale giurisprudenza della Corte si è modificata dopo la riforma del titolo V, a seguito della quale la Corte ha tendenzialmente escluso la legittimità di norme statali di dettaglio, come risulta chiaramente dalla sentenza n. 282 del 2002, che ha inaugurato la giurisprudenza sul nuovo titolo V. La giurisprudenza successiva ha ammesso tale tipologia di norme statali in alcune ipotesi specifiche, come anzitutto quella della « chiamata in sussidiarietà », di cui alla sentenza n. 303 del 2003, che presuppone un interesse nazionale e che evidentemente non può operare nella materia in esame. Ma si può sostenere che proprio il meccanismo della « chiamata in sussidiarietà » trovi la sua origine nell'abbandono della giurisprudenza che ammetteva le norme statali di dettaglio cedevoli.

Va poi detto che la materia di cui all'articolo 122, primo comma, relativa al sistema elettorale regionale, è collocata in una disposizione diversa da quella che elenca le materie di competenza concorrente, ossia l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed è stata disciplinata secondo le coordinate attuali da una legge di revisione costituzionale diversa dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, vale a dire dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Tale materia è del resto strettamente connessa — come detto — con la materia « forma di governo », rientrante nella competenza esclusiva dello statuto regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Queste circostanze autorizzano a concludere che la materia « sistema di elezione del Consiglio regionale » goda in qualche modo di una speciale posizione nel sistema del riparto di competenze fra Stato e regione, che la differenzia dalle altre materie di competenza concorrente. Attenendo tale materia al presupposto dell'autonomia politica regionale — la formazione dei suoi organi di governo attraverso il suffragio universale — è ragionevole ritenere che, in particolare in questa materia, debba essere riservata alla regione una facoltà di scelta autonoma e che la sua autonomia non possa in nessun caso essere messa da parte: è pertanto ragione-

vole ritenere che siano quindi illegittime le norme statali di dettaglio cedevoli, anche qualora volesse concedersi — come pure non pare si possa — la loro ammissibilità nelle altre materie di competenza concorrente.

A ben vedere, la proposta di legge ricorda la tecnica usata per riformare la legge elettorale regionale nel 1995, sulla base di un accordo *bipartisan*, incluso nel programma del governo Dini. Con una non marginale differenza, tuttavia: che nel frattempo la materia del sistema elettorale regionale è stata trasferita dalla competenza esclusiva statale a quella concorrente, con quel che ne consegue e di cui si è detto, mentre in questo caso nessun accordo bipartisan è per ora emerso.

In conclusione, il dibattito su questioni istituzionali importanti come quelle poste dalla proposta di legge in esame deve essere, ad avviso del gruppo del Partito democratico, condotto nel quadro di un complessivo intervento di riforma costituzionale su base condivisa, per il quale il punto di partenza dovrebbe essere il progetto di riforma elaborato dalla Commissione affari costituzionali nella passata legislatura e noto come « bozza Violante » (C. 553-A, XV legislatura).

Mario TASSONE (UdC) dà atto al collega Calderisi di aver profuso sapienza e lavoro nell'elaborazione della proposta di legge in esame, rilevando peraltro che le ampie argomentazioni addotte nel corso della relazione illustrativa fanno pensare che lo stesso relatore abbia difficoltà nel trovare una sintonizzazione e cerchi in qualsiasi modo una copertura costituzionale all'intervento che ha inteso proporre.

Fa quindi presente che nel suo intervento svolgerà alcune considerazioni di carattere politico, rinviando a quanto rilevato dai colleghi Mantini e Bressa sugli aspetti di legittimità costituzionale. Intende quindi ricordare, con estrema chiarezza, lo scarso entusiasmo che lo aveva animato — e lo stesso vale per alcuni colleghi — quando il Parlamento ha esaminato e, quindi, approvato la riforma costituzionale che ha portato alla legge

n. 1 del 1999. L'iter di tale legge fu sicuramente sofferto e si è giunti ad una conclusione dopo un ampio dibattito ed un iter complesso.

In merito alla proposta di legge in esame, ritiene di per sé un limite averne proposto l'approvazione a pochi mesi dalle elezioni regionali del 2010. In ogni modo, se l'intenzione è quella di intervenire sulla disciplina vigente, allora non si può prescindere da una riflessione organica che porti a modificare la legge costituzionale n. 1 del 1999, tenendo conto delle previsioni fortemente differenziate previste, allo stato, da ciascuna regione. Ricorda, infatti, che alcune regioni già prevedono la soglia di sbarramento al 4 per cento, altre — come la Toscana — hanno adottato un'impostazione che rappresenta una vera e propria riforma copernicana mentre altre ancora, come la Calabria, stanno svolgendo una riflessione in proposito proprio in questi giorni.

In merito alla soglia di sbarramento al 4 per cento, ricorda che il tema era stato affrontato con perplessità da parte del suo gruppo già in occasione dell'esame della modifica introdotta per la legislazione elettorale per il Parlamento europeo, ritenendola una forzatura di carattere istituzionale volta a limitare sempre di più i partiti di minore dimensione a discapito del principio di rappresentatività.

Ritiene quindi necessario che l'attenzione della Commissione non si limiti alla questione della soglia di sbarramento ma investa anche le altre questioni riguardanti il sistema elettorale. Richiama in particolare l'asimmetria esistente tra le leggi elettorali per le regioni, per le province e per i comuni in merito all'elezione diretta. Nel momento in cui si tratta di eleggere organi monocratici il suo gruppo ritiene opportuno affrontare il tema della sfiducia costruttiva. Ritiene che l'esigenza, oltre a quella già citata di maggiore stabilità e minore frazionamento, sia soprattutto quella di creare un efficace capacità di governo. Un ulteriore tema che meriterebbe uno specifico approfondimento è poi quello dei limiti temporali del mandato,

valutando ad esempio la possibilità di limitare a tre o quattro legislature la carica di presidente di regione.

Rileva che da quanto testè esposto emerge con chiarezza come le problematiche che meriterebbero di essere esaminate da parte della Commissione sono ampie e non vede per quali ragioni limitarsi alla sola questione della soglia di sbarramento. Si tratta di questioni fondamentali su cui tutti dovrebbero soffermarsi e non condivide pertanto l'impostazione dalla proposta di legge in esame, che è volta a rafforzare una logica bipartitica a danno dei principi di democraticità e partecipazione.

Ribadisce, in conclusione, la contrarietà del suo gruppo a procedere limitandosi alle previsioni della proposta di legge C. 2669 Calderisi, ritenendo allora opportuna una riflessione di carattere generale che investa la legge costituzionale n. 1 del 1999. Le modifiche sulla soglia di sbarramento apportate al sistema elettorale per il Parlamento europeo riguardavano un contesto differente; in questo caso la problematica investe tematiche molto più vaste. Il suo gruppo è quindi disponibile ad un ampio confronto che riguardi tutte le questioni relative al sistema elettorale regionale, nel presupposto che solo in tale caso si farebbe un lavoro positivo per il paese essendo altrimenti solo una modifica dettata dall'esigenza del momento, connessa alla prossima scadenza elettorale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, premesso che il deputato Tassone ha già di fatto risposto alla domanda che intende porre, chiede al deputato Bressa di chiarire se, lasciando per il momento da parte la questione di metodo dello strumento con il quale si debba intervenire, la sua parte politica ritenga o non ritenga auspicabile che esista nella legislazione elettorale regionale una soglia di sbarramento per evitare la frammentazione della rappresentanza politica. Se infatti il Partito democratico ritiene auspicabile una soglia di sbarramento per evitare la frammentazione, si potrà poi discutere sulla misura della soglia e sul modo di introdurla;

diversamente, si dovrà prendere atto che, al di là delle riserve di metodo e di forma, la volontà politica è di mantenere la frammentazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) risponde al deputato Calderisi che la posizione del Partito democratico in relazione a questo punto sarà definita nelle sedi appropriate quando e se vi sarà motivo di discuterne in concreto. Per il momento è in discussione soltanto la proposta di legge presentata dallo stesso deputato Calderisi, la quale, per le ragioni che ha illustrato, non può, ad avviso del suo gruppo, essere presa in considerazione.

Aggiunge che la sua parte politica è contraria alla frammentazione della rappresentanza, ma ritiene che delle riforme istituzionali si debba discutere nel quadro delle ipotesi di riforma delineate nella precedente legislatura e contenute nella cosiddetta « bozza Violante » (C. 553-A, XV legislatura), della quale auspica la ripresa come tema di dibattito politico.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame è finalizzato a rinviare lo svolgimento delle elezioni amministrative della provincia dell'Aquila alla primavera del 2010. Si tratta infatti, del rinvio ulteriore del termine per le elezioni amministrative in provincia dell'Aquila all'ordinario turno del 2010, tenendo conto che il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, già aveva stabilito che tutte le elezioni amministrative sia nei comuni, che nel territorio della

provincia dell'Aquila fossero rinviate ad un giorno, da stabilirsi dal Ministero dell'interno, tra il 1° novembre ed il 15 dicembre di quest'anno.

Il Governo ha peraltro ritenuto opportuno – proprio in considerazione della fase emergenziale e tenuto conto anche dell'ordine del giorno che era stato accolto durante la discussione in Assemblea sul citato decreto-legge n. 39 del 2009 – rinviare le elezioni in questione all'ordinario turno del 2010, considerata la problematicità nella fase attuale di procedere ad un turno elettorale specifico nella Provincia dell'Aquila.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 reca il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia dell'Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia, già rinviate, a causa del terremoto, all'autunno 2009 con il decreto-legge 39/2009. Le elezioni amministrative, in particolare, sono rinviate al turno ordinario annuale del 2010, ossia a una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge. Conseguentemente, è prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime.

Il Senato, nel corso dell'esame della legge di conversione (S. 1773), ha apportato al decreto-legge una sola modifica, di carattere formale, introducendo la rubrica all'articolo 1 per analogia all'articolo 2, che conteneva una rubrica.

Quanto all'ambito di intervento del provvedimento in esame, esso è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

I presupposti di necessità ed urgenza, illustrati nella relazione di accompagnamento, sono connessi alle difficoltà, in conseguenza del terremoto, che continuano ad impedire sia la necessaria tempestività dell'attivazione del procedimento amministrativo elettorale sia lo svolgi-

mento delle consuete attività delle forze politiche in occasione delle consultazioni elettorali.

In ordine all'ambito di intervento del provvedimento, giova ricordare che, seppure l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge 400 n. 1998 stabilisce che il Governo non può – mediante decreto-legge – provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra cui quella elettorale, nel tempo si sono registrati numerosi precedenti di interventi con tale strumento normativo, il cui oggetto ha prevalentemente riguardato aspetti del procedimento elettorale – come il decreto-legge in esame – piuttosto che la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale. Tra i precedenti giova richiamare, a titolo esemplificativo, il decreto legge n. 8 del 2005, il decreto legge n. 1 del 2006, il decreto legge n. 75 del 2006.

Paolo FONTANELLI (PD) dichiara che il suo gruppo condivide i contenuti del provvedimento in esame, che del resto è conforme ad atti di indirizzo presentati dal gruppo stesso.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo condivide i contenuti del provvedimento in esame, ritenendolo un provvedimento giusto e opportuno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, nella riunione di questa mattina,

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deciso di procedere all'audizione informale dei sindaci dei comuni di Massa e di Carrara, del presidente della provincia di Massa-Carrara e del presidente della regione Toscana per udire dalla loro viva voce quali siano le ragioni a favore e contro la modifica della denominazione della provincia di Massa-Carrara. Chiarisce che le audizioni avranno luogo una volta acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2769).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2769 del deputato Cota, recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge già all'ordine del giorno, ne è stato disposto l'abbinamento a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte quindi che la relatrice, deputata Sbai, impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni, integrerà la sua relazione, con riferimento alla proposta di legge abbinata, nella prossima seduta. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), premesso che intende rendere la Commissione partecipe di quanto emerso, anche a seguito di audizioni, nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per la semplificazione in merito al provvedimento in esame, osserva che la critica secondo cui, in sostanza, il testo trasformerebbe il CNIPA da autorità indipendente in normale ente pubblico non economico è da ritenersi priva di fondamento in quanto il CNIPA non è, allo stato, un'autorità indipendente, non avendo poteri e prerogative propri di un organismo di questo genere: proprio per questo, anzi, lo stesso CNIPA – come chiarito dal suo presidente in sede di audizione – ha auspicato un intervento normativo che chiarisse la natura giuridica dell'ente, eliminando così le ambiguità.

Per quanto riguarda la revisione della pianta organica dell'ente, fa presente che essa, razionalizzando un organico cresciuto in modo improprio, permetterà risparmi di spesa pubblica non disgiunti da miglioramento della qualità del servizio

reso dall'ente: si passa infatti dalle attuali 190 unità, delle quali però solo 155 effettivamente in servizio, a 120 unità, con un risparmio di 1.250.000 euro.

Quanto all'incidenza dei contratti di lavoro flessibile, fa presente che, dei 30 che il regolamento consente di stipulare, 10 possono essere stipulati con esperti nelle materie di competenza dell'ente, mentre gli altri 20 sono stipulati nel rispetto di quanto previsto in materia di utilizzo di questo tipo di contratti nella pubblica amministrazione dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ritiene poi infondata l'accusa secondo cui il provvedimento trasformerebbe il CNIPA in un soggetto economico impegnato sul mercato in concorrenza con gli altri operatori del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Lo schema in esame si limita infatti a prevedere che il DigitPA possa svolgere attività di consulenza alle imprese del settore, il che permette all'ente di ottenere introiti e di recuperare così parte delle spese sostenute per altre attività istituzionali.

Per quanto riguarda poi il sistema di finanziamento dell'ente, riferisce che il presidente del CNIPA, nel corso della già ricordata audizione, ha suggerito che si potrebbe individuare una ulteriore fonte di finanziamento dell'ente in contributi che le imprese potrebbero essere chiamate a pagare per i servizi di consulenza resi dall'ente ai sensi delle disposizioni del provvedimento in esame.

Quanto, infine, all'elevazione della soglia di importo al di sotto della quale non c'è la valutazione del DigitPA sugli schemi di contratto tra pubblica amministrazione e le imprese, fa presente che la nuova soglia è conforme agli indirizzi comunitari in materia e che, in ogni caso, non impedisce l'attività consulenziale del DigitPA anche su schemi di contratto di importo inferiore.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, premesso che la deputata Bernini Bovicelli ha già risposto alle critiche formulate dai deputati di opposizione nel corso del di-

battito e sottolineato, in particolare, che il provvedimento in esame non configura il nuovo DigitPA come un operatore di mercato in concorrenza con gli altri, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulati dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di sospendere i lavori in sede di deliberazione di rilievi su atti del Governo per svolgere la riunione del comitato dei nove per l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea alla proposta di legge C. 1990 in materia di soppressione delle province.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ).

Atto n. 117.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009. Com'è noto, sulla base della medesima norma di delega sono stati altresì predisposti i provvedimenti di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (atto n. 113) e del CNIPA (atto n. 114), su

cui la I Commissione ha deliberato di esprimere rilievi alla Commissione bicamerale per la semplificazione.

La finalità della delega è quella di realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione e della qualità dei servizi, della misurazione dei risultati e di costi, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (luglio 2010). Il legislatore ha inoltre rinviato alle procedure previste all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per le modalità di attuazione della delega.

Circa i criteri e principi direttivi, in primo luogo si fa rinvio a quelli contenuti in tale articolo; in secondo luogo, il citato articolo 24 prevede specifici criteri tra cui la ridefinizione delle missioni e delle competenze e il riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Finalità del Centro di formazione studi FORMEZ, istituito negli anni Sessanta nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, era quello di affiancare alle opere pubbliche e alla creazione della grande impresa un intervento specializzato nella formazione e nell'aggiornamento dei quadri direttivi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Successivamente, il FORMEZ venne sottratto – a suo avviso molto opportunamente – dalla sfera di competenza della Cassa del Mezzogiorno, passando a quella del Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica-CIPE. Il Centro ha acquisito successivamente un più ampio ambito di competenze, esteso al territorio nazionale e a interventi non più di sola formazione, ma anche di fornitura di servizi a pubbliche amministrazioni e imprese. Il riordino realizzato con il decreto legislativo n. 285 del 1999 aveva quindi la finalità di valorizzare il Centro nell'ambito della riforma delle pubbliche amministrazioni e del decentramento amministrativo.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, esso si compone di sei articoli che riprendono in parte le linee della riforma del 1999, di cui l'articolo 6 dispone l'abrogazione.

L'articolo 1 reca la nuova denominazione del Centro, quale « Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della PA » e, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, stabilisce che il Formez sia sottoposto al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi del Dipartimento per la funzione pubblica, che esprime altresì un parere vincolante sulla pianta organica, sulla programmazione delle assunzioni, sul bilancio, sui regolamenti di contabilità ed organizzazione, sulla nomina del Direttore generale, sulla costituzione di nuove società e su atti di straordinaria amministrazione.

In merito alla composizione del Formez si stabilisce ora che ne possano far parte anche le amministrazioni dello Stato, oltre alle regioni, province, comuni e comunità montane. Sono invece esclusi gli organismi rappresentativi degli enti locali.

L'articolo 2 delinea il campo di operatività del Formez, attribuendogli nuove funzioni che attengono alla formazione – per la valorizzazione dell'apprendimento a mezzo internet e per la formazione continua nelle pubbliche amministrazioni – all'impiego di nuove tecnologie, alla comunicazione pubblica ed all'internazionalizzazione.

Nella relazione illustrativa si evidenzia, in particolare, che le competenze nel settore servizi e assistenza tecnica sono state arricchite tenendo conto, soprattutto, dei

nuovi progetti previsti nel Piano industriale della pubblica amministrazione, elaborato dal Ministro Brunetta.

Quanto agli organi sociali, disciplinati dall'articolo 3, viene prevista la sostituzione dell'attuale comitato tecnico-scientifico con il nuovo comitato di indirizzo. Come già avviene attualmente il presidente – per il quale è richiesto il requisito di un'esperienza decennale – è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione.

L'articolo 4, a sua volta, definisce le procedure di approvazione dei piani di attività del Formez stabilendo, in particolare, che il Piano triennale venga presentato dal Presidente al Dipartimento per la funzione pubblica ed approvato entro 60 giorni dal Ministro per l'innovazione. Rispetto alla disciplina vigente non è più prevista la previa delibera del consiglio di amministrazione e la data di presentazione è ora correlata alla elaborazione del bilancio. Annualmente il presidente presenta altresì una relazione sullo stato di attuazione e l'eventuale aggiornamento del piano.

L'articolo 5 fa salva l'autonomia statutaria del Formez, per quanto non espressamente disposto dal provvedimento in esame mentre l'articolo 6 dispone l'integrale abrogazione del decreto legislativo n. 285 del 1999 recante « Riordino del Formez a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 ». Sono infine previste talune norme di salvaguardia per il passaggio alla nuova disciplina.

Conclude preannunciando che nella sua proposta di deliberazione di rilievi inserirà l'auspicio che in futuro, anche in attuazione del federalismo fiscale, i tre enti oggetto della delega – CNIPA, FORMEZ e Scuola superiore della pubblica amministrazione – possano essere fusi in un unico organismo e che possa nascere anche in Italia una scuola di alta formazione della dirigenza sul modello della francese *École nationale d'administration*.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la possibilità di fusione dei tre enti era prevista anche nella delega. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Atto n. 118.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PDL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo di cui la Commissione inizia oggi l'esame ai fini della deliberazione di eventuali rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, è stato predisposto nell'ambito del programma cosiddetto « taglia-leggi ». Ricorda che ha già avuto modo di illustrare nel dettaglio tale programma alla Commissione affari costituzionali nella seduta del 29 luglio, quando ha svolto la relazione introduttiva all'esame della Relazione presentata dal Governo al Parlamento sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10).

Nel rinviare pertanto a quella relazione per la dettagliata descrizione del programma « taglia-leggi », o forse si potrebbe dire « salva-leggi », considerata la finalità dello schema in esame, si limita qui a ricordare che esso consiste nella ricognizione della legislazione effettivamente vigente e nella connessa abrogazione automatica e « cumulativa » della legislazione restante: la cosiddetta ghigliottina.

Ricorda che il meccanismo di base è quello individuato nell'articolo 14 e seguenti della legge n. 246 del 2005, come risultanti dalle modifiche via via introdotte dal legislatore, con la legge n. 15 del 2009, con la legge n. 69 del 2009 e con i decreti-legge n. 112 e n. 200 del 2008. In sostanza, l'articolo 14 della legge n. 246, nel testo attuale, prevede una delega per la ricognizione, mediante decreti legislativi,

entro il 16 dicembre 2009, della normativa di rango primario indispensabile, disponendo l'abrogazione complessiva di tutta la normativa non indispensabile.

Lo schema di decreto in esame prevede appunto alla ricognizione della normativa primaria indispensabile. Esso individua, elencandole nell'allegato 1, le disposizioni legislative statali pubblicate dal 17 marzo 1861 (data della legge che proclama il Regno d'Italia) al 31 dicembre 1969 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore. Il termine del 31 dicembre 1969 è previsto dalla delega, la quale faceva riferimento alle disposizioni pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970. Lo schema prevede inoltre al salvataggio di alcune delle disposizioni delle quali il decreto-legge n. 200 del 2008 aveva previsto l'abrogazione: tali disposizioni sono elencate nell'allegato 2 dello schema in esame. Per disposizioni legislative statali si intendono tutte quelle comprese negli atti normativi statali con valore di legge elencati negli allegati 1 e 2. Tali atti sono mantenuti in vigore per intero, salvo che negli allegati sia espressamente indicato che si fa riferimento a singole disposizioni. I provvedimenti considerati sono quelli pubblicati nell'arco temporale considerato (1861-1969), compresi quindi quelli pubblicati in tale periodo ma modificati con atto pubblicato successivamente. I testi di cui si prevede la permanenza in vigore non sono naturalmente quelli originali ma quelli comprensivi delle successive modifiche, anche se intervenute con atto pubblicato dopo il 1° gennaio 1970. Infine, è previsto che le disposizioni legislative che costituiscono diretta attuazione degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione – che trattano, rispettivamente, delle modifiche ai Patti lateranensi, delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica e degli statuti speciali – sono comunque escluse dall'effetto abrogativo previsto dall'articolo 14-*ter* della legge n. 246 del 2005.

Segnala, infine, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 14 luglio 2009, i quali appaiono condivisibili,

riguardanti, in primo luogo, la questione della tecnica con cui i decreti legislativi devono individuare le specifiche disposizioni statali da mantenere in vigore.

Richiama quindi le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in merito alla formulazione adottata per la salvaguardia di novelle e di decreti legge e rispettive leggi di conversione, contenuti nell'Allegato 1. Il Consiglio di Stato sollecita, poi, l'integrazione dello schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che il comma 17 della norma « taglia leggi » esclude dall'abrogazione, da inserire in un apposito allegato. Tale intervento eviterebbe il rischio di incertezze in ordine alla permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi e potrebbe esser resa possibile dalla ricognizione compiuta dai Ministeri. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur inserito nell'elenco ai sensi del comma 17 non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe in tal modo non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'allegato abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla c.d. « ghigliottina ». A tale fine potrebbe quindi essere opportuno affiancare la redazione di un allegato attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in esame che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvataggio dell'inserimento in quell'allegato.

Richiama quindi quanto evidenziato dal Consiglio di Stato in merito all'opportunità di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, esclude quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della « ghigliottina » di cui al comma 14-ter della norma « taglia-leggi »: gli atti sottratti all'effetto di abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero quindi essere ritenuti abrogati in quanto vigenti — poiché eli-

minati dall'allegato del decreto legge 200 —, pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi nel decreto legislativo in esame.

Il Consiglio di Stato ha, infine, auspicato una riorganizzazione dell'elenco delle leggi da salvare per settori omogenei, affiancando al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246. Tale profilo potrà essere realizzato attraverso la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero mediante il ricorso a descrittori utilizzati nell'elenco unico.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 ottobre 2009.

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Emendamenti C. 1990-1989-2264-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.10

Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale.

Emendamenti C. 1658-1882-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (Pdl), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, ricorda che il Comitato pareri della I Commissione ha già esaminato il disegno di legge in questione il 1° ottobre scorso esprimendo parere favorevole. Il testo tuttavia ha subito una modifica all'articolo 2, a seguito di un emendamento presentato dal relatore presso la III Commissione.

Rileva che nella discussione svolta nella Commissione di merito era stato infatti evidenziato come, rispetto al testo approvato dal Senato, si rendeva necessaria la correzione di un errore meramente formale riguardante la formulazione dell'articolo 10 che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il comma C, riguardante il diritto di denuncia dell'accordo: tale comma è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano ed in quella in possesso della parte emiratina. Conformemente all'articolo 79, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il Ministero degli affari esteri ha quindi già provveduto alla cor-

rezione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009, per cui risultava indispensabile un emendamento all'articolato del disegno di legge al fine di sanare la discrasia testuale.

Fa quindi presente che nella seduta della III Commissione del 7 ottobre scorso è stato quindi approvato un emendamento volto a richiamare espressamente, all'articolo 2, comma 1, la « correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009 ».

Considerato, in conclusione, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che anche con riguardo al nuovo testo del disegno di legge C. 2552 non si ravvedono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 2696 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità

costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2411-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, rileva che la modifica approvata dal Senato investe unicamente l'articolo 11, relativamente alla copertura finanziaria che necessitava di un aggiornamento.

Fa presente che l'articolo 11 stabilisce ora che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato formula una proposta di parere favorevole sul testo modificato dal Senato (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.

C. 465 Anna Teresa Formisano.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Atto n. 114).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (Atto n. 114);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 22 ha per oggetto la « redazione di un piano triennale annualmente riveduto dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni »;

gli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3 fanno invece riferimento al « piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente » che è predisposto dal presidente, sottoposto alla deliberazione del comitato direttivo e quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

vi è quindi l'esigenza di chiarire se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, è distinto dal piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente », per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione;

all'articolo 5, comma 7, si precisa che il presidente del nuovo ente partecipa alla

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale mentre analogo conferma non viene effettuata, all'articolo 6, riguardo ai componenti del comitato direttivo, i quali, sempre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato codice fanno parte della stessa Conferenza;

sarebbe quindi opportuno chiarire se si intenda escludere la partecipazione dei componenti del comitato direttivo e, nel caso, sopprimere la relativa disposizione,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

a) valuti la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, è distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;

b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2552 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (C. 2696 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2696 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 (C. 2721 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2721 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2411-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2411-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova proposta di testo unificato del Relatore</i>)	43

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro .	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

AVVERTENZA	38
------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in

materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge, fis-

sata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

Per quanto concerne il contenuto dell'accordo con la Moldova, osserva come questo abbia lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due paesi, e si sia reso necessario per il rilevante sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che ha recentemente portato all'istituzione dell'ambasciata italiana nella capitale moldava, Chisinau.

L'Accordo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 25 articoli raggruppati in quattro titoli e riprende in larga parte la tipologia degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia nel settore della cooperazione giudiziaria.

L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.

Il titolo I reca una serie di disposizioni a carattere generale. Si prevede, in particolare, che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie (articoli 1 e 2).

Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne propriamente la cooperazione giudiziaria, la quale comprende la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile. Le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in lingua inglese o in lingua francese).

Le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi del presente Accordo. Segnalo, inoltre, l'articolo 8, a norma del quale la « Parte

richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico ».

Per quanto concerne la collaborazione internazionale per l'assunzione di prove penali da parte delle autorità giudiziarie dei due Stati contraenti, essa si esplica mediante l'istituto della rogatoria (articolo 12). L'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà – con indicazione delle motivazioni – alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti. L'esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.

L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.

Il Titolo III (articoli 17-22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze: ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e le sentenze penali limitatamente al risarcimento del danno o la restituzione di beni.

Vi sono tuttavia alcune condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere

emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata pronunciata; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.

Il Titolo IV (artt. 23-25) contiene disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.50.

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non potersi considerare soddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge l'immagine precisa di una malattia tutta italiana nel funzionamento della giustizia, a causa della quale alcuni cittadini stanno

scontando una pena ingiusta e uno di questi si è tolto la vita. Ricorda, quindi, come nel caso di specie si stia discutendo di un *serial killer* che ha confessato. La sentenza, tuttavia, ha assolto il Sebai solo per i delitti per cui erano state già condannate altre persone, considerando la sua confessione inattendibile solo per questi casi, salvo ritenerla perfettamente attendibile soltanto per l'unico omicidio che era rimasto privo di autore. Si è quindi applicato ad un *serial killer* reo confesso un inaccettabile principio di scindibilità della confessione. Ritiene conclusivamente indispensabile che siano adottate tutte le misure affinché questa incresciosa situazione sia risolta in tempi brevi e per evitare che situazioni analoghe si verifichino in futuro.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una nuova proposta di testo

unificato, nella quale sono stati recepiti i rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione con riferimento alla precedente proposta di testo unificato.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, fa presente che nella nuova proposta di testo unificato sono presenti taluni errori materiali, relativi alla formulazione dell'articolo 1, che appare opportuno correggere subito, anziché nella successiva fase emendativa. In particolare, all'articolo 1, capoverso, la parola « indiziati » dovrebbe essere sostituita con la parola « imputati ».

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, all'articolo 1, capoverso, occorrerebbe precisare che è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale ai soggetti sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In questo modo si renderebbe più uniforme, anche sotto il profilo formale, la formulazione degli articoli 1 e 2.

Federico PALOMBA, *presidente*, autorizza il relatore a presentare una ulteriore nuova proposta di testo unificato, nella quale potranno essere apportate le opportune correzioni ed eventuali integrazioni.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, anche accogliendo l'osservazione del rappresentante del Governo, formula una ulteriore nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*).

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 ottobre 2009.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

ALLEGATO 1

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che Sebai Ezzedine Ben Mohamed, di nazionalità tunisina, già condannato alla pena dell'ergastolo per omicidi commessi negli anni novanta, rendeva spontanee dichiarazioni in data 10 febbraio 2006, nel procedimento 686/2006 mod. 45, avanti al Pubblico Ministero della D.D.A. di Milano, dottor Alberto Nobili, poi reiterate quale persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale 7133/2006 mod. 21. In tali dichiarazioni costui confessava quindici omicidi a scopo di rapina (per taluni dei quali era già stato a suo tempo sottoposto a procedimento penale da solo o in concorso con altri) commessi nell'anzidetto periodo nei circondari di Foggia (in danno di Barbetta Giuseppina e Stella Annamaria), Taranto (in danno di Anna Stano, Grazia Montemurro, Ludovica Pasqua, Rosa Lucia Lapiscopea e Celeste Commesatti), Melfi (in danno di Petronilla Vermetti), Lucera (in danno di Celeste Maddonna) e Trani (in danno Leona Santa).

In conseguenza di tali dichiarazioni, il Procuratore della Repubblica di Milano trasmetteva i relativi procedimenti agli uffici requirenti competenti per territorio; detti uffici avviavano le indagini relative agli omicidi prima menzionati accludendo gli atti dei procedimenti già definiti con esiti vari (sentenze di condanna o di assoluzione passate in giudicato, ovvero decreti di archiviazione « per essere rimasti ignoti gli autori del reato »).

I difensori dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile per gli omicidi citati presentavano istanze di revisione alle competenti Corti di Appello, che però venivano

dichiarate inammissibili per i motivi illustrati in modo specifico nei vari provvedimenti, nei quali si rilevava, in sostanza, l'assenza di un giudicato circa la responsabilità dell'autore della confessione, in contrasto con quello già formatosi.

Al riguardo, il Procuratore della Repubblica di Taranto ha comunicato che a seguito di tali dichiarazioni autoaccusatorie sono stati instaurati presso detto Ufficio i seguenti procedimenti penali:

n. 4082/06 Mod. 21, relativo all'omicidio di Ludovico Pasqua (per il quale erano stati condannati in precedenza Faiuolo Vincenzo e Orlandi Francesco, entrambi rei confessi) e all'omicidio di Montemurro Grazia;

n. 4081/06 Mod. 21, relativo all'omicidio di Commesatti Celestina (per il quale era stato condannato in precedenza Donvito Vincenzo, come da procedimento n. 7/96 Mod. 21 già instaurato dallo stesso Pubblico Ministero);

n. 2833/97 Mod. 21, relativo all'omicidio di Lapiscopea Rosa, per il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione dell'indagine nei confronti del Sebai, già indagato per quel fatto, poiché gli elementi a carico del predetto, pur se dotati di una certa concretezza, non avrebbero consentito di sostenere l'accusa in dibattimento. A seguito della dichiarazione autoaccusatoria del Sebai, il medesimo Pubblico Ministero provvedeva a chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Per tutti i tre procedimenti di cui sopra, i Pubblici Ministeri assegnatari

hanno avanzato richiesta di rinvio a giudizio in data 9 maggio 2007, 18 giugno 2007 e 10 ottobre 2007.

Nel corso dell'udienza davanti al GUP, svoltasi con rito abbreviato, i Pubblici Ministeri hanno concluso chiedendo l'assoluzione del Sebai per gli omicidi di Ludovico Pasqua, Montemurro Grazia e Commessatti Celestina, poiché gli elementi a sostegno dell'accusa non avevano evidenziato un complesso di acquisizione probatoria tale da giustificare la condanna dell'imputato.

Il Pubblico Ministero, invece, evidentemente ritenendo che l'autoaccusa del Sebai in relazione all'omicidio Lapiscopea valesse ad integrare il quadro giudiziario già esistente, che tuttavia all'epoca non gli aveva consentito di insistere per il rinvio a giudizio, avanzava richiesta di condanna allo stesso GUP.

Tanto premesso in relazione a tale complessa vicenda processuale e passando a rispondere al primo dei quesiti posti, posso far presente che il GUP del Tribunale di Taranto ha fornito esaustivi dati informativi in ordine ai tempi ed agli sviluppi dell'udienza preliminare, relativa al procedimento penale n. 3407/07 R. GIP, connesso a quello in cui gli eredi di Vincenzo Donvito, già condannato per taluni omicidi, hanno intrapreso giudizio di revisione.

In particolare è stato riferito che all'udienza del 4 dicembre 2007 la difesa ha chiesto un aggiornamento del processo per riunire il procedimento con altri pendenti sempre nei confronti del Sebai. All'udienza del 14 febbraio 2008 il GIP procedeva alla riunione di uno dei procedimenti in questione e la difesa insisteva per la riunione degli altri procedimenti.

La trattazione del procedimento n. 3407/07 R. GIP, a causa della legittima assenza in data 6 maggio 2008 del GIP assegnatario, in congedo ordinario, fu rinviata all'udienza del 14 ottobre 2008.

In tale udienza, riuniti tutti i procedimenti sopra indicati, assente l'imputato – detenuto per altro in località del Nord e « rinunciante » a presenziare al giudizio – la difesa, sfornita di valida procura spe-

ciale, annunciava la volontà di chiedere che la trattazione del procedimento proseguisse con le forme del giudizio abbreviato « condizionato ». L'assenza di una valida procura speciale determinava l'opportunità di rinviare a breve la trattazione per consentire alla difesa la regolarizzazione della procura e la corretta formulazione dell'annunciata istanza.

All'udienza del 28 ottobre 2008, l'istanza, così come proposta dal procuratore speciale – ancora assente l'imputato, nuovamente « rinunciante » – veniva respinta e si disponeva che la trattazione del procedimento proseguisse con le forme del giudizio abbreviato, giusta richiesta tempestivamente avanzata dal medesimo procuratore speciale. Subito dopo, la difesa manifestava l'intenzione dell'imputato di rendere interrogatorio e, conseguentemente, si disponeva un ulteriore rinvio all'udienza straordinaria, all'uopo fissata.

In data 21 novembre 2008, Sebai Ezzedine, tradotto dalla Casa circondariale in cui era detenuto, veniva interrogato nel corso dell'udienza tenutasi dalle ore 10,50, alle ore 14,25. La lunghezza dell'atto, tenuto conto della molteplicità dei fatti narrati in relazione a quattro omicidi, impediva l'immediata discussione. Va precisato, al riguardo, che tutti i soggetti processuali erano d'accordo ad acquisire preventivamente la fono trascrizione dell'udienza e il procedimento veniva quindi rinviato al 19 dicembre 2008. Svolta l'udienza del 19 dicembre 2008 in cui il Pubblico Ministero chiedeva un'integrazione probatoria, respinta dal GIP, il procedimento era rinviato a quella dell'8 gennaio 2009, nella quale il difensore del Sebai sollevava eccezione di incostituzionalità dell'articolo 52 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la facoltà e non l'obbligo del Pubblico Ministero di astenersi, avendo tutti e tre i Pubblici Ministri titolari dei procedimenti riuniti trattato in passato procedimenti relativi agli stessi fatti-reato e/o comunque procedimenti in cui il Sebai era o indagato o imputato o persona offesa.

Il GUP del Tribunale di Taranto rigettava tale eccezione, ritenuta manifesta-

mente infondata, e il procedimento in questione si concludeva, con rito abbreviato, con sentenza n. 105/09 del 13 febbraio 2009 (depositata il 16 aprile 2009), con la quale il Sebai, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Lucia Lapiscopeia, è stato condannato alla pena dell'ergastolo, mentre è stato assolto per gli omicidi di Pasqua Ludovico, Grazia Montemurro e Celestina Commessatti per non aver commesso il fatto.

Peraltro, deve al riguardo chiarirsi che il Pubblico Ministero, nel corso della discussione ha espressamente chiesto che gli atti fossero trasmessi all'Ufficio Requirente per procedere per il reato di autocalunnia nei confronti del Sebai ed il GIP ha disposto in conformità. In conseguenza di ciò, la Procura di Taranto ha quindi iscritto un procedimento penale a carico del Sebai per il delitto di cui all'articolo 369 del codice penale in ordine alle dichiarazioni da lui rese in merito agli omicidi di Ludovico Pasqua, Montemurro Grazia e Commessatti Cristina.

Deve poi evidenziarsi che l'imputato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza e gli atti sono stati trasmessi in Corte di Appello – Sezione distaccata di Taranto – il 16 settembre 2009.

Tanto chiarito, si precisa che le competenti articolazioni ministeriali non hanno riscontrato anomalie o ritardi nella trattazione dell'anzidetto procedimento a carico di Sebai Ezzedine, la cui definizione è comunque pregiudiziale rispetto al giudizio di revisione intrapreso dagli eredi di Donvito.

Con riferimento al secondo quesito, riferito all'operato della Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto, l'interrogante chiede quali siano i motivi per cui, alla luce delle dichiarazioni confessionarie rilasciate da Sebai Ezzedine Ben Mohamed non sia stata formulata, dalla Procura Generale di Taranto, istanza di revisione delle sentenze che hanno visto condannati Giuseppe Tinelli, Arcangela Tinelli e Carmina Palmisano in relazione all'omicidio di Maria Valente, per il quale era stato già condannato anche lo stesso Sebai Ezzedine Ben Mohamed.

In relazione a tale quesito si osserva come, prima della formazione di un giudicato incompatibile, è rimessa al competente Procuratore Generale la valutazione circa i presupposti di un'eventuale richiesta di revisione di una sentenza di condanna e tale valutazione, espressione dell'attività giurisdizionale, rimane estranea al sindacato disciplinare.

L'interrogante, inoltre, ha censurato l'operato della Corte di Appello di Potenza per non aver concesso, pur avendone la facoltà, la provvisoria scarcerazione di Vincenzo Faiuolo e di Giuseppe Tinelli, detenuti da oltre 11 anni, nonostante sussista il *fumus* relativo alla loro innocenza.

Su tale quesito sono stati forniti esauritivi dati informativi dal Presidente della Corte di Appello di Potenza, il quale ha trasmesso documentata nota del Presidente della Sezione penale, dalla quale è emerso che le dodici istanze di revisione proposte a seguito delle dichiarazioni autoaccusatorie di Sebai Ezzedine Ben Mohamed, sono tutte state dichiarate inammissibili con provvedimenti puntualmente motivati, tenendo anche conto dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui « la individuazione di un diverso responsabile del delitto, per il quale l'imputato venne definitivamente condannato, assume la qualità di prova nuova, legittimante la revisione del processo, laddove sia avvenuta mediante sentenza passata in giudicato, che quindi escluda la validità di quello precedentemente formatosi » (cfr. Cass. 30 giugno 2004 n. 31610).

Va precisato, inoltre, che i ricorsi proposti avverso le ordinanze emesse dalla Corte territoriale sono stati tutti rigettati dalla Corte di Cassazione.

In ordine alla medesima vicenda, sono pervenuti numerosi esposti di avvocati, fra cui quelli del difensore di Sebai Ezzedine Ben Mohamed, ma le censure mosse sono riferite all'attività giudiziaria in corso da parte dei pubblici ministeri e dei giudici delle indagini preliminari titolari dei procedimenti penali ricevuti per competenza territoriale dalla Procura di Milano e all'attività già svolta dai magistrati delle Corti di

Appello investite delle predette richieste di revisione, giudicate inammissibili.

Alla luce della complessa ricostruzione processuale sin qui operata, nonché dall'esame della voluminosa documentazione acquisita non è emerso alcun profilo suscettibile di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati che si sono occupati delle vicende processuali in argomento.

Non sussistono, infatti, i presupposti per l'adozione di iniziative di carattere ispettivo, dovendosi rilevare che è precluso sindacare in sede amministrativa il merito dei provvedimenti giurisdizionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 109/06 ed in assenza di indici rilevatori di talune delle ipotesi tipiche indicate nella medesima norma.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

**ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
DEL RELATORE**

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater.* Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. »

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, dottor Oscar Del Barba, e di rappresentanti di associazioni ambientaliste, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recanti: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »	44
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	46

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2009.

Audizione del Presidente della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, dottor Oscar Del Barba, e di rappresentanti di associazioni ambientaliste, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recanti: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze. In sostituzione del relatore, on. Biancofiore, impossibilitata ad intervenire, segnala che al parere della Commissione Bilancio sono state apposte due condizioni al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sono stati recepiti nei due emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.

Claudio D'AMICO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, invita il Governo ad intavolare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un analogo accordo per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia penale, nello spirito della risoluzione recentemente approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Al riguardo, fa presente che si sono già

verificati casi concreti che avrebbero potuto essere inquadrati in tale accordo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (C. 2696 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,

corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

3. 1. Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2010.

3. 2. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » (*Rinvio della discussione*) 47

RISOLUZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.

7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania ».

(Rinvio della discussione).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede di rinviare la discussione della risoluzione in oggetto in considerazione del fatto che il deputato Moles ha preannunciato la presentazione di un'analoga risoluzione sullo stesso argomento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare la deputata Villecco Calipari per la sua disponibilità, non essendovi obiezioni, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. C. 1658 e 1882-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) ..	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in

materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento, il quale dispone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'Accordo in oggetto, composto di un breve preambolo e di venticinque articoli, disciplina la cooperazione giudiziaria in campo civile tra i due Paesi, garantendo il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze. In particolare, si dispone che la parte richiasta abbia diritto ad ottenere il rimborso delle spese relative ai periti, agli interpreti e ai testimoni, nonché di quelle sostenute per l'esecuzione di commissioni rogatorie e per le notificazioni con osservanza di forme particolari come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso. In proposito rileva che la relazione tecnica quantifica un onere – come limite massimo di spesa – per il bilancio dello Stato, di 11.510 euro annui a decorrere dal 2009. Tali spese si riferiscono alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, relative, come espressamente rilevato dalla relazione tecnica, alle spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti. In proposito rileva la correttezza delle quantificazioni riportate dalla relazione tecnica, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri connessi alle forme di collaborazione giudiziaria in materia civile tra Italia e Moldova – di cui all'articolo 11 dell'Accordo. Ritiene comunque utile una conferma che ad ogni ulteriore spesa relativa all'esecuzione di commissioni rogatorie e a quelle relative alle notificazioni con l'osservanza di forme particolari, anch'esse menzionate dall'articolo 11 dell'Accordo, si possa far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 11.510 annui a decorrere dall'anno 2009 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al

riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame degli Atti Camera n. 2675 e n. 2718, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, stante la previsione contenuta nella relazione tecnica in base alla quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili, se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 possa essere formulata in termini di limite massimo di spesa, pur in presenza di disposizioni suscettibili di determinare diritti soggettivi non comprimibili nel suddetto limite, quali ad esempio: rimborso spese sostenute per periti, testimoni ed interpreti e gratuito patrocinio. Più in generale rileva che la previsione di una copertura finanziaria anche per l'anno 2009 risulta non necessaria in quanto l'articolo 24 dell'Accordo prevede che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. In proposito ritiene

che si potrebbe quindi posporre al 2010 la decorrenza dell'onere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Concorda con l'opportunità di modificare l'autorizzazione di spesa esprimendo l'onere in termini di stima e non di limite di spesa, inserendo conseguentemente una clausola di salvaguardia, mediante monitoraggio degli oneri e eventuale ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. Concorda anche con l'opportunità di modificare la decorrenza dell'onere ponendo la stessa a partire dall'anno 2010.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (C. 2696);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

considerato che l'Accordo, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese

successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « pari a » con le seguenti: « valutato in »;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978 »;

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2009 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2010 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, il quale,

approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato della Repubblica. In particolare, le modifiche apportate dal Senato concernono la formulazione della clausola di copertura, prevista dall'articolo 11 del disegno di legge di ratifica, che è stata integrata – a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato – al fine di rendere esplicito l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri. Nel rilevare che si tratta di una modifica di carattere formale che non reca profili problematici di carattere finanziario, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale.

C. 1658 e 1882-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente e relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge n. 1658 e n. 1882, recante modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. Segnala che tali proposte di legge, in quanto volte esclusivamente a modificare una disposizione del codice penale, non presentano profili finanziari e non sono state assegnate alla Commissione bilancio in

sede consultiva. Rileva che, conseguentemente, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea sul testo unificato, la Commissione può esprimere un nulla osta. Segnala poi che anche le proposte emendative presentate in Assemblea hanno prevalentemente contenuto ordinamentale e, pertanto, appaiono prive di effetti per la finanza pubblica. Rileva, tuttavia, l'esigenza di una valutazione sui possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.81 e 1.83, i quali prevedono la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione e di iniziative sul rispetto dei principi di eguaglianza tra gli orientamenti sessuali, rispettivamente da parte delle Autorità pubbliche e del Ministro per le pari opportunità. Analogamente, ritiene necessario che il Governo chiarisca se possano determinarsi effetti finanziari negativi in relazione all'emendamento 1.82, il quale prevede, tra l'altro, che il sistema dell'istruzione si impegni per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei valori di uguaglianza senza discriminazioni fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale. Infine, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 dispone l'approvazione, da parte del Governo, di un Piano triennale contro le discriminazioni che, tra le altre cose, deve prevedere risorse per il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazioni o di atti di violenza connessi anche all'orientamento sessuale della persona offesa, oltre che specifiche campagne di comunicazione sociale e iniziative educative nelle scuole e presso l'associazionismo giovanile, sui temi connessi alla sessualità umana. Il Piano, inoltre, deve prevedere la trasformazione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) in Agenzia nazionale contro le discriminazioni che, in autonomia dal Governo e con l'assegnazione alla stessa di adeguate risorse, diventi il soggetto che sovrintende all'attuazione del Piano nazionale. Agli oneri del presente articolo aggiuntivo si provvede a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 248 del 2006. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa non reca una quantificazione degli oneri da essa recati. Tale circostanza non consente di valutare la disponibilità delle risorse da utilizzare allo scopo nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Su tale aspetto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento, avendo carattere ordinamentale, non presenta profili finanziari. Con riferimento agli emendamenti richiamati dal relatore, osserva che gli emendamenti 1.81 e 1.83, prevedendo la promozione, da parte di soggetti pubblici, di campagne di informazione e di sensibilizzazione, nonché di iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra gli orientamenti sessuali, determina oneri non quantificati e privi di copertura ed esprime pertanto parere contrario. Segnala poi che l'emendamento 1.82 prevede che il sistema di istruzione si impegni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei valori di uguaglianza senza discriminazioni fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale. In relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, ritiene che la norma non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, considerato il suo carattere programmatico. Avverte poi che l'articolo aggiuntivo 1.01 dispone l'adozione, da parte del Governo, di un Piano triennale contro le discriminazioni che, tra l'altro, deve prevedere risorse per il contrasto alle discriminazioni e l'assistenza alle vittime di violenza. Inoltre, tale Piano deve prevedere la trasformazione dell'UNAR (ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) in Agenzia nazionale contro le discriminazioni, con l'assegnazione alla medesima di adeguate risorse. All'onere derivante dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006. Esprime parere contrario sulla proposta emendativa, in quanto l'emendamento non reca una quantifica-

zione degli oneri e quindi non consente di valutare la congruità della prevista copertura finanziaria. Inoltre, il Piano non costituisce uno strumento idoneo per la trasformazione di un Ufficio in Agenzia.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 1658-1882-A, recante disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.81 e 1.83, e sull'articolo aggiuntivo 1.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottose-

gretario di Stato per l'economia e le finanze
Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.

Atto n. 121.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ritiene opportuna una proroga del termine per l'espressione del parere, al fine di valutare gli elementi emersi nella precedente seduta ed impostare la necessaria interlocuzione con il Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, dichiara di condividere le valutazioni del deputato Alfano.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame dello schema, ritiene che debbano essere confermati i criteri utilizzati dal Governo per la ripartizione delle risorse rivenienti dall'otto per mille dell'IRPEF attribuite alla diretta gestione statale per il 2009, osservando altresì che le Camere già dispongono di tutte le informazioni necessarie per valutare le richieste di finanziamento presentate e le scelte operate dallo schema. Per quanto attiene alle valutazioni di carattere politico in ordine a tali scelte, sottolinea come si tratti di un giudizio che rientra nella esclusiva competenza della Commissione, ricordando come in passato si siano più volte evidenziate divergenze, spesso forti, tra Esecutivo e Parlamento in ordine ai criteri e alle priorità da seguire per il finanziamento dei diversi interventi. Nel rimettersi alla

valutazione della Commissione in ordine all'opportunità di una proroga del termine per l'espressione del parere, che comunque dovrà intervenire in tempi rapidi, segnala, comunque, che il Governo non può assicurare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla ripartizione delle risorse terra conto delle indicazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Massimo VANNUCCI (PD), esprimendo preoccupazione per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo con riferimento al valore del parere parlamentare, giudica opportuno richiedere alla Presidenza della Camera un rinvio del termine per l'espressione del parere. Quanto al contenuto di tale parere, ritiene del tutto inutile l'espressione di un parere contrario sullo schema, in quanto l'esperienza degli anni passati ha dimostrato in modo chiarissimo come il Governo, anche in presenza di una valutazione parlamentare di segno critico, ha comunque proceduto all'adozione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille secondo i criteri già individuati.

Ribadisce, quindi, l'esigenza, già evidenziata nella passata seduta, di approvare un parere che consenta di superare i difetti dell'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, fissando precisi criteri per la ripartizione delle risorse rivenienti dall'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale. In questa ottica, sottolinea, in particolare, la necessità di garantire una equilibrata ripartizione delle risorse tra le diverse finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e di assicurare il pieno rispetto delle scelte operate dai contribuenti in ordine alla destinazione di tali risorse allo Stato. A tale riguardo, nel sottolineare come la quota effettivamente ripartita sia pari a soli 43 milioni di euro, a fronte degli oltre 130 milioni di euro corrispondenti alle scelte espresse in sede di dichiarazione dei redditi, osserva che la scelta di attribuire le risorse dell'otto per mille allo Stato è da considerarsi alterna-

tiva rispetto all'attribuzione di tali risorse alla Chiesa cattolica, che sulla base delle scelte espresse dai contribuenti già benefica di oltre 900 milioni di euro. Ritiene, pertanto, assolutamente inappropriata la scelta operata dallo schema in esame, che destina una ingente quota delle risorse destinate alla conservazione dei beni culturali ad enti ecclesiastici e parrocchie, finanziando un solo intervento proposto da un ente locale. In ogni caso, anche con riferimento agli interventi destinati ad enti ecclesiastici, rileva la sussistenza di rilevanti carenze istruttorie, segnalando come una parrocchia in provincia di Pesaro e Urbino abbia richiesto il finanziamento di due interventi e sia stata ammessa alla ripartizione delle risorse per il progetto che essa stessa giudica meno urgente.

Alla luce di queste considerazioni, ribadisce l'esigenza di richiedere un rinvio del termine per l'espressione del parere, al fine di fissare precisi criteri per la ripartizione delle risorse disponibili.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che il suo gruppo ritiene indispensabile un diverso equilibrio tra gli interventi ammissibili al finanziamento a valere sulla quota statale dell'otto per mille. Ciò è vero ad esempio per le calamità naturali per le quali è necessario un maggiore equilibrio, non assumendo come unico criterio quello del numero dei morti, ritenendo preferibile, ai fini del presente provvedimento, prendere in considerazione le stime dei danni effettuate. Dichiarò poi di condividere le valutazioni del collega Vannucci in ordine alla necessità di una più equa distribuzione per quel che concerne gli interventi in materia di beni culturali, con riferimento alla quale risulta non corretto che oltre il 90 per cento dei finanziamenti vada a diocesi cattoliche, che già peraltro beneficiano di una quota dell'otto per mille. Annuncia pertanto la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP), concorda con il collega Vannucci sull'opportunità di rivedere i criteri seguiti per la ripartizione

delle risorse dell'otto per mille, osservando come si evidenzia una grave disparità di trattamento a danno dei territori del Nord, dal momento che la stragrande maggioranza delle risorse è destinata ad interventi da realizzare nell'Italia meridionale. Condivide, inoltre, il giudizio del collega Vannucci in ordine all'esigenza di non dare sempre e comunque prevalenza a progetti presentati da enti ecclesiastici, tenuto conto del fatto che numerose istanze sono state presentate da amministrazioni comunali, che nelle attuali condizioni di finanza pubblica hanno particolare necessità di risorse finanziarie. Ricordando il proprio precedente intervento, ricorda come fino ad ora per gli interventi necessari a far fronte alle gravi conseguenze del tornado che nel mese di giugno si è abbattuto sulla frazione di Vallà del comune di Riese Pio X siano stati stanziati fondi assolutamente insufficienti. I danni che si sono registrati ammontano, infatti, a circa 34 milioni di euro ed è urgente assicurare risorse per finanziare gli interventi di ricostruzione, che comunque non potranno beneficiare delle risorse di cui allo schema in esame, in quanto la calamità si è verificata dopo il termine per la presentazione delle istanze. Conclusivamente, sottolinea l'opportunità di procedere sin d'ora all'espressione del parere sullo schema in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ribadisce l'opportunità di una proroga del termine per l'espressione del parere e invita la Commissione a deliberare in tal senso. Se tale proposta verrà respinta, ritiene, considerato che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata di oggi, che la Commissione debba essere nuovamente convocata in data odierna per procedere alla votazione della proposta di parere, che, nelle more della sospensione dei lavori della Commissione, si impegna a predisporre.

Massimo BITONCI (LNP), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, ritiene sia possibile chiedere una proroga del termine per l'espressione del parere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, osserva come la situazione sia sostanzialmente definita, in quanto il rappresentante del Governo ed il relatore hanno chiarito quali siano le possibili alternative in ordine al seguito dell'esame dello schema. Ritiene, pertanto, che, ove la Commissione consenta, vi siano le condizioni per richiedere al Presidente della Camera di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

La Commissione, all'unanimità, consente.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.25.

**Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato e C. 659.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (Pdl) rileva preliminarmente l'importanza del provvedimento che, nonostante la forte caratura tecnica, riveste un'evidente rilevanza politica, destinato com'è a ridefinire i rapporti tra Parlamento e Governo, da un lato, e tra Stato, Regioni ed Enti locali, dall'altro, in materia di finanza pubblica. Il tema politicamente cruciale sottostante al disegno di legge è quello del coordinamento della finanza pubblica, oggetto di una

puntuale disciplina di livello costituzionale, che riflette l'ispirazione di carattere federalista del titolo V della Carta costituzionale. La riforma dell'attuale disciplina in materia di contabilità e di finanza pubblica deve misurarsi con due fenomeni di carattere istituzionale che negli anni recenti hanno manifestato tutta la loro carica innovatrice: gli sviluppi dell'unione europea e, in particolare, dell'unione monetaria e l'attuazione del federalismo e, in particolare, del federalismo fiscale. Il livello statutale si colloca quindi su un piano intermedio e deve manifestare un'attitudine al coordinamento sia verso l'esterno, l'Unione europea, che verso l'interno, gli enti territoriali. Nell'ambito di tali dinamiche può e deve svolgere un ruolo il Parlamento, quale luogo di sintesi e di mediazione degli interessi in gioco. Se questo è lo scenario nel quale si colloca la riforma al nostro esame, è evidente la necessità di superare l'ordinaria dialettica tra maggioranza e opposizione, come dimostrano del resto le prese di posizione di carattere trasversale emerse nel corso della discussione in Commissione. Anche il Governo, a suo avviso, nel prosieguo dell'esame dovrà fornire un contributo affinché il contenuto definitivo del provvedimento risulti ampiamente condiviso dalle diverse componenti politiche rappresentate in Commissione. Richiamando poi le importanti questioni già emerse nel corso del dibattito, come quella dell'introduzione del bilancio di cassa, potenzialmente idonea a rendere più trasparente la gestione dei conti pubblici e, al contempo, a responsabilizzare la dirigenza consentendo di valutarne i risultati conseguiti in termini di gestione della cosa pubblica, si sofferma su uno specifico aspetto, vale a dire l'esigenza di garantire un corretto coordinamento temporale tra i bilanci dello Stato e quelli degli enti decentrati. Quest'ultima può sembrare un'istanza minimale, ma rappresenta a ben vedere la ricondizione per poter realizzare un sistema coerente ed efficiente nel quale tutti i soggetti coinvolti concorrono al perseguimento di obiettivi predefiniti e condivisi. Sul piano operativo ciò significa, in ipotesi,

che se il bilancio degli enti locali deve essere approvato entro il 31 dicembre, occorre, a livello centrale, che il quadro di finanza pubblica sia già definito il 31 ottobre. Sottolinea a riguardo che la certezza delle risorse a disposizione delle amministrazioni decentrate è più importante del loro *quantum*. In alternativa, si dovrebbe pensare ad una più netta separazione tra legislazione statale e legislazione degli enti decentrati, e tra le risorse dei diversi livelli di governo, scelta che riterrebbe peraltro rischiosa e controindicata per una molteplicità di ragioni. In proposito, osserva come anche la legge sul federalismo fiscale, dalla quale non è possibile prescindere, non privilegi in realtà la separazione tra finanza dello Stato e finanza degli enti territoriali, bensì un forte coordinamento tra i diversi ambiti istituzionali, con il coinvolgimento tempestivo di tutti i livelli di governo nelle procedure di bilancio. Al contempo, non vi è dubbio che le procedure connesse alla finanza pubblica debbano sfociare, in tempi certi e predeterminati, in decisioni che garantiscano l'integrità dei conti pubblici in coerenza con i vincoli europei. Un ruolo adeguato, come ha accennato, dovrà essere in questo quadro riservato al Parlamento, prevedendo interventi puntuali delle Camere nella fase dell'impostazione, della decisione e della verifica degli effetti della manovra di finanza pubblica.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva, preliminarmente, che una riforma strutturale degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e degli strumenti di governo dei conti pubblici si rendeva necessaria, soprattutto dopo che questo tema era stato affrontato senza esito già nella XV legislatura. La legge n. 468 del 1978 non poteva, infatti, più sostenere la gestione dei conti pubblici, alla luce dell'esigenza di tenere conto dell'introduzione della moneta unica europea e della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si tratta di due eventi epocali, che hanno profondamente trasformato il ruolo dello Stato e del Parlamento, come evidenziato anche nell'intervento

della collega Lanzillotta. La devoluzione verso l'alto, in favore dell'Unione europea, e verso il basso, in favore delle regioni e gli enti locali, impone di affinare gli strumenti di controllo della finanza pubblica per tener conto dell'esigenza di rispettare il Patto di stabilità e crescita e di definire in forma condivisa i contenuti del Patto di stabilità interno. In questo contesto, osserva che la riforma, pure se attesa ormai da tanto tempo, interviene al momento giusto, in quanto il legislatore può tenere conto delle disposizioni di attuazione del federalismo fiscale contenute nella legge n. 42 del 2009.

Quanto all'incidenza della riforma sull'assetto della forma di governo, giudica in parte pretestuosa la polemica sul ruolo del Parlamento, che verrebbe ridimensionato rispetto a quello del Governo, in quanto il maggior ruolo riconosciuto all'Esecutivo è da porre in relazione alle nuove esigenze di governo dell'economia e della finanza pubblica in relazione ai tempi di decisione che la globalizzazione impone. Osserva, peraltro, che da ormai cinque anni la sessione di bilancio è preceduta da una manovra « estiva » di adeguamento delle entrate e delle spese in rapporto allo scostamento dei conti pubblici dagli obiettivi finanziari definiti dagli strumenti di programmazione dell'anno precedente. Il decreto-legge n. 112 del 2008 è, a suo avviso, l'esempio più eloquente di questo genere di manovra « estiva », sia per la profondità, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, della manipolazione dei conti, sia per l'ampiezza temporale. Giudica particolarmente significative, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge in materia di rimodulazioni di spesa e di tagli lineari alle dotazioni di bilancio nell'arco del triennio. Non di meno aveva fatto il Governo Prodi con i due decreti-legge Bersani-Visco del 2006 e 2007, introducendo una timida modifica anticipatrice dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si riferisce, in particolare, al famoso comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che introduceva elementi di flessibilità nella gestione del bilancio, facendosi

carico di un'esigenza di efficacia nella gestione dei conti pubblici da più parti condivisa. L'esame di tali disposizioni è, a suo avviso, emblematico, in quanto dimostra che due maggioranze di segno opposto abbiano avvertito l'esigenza di un superamento della legge n. 468 del 1978. Giudica, inoltre, che il voto pressoché unanime del Senato sulla proposta di legge oggi in esame possa aiutare questo ramo del Parlamento a meglio puntualizzare alcuni aspetti di singoli istituti, anche alla luce del quanto evidenziato dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Camera.

Su un piano generale, osserva che l'impianto generale della riforma è nel suo complesso condivisibile, così come valuta condivisibile l'auspicio del relatore di completare l'iter del provvedimento entro il corrente anno, al fine di affrontare il ciclo della programmazione economica e finanziaria del 2010 con i nuovi strumenti di controllo e gestione della finanza pubblica.

Prima di soffermarsi su alcuni specifici aspetti della proposta di legge di riforma della contabilità pubblica, dichiara di condividere i due fondamentali pilastri dell'impianto normativo, vale a dire la salvaguardia dell'articolo 81 della Costituzione, che garantisce il « diritto al bilancio » del Parlamento, riconfermandone la centralità nell'impianto repubblicano, ed il rafforzamento dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento nei confronti del Governo, al fine di gestire le grandezze macroeconomiche dei conti pubblici nella fase ascendente verso l'Europa e nella fase discendente verso il sistema delle autonomie.

Per quanto attiene ai principali profili critici della proposta di legge in esame, segnala in primo luogo l'esigenza di intervenire sulla disciplina in materia di armonizzazione della classificazione dei bilanci pubblici e dei principi contabili di rilevazione contenuta nel Titolo I della proposta. A tale riguardo, giudica significativa la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti in ordine alla complessità della armonizzazione contabile tra i diversi livelli decisionali, soprattutto nel mo-

mento in cui tale raccordo si esplica con l'esercizio di deleghe legislative. In tale ottica sarebbe, a suo avviso, opportuno prevedere norme di raccordo con l'attività di controllo svolta dalla Corte, anche avvalendosi dell'esperienza maturata nell'ambito dell'esame che questa compie sui bilanci sia a livello centrale che su base territoriale.

Esaminando nel dettaglio le procedure di attuazione della delega di cui all'articolo 2, rileva come il comma 4 di tale articolo, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo, si limita a sottoporre gli schemi di decreto legislativi alla Conferenza unificata, al fine del raggiungimento dell'intesa, secondo la procedura di approvazione propria dei provvedimenti d'interesse territoriale. Tale semplificazione dell'iter di esercizio della delega stride con la diversa procedura stabilita dalla legge n. 42 del 2009, che prevede il raccordo tra Corte dei Conti e Commissione paritetica per il federalismo fiscale, che ha il compito di acquisire ed elaborare elementi informativi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi previsti da tale provvedimento. Lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha osservato che l'articolo 2, comma 2 della legge n. 42 stabilisce un'apposita delega da attuare entro dodici mesi, nella quale si definiscono i principi a cui gli enti territoriali devono ispirarsi nella definizione dei propri sistemi contabili. Alla luce di tali considerazioni, giudica un'esigenza imprescindibile il raccordo tra la delega prevista dalla legge n. 42 e la proposta di legge in esame, rilevando come si renda necessaria una codificazione attuativa uniforme dei sistemi contabili degli enti territoriali. Tale raccordo richiede, a suo avviso, una condivisione con gli enti territoriali, che non possono limitarsi a rendere un parere, e l'elaborazione di principi definiti dal basso, con il coinvolgimento degli enti territoriali e con un presidio tecnico di controllo che può essere dato dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di monitoraggio dei conti pubblici contenute nell'articolo 14, condivide il sug-

gerimento della Banca d'Italia di assicurare una più stretta relazione tra la nuova banca dati e il SIOPE, attraverso una integrazione del successivo articolo 15.

Una diversa valutazione si impone, invece, con riferimento all'articolo 43, comma 1, lettera l), del provvedimento che prevede l'introduzione, in via sperimentale, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale. Ritiene, infatti, che tale introduzione, in assenza di una contabilità economico-patrimoniale, possa rivelarsi assai aleatoria, in quanto si rischia di ottenere risultati assolutamente non verificabili. In questa ottica, giudica, anche alla luce dell'insoddisfacente esperienza maturata in sede di applicazione del decreto legislativo n. 279 del 1997, che ha introdotto forme di contabilità analitica per centri di costo, ritiene che la riforma debba essere coordinata con le disposizioni in materia di valutazione dei risultati della dirigenza pubblica contenute nella legge n. 15 del 2009 di riforma della pubblica amministrazione. In ogni caso, qualora siano introdotti schemi di contabilità economico-patrimoniale, occorrerebbe seguire le indicazioni dell'ISTAT, che suggerisce una integrazione della norma affinché vi sia un raccordo analitico ed esplicito con la contabilità finanziaria. Non va, inoltre, sottaciuta l'osservazione del professor Brancasi sulla necessità di un glossario di contabilità univoco per tutti i comparti. Vi è, infatti, la necessità di intendere nello stesso modo definizioni tecniche, come quelle di impegno, accertamento, competenza, ad esempio adottando per le regioni e gli enti locali la definizione utilizzata a livello statale. In ogni caso, ritiene che questa problematica possa essere affrontata in sede tecnica mettendo a confronto l'esperienza del piano dei conti dello Stato e quello adottato dalle autonomie territoriali, in particolar modo delle regioni.

Contro l'imposizione di uno schema autoritativo in materia da parte dello Stato per gli enti territoriali, si è espresso anche il professor Manin Carabba, ricordando che tale procedura è preclusa anche dall'articolo 117 della Costituzione, che, al

terzo comma, indica la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

In ogni caso, ravvisa l'esigenza di assicurare un adeguato raccordo tra le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di Governo contenute nella proposta in esame e le disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. In tale contesto, l'attenuazione dell'autonomia degli enti territoriali è ancora più evidente e impone, pertanto, una riflessione sul ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione delle decisioni di finanza pubblica. L'articolo 10, comma 4, prevede, infatti, un semplice parere sulle linee guida per la ripartizione di quote degli obiettivi di finanza pubblica, che per di più interviene il 15 luglio, quando ancora la Decisione di finanza pubblica non c'è. Tale previsione è ancora più stridente se si confronta la disposizione con l'articolo 5 della legge n. 42, che affida alla costituzione Conferenza permanente per il coordinamento di finanza pubblica, di cui sono parte effettiva anche i rappresentanti delle autonomie, il compito di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per il comparto in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento.

In sostanza, per la definizione degli stessi obiettivi di finanza pubblica, nella proposta in esame si prevede un semplice parere, mentre nella legge di attuazione del federalismo fiscale si prevede un concorso attivo all'individuazione degli obiettivi. Vi è, quindi, l'esigenza di fare riferimento al testo più aperto alle autonomie territoriali, e quindi all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009. Se è vero — come sostiene il Ragioniere generale dello Stato — che nella proposta di legge di riforma si parla solo di principi e criteri, mentre nella legge n. 42 si prevede la definizione di sistemi contabili, allora il principio di « concorrenza » tra Stato e regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica è stato ignorato nella legge n. 42 del 2009, cioè proprio nella legge che do-

vrebbe garantire l'autonomia fiscale degli enti territoriali. Comunque si legga questa vicenda, giudica necessario recuperare uno schema comune tra la proposta di legge di riforma per assorbire anche la legge delega di cui all'articolo 5 della legge n. 42.

Con riferimento alle regole e gli strumenti per il Governo della finanza pubblica, rileva che la proposta di legge di riforma prevede la soppressione dell'attuale obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente nell'ambito della legge finanziaria. Ritene, che tale scelta, come sottolineato anche dalla Corte dei conti, non sia condivisibile perché il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione esclude dall'obbligo di copertura la sola legge di bilancio, in quanto con essa non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese. Sul punto, inoltre, dichiara di condividere il ragionamento sui « tetti di spesa » fatto dalla collega Lanzillotta, in ragione dell'esigenza di tutelare i diritti soggettivi sottostanti alle norme di spesa, che ne risulterebbero pregiudicati. Sul tema della copertura finanziaria, non va trascurato inoltre il suggerimento di un'interpretazione estensiva e vincolante dell'obbligo di copertura riferito anche al saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, modificando opportunamente l'articolo 18 della proposta.

Per quanto attiene al passaggio alla redazione del bilancio dello Stato secondo il criterio di cassa, osserva che la contabilità di cassa significa l'integrale adozione del sistema europeo dei conti, il cosiddetto SEC 95, rilevando che, in assenza di una contabilità economica, vi sono serie difficoltà gestionali. Tale tipo di contabilità viene prescritto all'articolo 43, comma 2, lettera l), a soli fini conoscitivi, con separata evidenziazione delle risultanze gestionali. Al riguardo, ritiene opportuno valutare attentamente se un anno per l'adozione dei decreti delegati e tre anni di regime transitorio siano sufficienti per una « rivoluzione » dei conti pubblici. Come ha osservato il Ragioniere generale dello Stato, l'adozione del criterio di cassa per i bilanci dovrebbe estendersi anche ai

bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. Ciò richiede, a suo giudizio, un periodo di sperimentazione lungo e complicato, per il quale tre anni potrebbero rivelarsi insufficienti. La questione, però, non è solo temporale. Come ha rilevato l'ISTAT, la contabilità di cassa privilegia l'aspetto gestionale e dei risultati e ciò può favorire comportamenti opportunistici e momentanei. Potrebbero verificarsi, inoltre, debiti impliciti per effetti indesiderati negli esercizi futuri. Con l'adozione del bilancio per sola cassa si rischia, in sostanza, di compromettere la veridicità dei bilanci quali strumenti di programmazione. Si tratta, quindi, di tenere legati i due schemi contabili della competenza e della cassa, al fine di verificare il momento gestionale e dell'efficacia della spesa rispetto a quello della programmazione. Nonostante l'ISAE abbia espresso perplessità sulla contabilità di cassa, osserva che complessivamente i giudizi delle audizioni sono favorevoli a tale schema contabile, pur richiedendo ogni opportuna cautela e verifica.

Si tratta di seguire alcuni suggerimenti del Consigliere De Ioanna, in un quadro di mitigazione come quello proposto dal professor Brancasi, che suggerisce di adottare per tutti gli enti pubblici la nozione di competenza già prevista dalla legislazione regionale, che « schiaccia » la competenza sulla cassa, assumendo gli elementi virtuosi dei due schemi contabili.

In conclusione, rileva come la riforma della legislazione di contabilità impone una modifica dei regolamenti parlamentari. Sul punto, dichiara di condividere la proposta del presidente Giorgetti che, se ha inteso bene, propone di stralciare da una rivisitazione complessiva degli stessi regolamenti la parte relativa al ciclo della programmazione finanziaria. Si tratta di un secondo tempo della riforma che dovrà essere affrontato quasi contestualmente al primo e, comunque, non oltre il primo trimestre dell'anno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento,

chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono replicare.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, chiede un rinvio al fine di poter valutare gli interventi svolti dai colleghi in sede di esame preliminare ai fini della predisposizione della replica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si riserva di replicare, in coerenza con la prassi, al termine della replica del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se il termine per la presentazione degli emendamenti sia confermata per venerdì 16 ottobre alle ore 10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che allo stato l'individuazione del

termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di venerdì 16 è obbligato al fine di consentire alla Commissione una settimana di votazioni, essendo previsto l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea per lunedì 26 ottobre. Si impegna comunque a verificare con la Presidenza della Camera la praticabilità di un rinvio della discussione in Assemblea. In tal caso, si potrebbe anche accedere alla richiesta di un breve differimento del termine di presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata domani per lo svolgimento delle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile. C. 2696 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 61
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati. C. 2721 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

SEDE REFERENTE:

- Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978*) 68

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Sulla programmazione dei lavori della Commissione 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sul credito al consumo (*Deliberazione di variazioni del programma*) .. 73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.

C. 2696 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2696, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova per l'assistenza giudiziaria, fatto a Roma nel 2006.

Al riguardo si ricorda preliminarmente che nel corso della precedente Legislatura il Governo aveva presentato alle Camere il disegno di legge C. 3095, di ratifica dell'Accordo, sul quale la Commissione Finanze aveva espresso parere favorevole, il cui *iter* parlamentare non si era tuttavia concluso a causa dello scioglimento anticipato delle camere.

Passando al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 25 articoli, ha lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due Paesi, e si è reso necessario per il grande sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che si sono instaurati dopo l'acquisizione dell'indipendenza da parte della *ex* Repubblica sovietica.

L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.

L'articolo 2 prevede che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie. Ai sensi dell'articolo 3, ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, in base al quale i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ogni fase della procedura. Qualora tali agevolazioni siano subordinate alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, fanno fede le certificazioni in merito rilasciate dall'autorità competente dello Stato di residenza o di domicilio, ovvero, le certificazioni rilasciate dall'autorità competente dello Stato di cui il richiedente è cittadino.

In particolare la disposizione prevede l'esenzione dalle tasse e spese di giustizia: ciò comporta, sul piano dell'ordinamento tributario italiano, l'applicazione, alle condizioni e nelle misure già previste dalla disciplina nazionale, dell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i cittadini della Moldova e le persone giuridiche che hanno sede in tale Stato.

L'articolo 5 specifica che le disposizioni dell'Accordo, oltre che alle persone fisiche,

si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti.

In base all'articolo 6, le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni, contemplate dall'Accordo, sono esenti da qualunque forma di legalizzazione.

Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne la cooperazione giudiziaria, la quale comprende, ai sensi dell'articolo 7, la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile.

Secondo l'articolo 10, le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in inglese o in francese).

In base all'articolo 9, le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'Accordo.

In tale ambito l'articolo 8 prevede che la Parte richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico, ed ha diritto, in base all'articolo 11, al rimborso delle spese sostenute in relazione all'utilizzazione di periti e traduttori, nonché all'audizione di testimoni.

Per quanto concerne l'assistenza legale, essa si esplicherà, ai sensi dell'articolo 12, mediante commissioni rogatorie, consistenti sostanzialmente in domande o altri atti che l'autorità competente di una Parte può richiedere all'autorità competente dell'altra Parte di compiere.

Le commissioni rogatorie, così come le notifiche di atti, possono essere eseguite, in base all'articolo 15, anche tramite le missioni diplomatiche o gli uffici consolari: la relativa istanza contiene, tra l'altro, indicazioni circa l'autorità richiedente e,

ove possibile, quella richiesta, nonché il procedimento per il quale è domandata e l'identità delle persone da ascoltare.

L'articolo 13 specifica che l'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà – con indicazione delle motivazioni – alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti.

L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità da misure coercitive delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né perseguite o imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.

Il Titolo III (articoli da 17 a 22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.

Ai sensi dell'articolo 17, ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e le sentenze penali, limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni. Il medesimo articolo stabilisce condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tanto meno de-

vono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.

In tale contesto l'articolo 18 stabilisce i criteri per la definizione dell'autorità giudiziaria competente, l'articolo 19 prevede il riconoscimento e l'esecutività delle transazioni concluse sul territorio di una delle Parti anche nel territorio dell'altra Parte, mentre gli articoli 20, 21 e 22 regolano il procedimento di riconoscimento delle sentenze e transazioni ed i documenti necessari a tal fine.

Il Titolo IV (articoli da 23 a 25) contiene le disposizioni finali.

In base all'articolo 23 le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica. Ai sensi dell'articolo 24 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo, che, secondo l'articolo 25 ha durata illimitata, salva denuncia scritta, con la quale una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.

Dal momento che il provvedimento non contiene profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica costituisca un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, l'Accordo prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della Comunità europea nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene una clausola generale in forza della quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi «eque e pari opportunità di competere» nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame.

L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli ameri-

cani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione a cittadini di Stati o a Stati che siano Parti contraenti l'Accordo, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei, contenute rispettivamente dagli articoli 8 e 9 dell'Accordo.

L'articolo 5 regola i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 8 e 9 dell'Accordo in esame. Le misure previste dall'articolo 5 possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni.

L'articolo 6 stabilisce che, nell'assumere decisioni in materia di proprietà, investimenti e controllo societario, le Parti applicheranno le disposizioni contenute nell'Allegato 4 dell'Accordo, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo stesso.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.

Particolarmente rilevanti, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, risultano gli obblighi di rispetto della normativa sullo sdoganamento ed in materia doganale.

In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.

L'articolo 9 riguarda la protezione della sicurezza aerea da atti di interferenza illecita. In particolare il comma 1, richiama una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre i commi da 2 a 11 riguardano la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In primo luogo, le Parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegata alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Le Parti dispongono inoltre, ai sensi del comma 4, che nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia, prevedendo altresì, in base al comma 6, la possibilità che ciascuna Parte assuma misure di emergenza a fronte di una specifica minaccia.

Ai sensi del comma 10, in difetto di osservanza delle previsioni dell'articolo 9, una Parte può chiedere immediate consultazioni con l'omologa autorità dell'altra Parte, ma se entro 15 giorni non si perviene a un accordo soddisfacente la Parte richiedente può adottare misure anche estreme, come la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dei permessi tecnici per i vettori aerei dell'altra Parte. Ciò non

esclude peraltro la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e di urgenza anche prima della scadenza del termine di 15 giorni. I commi 9 e 11 sanciscono altresì il principio della collaborazione tra le Parti nell'adozione e attuazione delle misure di sicurezza.

L'articolo 10 prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile. Le compagnie possono inoltre pagare in valuta locale le spese effettuate nel territorio dell'altra Parte, ovvero pagare in moneta liberalmente convertibile, nel rispetto della normativa valutaria vigente nel territorio dell'altra Parte.

In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 5, ai sensi del quale è altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della domanda di rimessa.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche l'articolo 11, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analoghe alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

In particolare si prevede che, su base di reciprocità, siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla

proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi e daziarie carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo e pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei e per la manutenzione degli aeromobili, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.

Inoltre si prevede che una Parte chieda assistenza all'altra per conto delle proprie compagnie aeree, per ottenere esenzioni da tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni sopra indicati.

La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo.

Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE. Infine, le Parti si comunicano vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali ai sensi del presente Accordo.

L'articolo 14 disciplina la materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, tra i quali segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, oltre alle iniezioni di capitale, le sovvenzioni, i contributi, le garanzie, l'assetto azionario, gli sgravi o le esenzioni fiscali, che, come le altre misure di aiuto pubblico, in linea generale sono esclusi in quanto distorsivi della concorrenza e dannosi per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune.

Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo

inoltre investire della questione il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'Accordo.

Gli articoli 15 e 16 sottolineano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente — ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) —, della tutela dei consumatori.

L'articolo 17 affronta invece il tema dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione, per i quali è esplicitamente stabilita l'uguaglianza dei requisiti richiesti a tutti agli operatori e proprietari dei sistemi, indipendentemente dal fatto che essi operino nel territorio dell'una o dell'altra Parte.

L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui deliberazioni avverranno per *consensus*. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 è invece dedicato alla risoluzione delle controversie, che *in primis* vanno sottoposte al comitato misto di cui all'articolo 18: in mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale. Se tuttavia il conseguente lodo non dovesse essere applicato dalla Parte cui è stata attribuita la responsabilità di una violazione, l'altra Parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili scaturiti dall'Accordo. È comunque fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare adeguate misure conformi al diritto internazionale.

In materia di concorrenza l'articolo 20 enuncia alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto, rinviando per gli aspetti di dettaglio alle previsioni dell'Allegato 2.

L'articolo 21 tratta dei negoziati cosiddetti « di seconda fase »: è infatti previsto che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del

trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio. Entro 18 mesi dall'avvio dei negoziati viene avviata una valutazione del loro andamento, e se nei successivi 12 mesi non si giungesse a concludere un Accordo di seconda fase, ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere da quel momento uno o più diritti indicati nell'Accordo.

L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati Uniti, e dispone che l'Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva, rispettivamente, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future decisioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno alla partecipazione futura delle Parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo: in tal caso, tuttavia, le Parti interessate consultano il comitato misto in vista di eventuali necessari adattamenti dell'Accordo.

Gli articoli da 23 a 26 contengono le consuete clausole finali: in particolare, si prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo, mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato 1 elenca in primo luogo, nella sezione 1, gli accordi bilaterali tra Stati membri della Comunità europea e Stati Uniti sospesi e sostituiti

dall'Accordo, con le eccezioni indicate nella sezione 2. Le sezioni 3 e 4 stabiliscono invece alcune deroghe all'Accordo relativamente, rispettivamente, ai servizi di trasporto « tutto-merci » ed ai trasporti aerei effettuati tra l'Irlanda e gli USA.

L'Allegato 2 regola la cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, finalizzata alla comprensione reciproca di norme, prassi e procedure in materia, ridurre l'eventualità di conflitti e di promuovere la compatibilità tra gli orientamenti normativi delle Parti.

Nell'ambito di tale cooperazione si terranno riunioni e consultazioni tra le Parti, le quali procederanno sollecitamente a notificarsi questioni, procedimenti e informazioni suscettibili di influenza significativa sugli interessi dell'altra Parte. L'utilizzo e la diffusione delle informazioni fornite nell'ambito della cooperazione in materia di concorrenza sono subordinati, così come la stessa concreta attuazione della cooperazione, al rispetto delle leggi vigenti nel territorio della Parte inviante, alla quale spetta altresì il diritto che dette informazioni non vengano comunicate a terzi senza il proprio consenso, né utilizzate per scopi diversi da quelli originariamente previsti.

L'Allegato 3 riguarda i trasporti aerei, merci e passeggeri, effettuati da compagnie aeree comunitarie, ottenuti o finanziati dal Governo USA.

L'Allegato 4, richiamato dall'articolo 6 dell'Accordo, contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Inoltre, si dispone in ordine all'eventuale proprietà e controllo di compagnie aeree di Paesi terzi da parte di cittadini di una delle Parti.

L'Allegato 5 contiene norme in materia di accordi di affiliazione commerciale e di impiego del marchio conclusi tra le compagnie aeree, anche a prescindere dalla stipula di accordi di condivisione dei codici (cosiddetto « *code sharing* »). Tali ac-

cordi di affiliazione non sono preclusi, ma sono comunque condizionati al rispetto della normativa in materia di controllo e della regolamentazione in vigore, fatta salva la sussistenza della compagnia aerea « affiliata » al di fuori dell'accordo ed escludendo le operazioni di cabotaggio da parte di compagnie aeree straniere.

Dal momento che il provvedimento non contiene profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.45.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione del testo base — Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte in Comitato ristretto, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1807 De Micheli.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al relatore di chiarire le motivazioni che l'hanno indotto a proporre l'adozione come testo base della proposta di legge C. 1807, rilevando come la proposta di legge C. 599, a firma dell'onorevole Caparini, opportunamente volta ad introdurre un'aliquota del 23 per cento, nonché, con esclusivo riferimento ai contratti di locazione cosiddetti concordati, aliquote differenziate crescenti in base al numero degli immobili locati, rechi una più compiuta disciplina della materia.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, pur riconoscendo come tutte le proposte di legge in esame appaiano meritevoli di attenzione, in quanto finalizzate a calmierare il mercato delle locazioni, nonché a favorire l'emersione di quei contratti di locazione che attualmente sfuggono alla tassazione, chiarisce che l'ipotesi di adottare come testo base la proposta di legge C. 1807 è fondata esclusivamente su considerazioni di carattere economico-finanziario, in quanto tale proposta circoscrive l'ambito di applicazione dell'aliquota unica ai soli contatti di locazione relativi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati secondo il cosiddetto « canale concordato », riducendo pertanto gli effetti di minor gettito derivanti da tale nuovo regime.

Sotto tale profilo, ritiene infatti preferibile predisporre una disciplina che non comporti eccessivi oneri e che, pertanto, risulti compatibile con l'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici, rilevando peraltro come ciò non impedisca di prevedere, dopo un congruo periodo di sperimentazione delle innovazioni introdotte nell'ordinamento, l'estensione dell'applicazione del nuovo regime tributario a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo.

In tale contesto reputa altresì opportuno che, una volta adottato il testo base, la Commissione chieda al Governo di predisporre su di esso una relazione tecnica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, giudica condivisibile la proposta formulata dal

relatore, rilevando come l'estensione dell'imposta unica agevolata a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo comporterebbe, secondo valutazioni ufficiali, un onere per l'Erario pari a circa 1,5 miliardi di euro.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807 De Micheli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, adottata dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, adottata dalla Commissione come testo base, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di martedì 6 ottobre 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti i seguenti

programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009.

Ottobre.

Sede referente:

C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta: Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Rel. Fluvi).

Sede consultiva:

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Alla V Commissione: C. 2555: Legge di contabilità e finanza pubblica.

Atti di indirizzo:

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitiva:

Indagine sul credito al consumo: Audizioni.

Audizione di parlamentari italiani della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sulla vigilanza finanziaria europea.

Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.

Novembre

Sede referente:

C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di

prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo.

C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

Sede consultiva:

Alla V Commissione:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

(Esame congiunto).

Alle Commissioni II e X: C. 1741: Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.

Alla I Commissione: C. 457 ed abbinate: Modifiche alla legge n. 91 del 1992 recante nuove norme sulla cittadinanza.

Alla XII Commissione: C. 2350 ed abbinate: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (*subordinatamente all'effettiva trasmissione*).

Schema di decreto ministeriale sulle lotterie 2010 (*subordinatamente all'effettiva trasmissione*)

Atti di indirizzo:

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:

Indagine sul credito al consumo: Audizioni e discussione del documento conclusivo.

Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.

Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle famiglie ed alle imprese.

Audizioni sulle problematiche concernenti il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

Incontri:

Incontri con deputati di parlamenti esteri sulle tematiche relative all'armonizzazione delle aliquote IVA ridotte.

Dicembre

Sede referente:

C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo.

C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

Atti di indirizzo:

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:

Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.

Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie.

Audizioni sulle problematiche concernenti il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

Nel programma dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione

di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE PER IL PERIODO
12 – 30 OTTOBRE 2009

Martedì 13 ottobre 2009.

Ore 12.30

Sede consultiva:

Alla III Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Esame C. 2696 Governo – Rel. Fontana).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati (Esame C. 2721 Governo, approvato dal Senato – Rel. Berardi).

Al termine

Sede referente:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Seguito esame C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocetta – Rel. Fluvi).

Al termine

Comunicazioni del Presidente

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Al termine

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: deliberazione di variazioni del programma.

Mercoledì 14 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio internazionale *cards* e del Gruppo SIA SSB.

Al termine

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 15 ottobre 2009:

Ore 11

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).

Martedì 20 ottobre 2009:

Nella giornata odierna una delegazione della Commissione si recherà in missione presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Mercoledì 21 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizioni.

Al termine

Sede referente

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Esame C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta – Rel. Fluvi).

Al termine

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 22 ottobre 2009:

Ore 10.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizioni

Martedì 27 ottobre 2009:

Ore 12.30

Audizioni

Audizione da definire sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale

Al termine

Sede referente

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Esame C. 599 Caparini,

C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta – Rel. Fluvi).

Mercoledì 28 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.15

Audizioni

Audizione dei componenti italiani della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo sui temi della vigilanza finanziaria europea

Al termine

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 29 ottobre 2009:

Ore 10.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizioni.

Nel calendario dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termine alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.**Indagine conoscitiva sul credito al consumo.**

(Deliberazione di variazioni del programma).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella

riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 ottobre 2009, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, relativamente all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva, al fine di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza.

Propone pertanto di deliberare la suddetta integrazione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 13.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti	75
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	75

INTERROGAZIONI:

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico « P. Sarpi » di San Vito al Tagliamento (Pordenone)	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF ..	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.	
5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	91
5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche	77
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	93
5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali	77
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	95
SEDE CONSULTIVA:	
DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
AVVERTENZA	83

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 ottobre 2009.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.20.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.35.

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara as-

olutamente insoddisfatta della risposta, in quanto non chiarisce l'ambigua della formulazione del regolamento sulla valutazione, che ha portato ad una disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e quelli che non se ne avvalgono. Sottolinea d'altra parte che anche nella risposta fornita dal rappresentante del Governo emerge condivisione rispetto alla disparità di trattamento, suffragata anche dalla ventilata possibilità di eventuali modifiche da apportare al medesimo regolamento. A tali premesse, peraltro, non si fanno discendere le conseguenze auspiccate.

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico « P. Sarpi » di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto si esplicita con chiarezza che, in base, al nuovo ordinamento di riforma degli istituti tecnici, l'Istituto Tecnico di S. Vito al Tagliamento troverà la sua collocazione nel settore economico, nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Rileva che in conseguenza di tale ricollocazione l'Istituto sarà senz'altro valorizzato; avendo una propria specificità, si eviteranno conseguenti sovrapposizioni con la nuova configurazione del liceo linguistico.

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Battista BACHELET (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, pur rilevando la precisione encomiabile con la quale è stato dato l'elenco degli stanziamenti messi in atto fino ad oggi. Sottolinea che nel merito, peraltro, le indicazioni sono insoddisfacenti, in quanto non sono individuate le somme necessarie al pagamento delle quote di competenza. Evidenzia, quindi, che si tratta di un tema concordato in sede internazionale, di rilievo per l'immagine dell'Italia, per il quale auspica una soluzione organica con specifico riferimento ai finanziamenti destinati all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, sottolinea che sono state già richieste con urgenza al Ministero dell'economia e delle finanze le somme necessarie sia per l'ESRF che per i danneggiamenti subiti dal telescopio. Assicura che quella è in oggetto costituisce una delle priorità all'attenzione del Ministero.

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto in essa non si evidenzia la previsione, per il futuro, di una consultazione del corpo docente al fine di una valutazione del materiale propagandistica proveniente dall'esterno. Per il presente, sottolinea la gravità dell'episodio avvenuto, volto ad organizzare un convegno sulla figura di un intellettuale di orientamento fascista, Julius Evola. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non ha preso posizione sull'argomento, rilevando che il dirigente scolastico ha agito in solitudine su una materia delicata, senza aver acquisito preventivamente il prescritto parere di altri docenti o di organi scolastici.

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.

5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Luigi NICOLAIS (PD), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatta, in quanto in essa si fa riferimento a modalità attuative delle sentenze relative alle graduatorie in oggetto, da concordare con l'Avvocatura, mentre sarebbe stato più opportuno attendere prima l'esito delle intese intercorse fra le diverse amministrazioni. Aggiunge che finora il Ministero non ha messo in atto le misure volte a sanare i vizi evidenziati dalla diverse sentenze pronunciate dagli organi della giustizia amministrativa, ledendo in questo modo sia i dirigenti già insediati, che si trovano in una situazione di incertezza e di fragilità della posizione acquisita; sia tutti i soggetti che hanno rivendicato, con diritto, una rivalutazione delle loro prove concorsuali.

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando per la interrogazione da lui presentata, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto con essa si fa chiarezza su una

questione complessa. Ritiene inoltre che la costituzione di una commissione ad hoc per la rivalutazione delle prove concorsuali dei soggetti interessati, di cui ha notizia, rappresenti una occasione importante per definire conseguentemente la questione.

5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dalla quale emerge che non ci saranno riduzioni di organico e che comunque gli ammortizzatori sociali, una volta attivati, potranno garantire copertura alle situazioni dei dipendenti eventualmente coinvolti. Rappresenta peraltro l'intendimento a monitorare costantemente la vicenda allo scopo di seguirne l'evoluzione.

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Valentina APREA (PdL) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico e educativo per l'anno 2009-2010. Il decreto si compone di 2 articoli. Il comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, in materia di supplenze, aggiungendo un comma 14-*bis* con il quale si stabilisce l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4, in contratti a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, i richiamati contratti a tempo determinato non consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo. Si tratta di una disposizione a carattere generale, riguardante – a differenza della più ristretta platea dei soggetti beneficiari delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 – tutto il personale a tempo determinato della scuola. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, le richiamate modifiche si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007, Causa C-307/05, la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il punto 27 della sentenza dispone che « tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela ». Al riguardo, ricorda che la clausola 4, punto 1, del richiamato accordo quadro ha disposto che, « per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ». Il problema che pone la Corte, in sostanza, punto 50 della sentenza, è « se possa costituire una ragione oggettiva la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell'amministrazione ». Osserva quindi che la stessa Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, punto 52 della sentenza, ha dichiarato che, al punto 53, « la nozione di « ragioni oggettive », dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddi-

stinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro » prosegue la sentenza, al punto 54, « una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente. In particolare al punto 55 « il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto ». « Orbene » prosegue la Corte, al punto 56 della sentenza, « la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di « ragioni oggettive » ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ». In definitiva, « tale nozione dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al

fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato», di cui ai punti 57, 58 e 59 della sentenza.

A fronte delle argomentazioni della Corte, ricorda che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si precisa «che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo». La relazione, inoltre, evidenzia che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze «sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza», prosegue la relazione, «anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio ini-

ziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera». Il comma 2 dell'articolo 1, secondo la relazione illustrativa, è volto a «contemperare le disposizioni del comma precedente». Evidenzia peraltro che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, diversamente dal comma 1 — che interessa tutti i precari della scuola —, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Il comma 2, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

Aggiunge, quindi, che in relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di «aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti in-

teri». Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame « consentirebbe al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze. La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse ». Allo stesso tempo, ricorda che secondo la relazione, la disposizione « realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione — il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione — e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto ». Per quel che riguarda il decreto ministeriale 29 settembre 2009, n. 82, attuativo del decreto-legge in esame, ricorda che l'articolo 1 del decreto ministeriale specifica i requisiti del personale docente e A.T.A. avente titolo all'inclusione in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, denominati all'articolo 3 del decreto ministeriale « elenchi prioritari », da utilizzare per l'assegnazione delle supplenze temporanee a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto. Si tratta del personale docente, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006; personale A.T.A., inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai de-

creto ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, recanti norme per la formazione delle graduatorie provinciali ed il conseguente inserimento in quelle di circolo ed istituto al fine del conferimento delle supplenze. Sottolinea che il personale in questione deve, inoltre: aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie citate; non aver ottenuto, per l'anno scolastico in corso, una nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità, o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi. Il personale citato — con le differenziazioni di seguito indicate — conserva titolo a beneficiare delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2009 anche qualora, per l'anno in corso, abbia rinunciato: ad un contratto nella provincia di appartenenza per un orario inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi, per il personale docente e ATA; ad un contratto, anche ad orario intero, disponibile nelle province aggiuntive, ulteriori rispetto a quella di appartenenza, per il personale docente.

Ricorda quindi che, da ultimo, il decreto ministeriale 42 del 2009 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo), in relazione alla necessità di favorire il rapido esaurimento delle graduatorie, ha consentito al personale interessato di scegliere, oltre alla provincia di appartenenza, ulteriori tre province nelle quali figurare in coda rispetto al personale incluso nella terza fascia. Mantengono, inoltre, il diritto ad essere interpellati per supplenze più lunghe, ex articolo 4, comma 1, i docenti di scuola dell'infanzia e primaria che sono impegnati in supplenze di durata sino a 10 giorni avendo manifestato la propria disponibilità in tal

senso all'atto dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto, secondo quanto prevede l'articolo 7, del decreto ministeriale n. 131 del 2007. Sono esclusi dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2009, oltre alle categorie già indicate dal medesimo: quanti, nell'anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto, ex articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale; quanti sono impegnati nei progetti attivati ai sensi di convenzioni con le regioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 134 del 2009, salvo che le convenzioni stesse non prevedano diversamente, ex articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale. Rileva quindi che l'articolo 2 del decreto ministeriale indica le modalità per la presentazione delle domande, da inoltrare – entro il termine perentorio del 14 ottobre 2009 – all'istituzione scolastica presso la quale l'interessato ha prestato servizio, per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica, nell'anno scolastico 2008/2009. È prescritta l'indicazione di sedi preferenziali sulla base dell'articolazione territoriale in distretti scolastici. A cura delle istituzioni scolastiche tali domande sono trasmesse alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato. L'USR redige gli « elenchi prioritari ». È inoltre specificato all'articolo 5 che la presentazione delle istanze vincola all'accettazione delle proposte di contratto di supplenza, pena la decadenza da tale diritto e dal conseguimento del relativo punteggio, nonché dell'indennità di disoccupazione. Si esclude, invece, ogni penalizzazione nel caso di rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per accettazione di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente; accettazione di incarichi per la partecipazione a progetti regionali; accettazione di una supplenza temporanea conferita – anche nelle more della pubblicazione degli elen-

chi prioritari – sulla base delle graduatorie di circolo o istituto. Si prevede, infine, all'articolo 6 del decreto ministeriale citato e nota esplicativa del ministero che restano valide le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse fino alla piena efficacia dei nuovi elenchi prioritari, che decorre dalla data della loro diffusione.

Sottolinea ancora che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 – ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione – possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3. È utile, peraltro, evidenziare che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni. A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. Ricorda quindi che il sottosegretario Pizza, intervenendo in sede di discussione delle recenti mozioni concernenti misure in favore del personale precario della scuola, ha evidenziato che « sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la

Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Tali accordi prevedono appunto la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle diverse realtà territoriali; in questi progetti è esplicitamente previsto il coinvolgimento prioritario dei precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Altri accordi di analogo contenuto sono in fase di conclusione con altre regioni; dopo l'emanazione della norma, qualora necessario, questi accordi già sottoscritti saranno adattati al nuovo quadro normativo al fine di espandere il più possibile la platea di insegnanti ed ATA». Ritiene peraltro che occorrerebbe chiarire i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche e chiarire se la proroga dei progetti, della durata ordinaria di 3 mesi, possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.

Aggiunge quindi che il comma 4 dell'articolo 1 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali. Ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio

2009/2011. Per quanto attiene al personale A.T.A., ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali, vale a dire assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico, ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie. L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate al testo del provvedimento presso la Commissione lavoro.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

Nomina n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che molti componenti della Commissione sono impegnati nella seduta in corso di svolgimento presso la Commissione lavoro per l'esame del disegno di legge C. 2724, sul

quale l'onorevole Centemero ha testè svolto la relazione, per le parti di competenza. Si rimette, quindi, alla Commissione circa la definizione del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), sottolineando che l'Istituto in esame dovrebbe essere inserito in altre strutture, evidenzia l'opportunità di rinviare la votazione della proposta di nomina in oggetto, al fine di compiere ulteriori approfondimenti sulla questione.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo e alla conseguente richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con i colleghi intervenuti, propone di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina in oggetto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

**5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al
Regolamento sulla valutazione degli studenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione, l'onorevole interrogante esprime preoccupazioni circa presunte forme di disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono, che potrebbero derivare dalla formulazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 4, comma 3, del regolamento sulla valutazione degli alunni, in cui si stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121».

In particolare, è il riferimento alle parole «eventuali modifiche dell'Intesa» che preoccupa l'onorevole interrogante il quale chiede conseguentemente di evidenziare nei citati articoli del regolamento sulla valutazione il contenuto dell'intesa stipulata tra le autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana, come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23 giugno 1990.

Va in primo luogo evidenziato che il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 maggio 2009 ed è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, quindi il giorno prima della presentazione dell'atto in discussione, che è avvenuta il 23 giugno.

Nel merito, è da ritenere che le preoccupazioni espresse nell'interrogazione non abbiano ragione d'essere. Faccio comunque presente che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche alla luce delle modifiche all'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, apportate con il protocollo addizionale del 13 giugno 1990, è all'attenzione del Ministero. Si sta esaminando l'argomento nel contesto di eventuali modifiche del suddetto regolamento da sottoporre, eventualmente, al parere del Consiglio di Stato.

ALLEGATO 2

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Pordenone).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli istituti Tecnici per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, quali quello di S. Vito al Tagliamento, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, in base al vigente ordinamento (articolo n. 191 – comma 3 – del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), rientrano negli istituti tecnici del settore commerciale.

Nell'ambito delle innovazioni riformatrici in materia scolastica, finalizzate a ricondurre a sistematicità e rigore un ordinamento ormai incoerente e a restituire identità ai diversi ordini di scuola secondaria superiore, sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, gli schemi di regolamento di riforma della scuola del secondo ciclo, tra i quali quello degli istituti tecnici.

Le norme con esso introdotte sono tese a riorganizzare e potenziare questi istituti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e sono predisposte a riconoscere il valore della cultura, del sapere tecnico e della formazione del capitale umano su una pluralità di scelte formative al passo con i tempi della globalizzazione.

Gli schemi di regolamento relativi ai nuovi assetti ordinamentali della scuola del secondo ciclo (licei, istituti tecnici, istituti professionali, istituti per l'istruzione degli adulti), rispondono ad una pluralità di logiche tra cui:

favorire l'orientamento dei giovani per il loro successo formativo contro la dispersione scolastica;

privilegiare qualità e approfondimento delle materie rispetto al numero delle discipline;

caratterizzare accuratamente ciascun percorso, sia esso liceale che tecnico-professionale, in maniera specialistica ed esclusiva, evitando duplicazioni e sovrapposizioni attraverso una eccessiva frantumazione delle materie.

In tale logica complessiva, le caratteristiche salienti dell'ordinamento dei nuovi istituti tecnici, attraverso un ampio e approfondito dibattito di tutte le forze politiche e sociali nel corso di queste ultime legislature, sono state individuate:

in una solida base culturale a prevalente carattere scientifico-tecnologico;

semplificazione, che si realizza col passaggio dagli attuali 10 settori a 2 soli settori (economico e tecnologico) e corrispondente diminuzione dagli attuali 39 indirizzi a soli 11, di cui 2 per il settore economico e 9 per quello tecnologico;

più intensa e frequente attività di laboratorio;

rafforzamento degli insegnamenti linguistici per far acquisire agli studenti efficaci competenze comunicative in una economia globalizzata;

rafforzato rapporto con la società civile e con il mondo del lavoro.

Com'è evidente quindi il vigente assetto dell'istruzione tecnica è completamente ri-

formato secondo criteri evolutivi ed innovativi dallo schema di regolamento attualmente in fase consultiva che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In tali sedi, pertanto, potranno essere forniti tutti i suggerimenti e le osservazioni utili a migliorare l'impianto predisposto.

In base alla normativa dell'ordinamento che si sta predisponendo, l'istituto tecnico di S. Vito al Tagliamento sarà compreso nel settore economico e riorganizzato insieme all'indirizzo per ragionieri e per ragionieri

programmatori, nell'indirizzo amministrazione, finanza e *marketing*.

In tale contesto, la formazione dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere risulterà innovata, evitandosi sovrapposizioni con la nuova configurazione del liceo linguistico, e con l'indirizzo per i servizi commerciali degli istituti professionali. I maggiori spazi di autonomia e di flessibilità consentiranno comunque agli istituti tecnici del settore economico di recuperare anche il profilo formativo degli istituti per periti aziendali.

ALLEGATO 3

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde alla interrogazione illustrata, riguardante l'*European Synchrotron Radiation Facility*, (Laboratorio europeo delle radiazioni al sincrotrone), sulla base degli elementi comunicati dalla competente Direzione Generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

Il Ministero, per venire incontro alle esigenze e agli impegni di spesa presi in ambito internazionale dal laboratorio di Sincrotrone di Grenoble, che riceve le proprie contribuzioni dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, attinge le relative somme da due specifici capitoli di bilancio, il 1678/2 ed il 7236.

Il capitolo 1678/2, (formato da tre così detti «piani gestionali»: il Sincrotrone di Trieste e l'ESRF usufruiscono rispettivamente, del 1° e 2° piano, mentre il 3°, per una piccola somma, è appannaggio diretto del CNR), prevede, per l'anno 2009, uno stanziamento complessivo di euro 18.052.853,49 che ha, però subito, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, un accantonamento di euro 2.605.423,49 rispetto all'originario stanziamento di euro 20.658.276,00.

Si fa presente che, anche nell'esercizio 2008, il capitolo aveva subito un taglio di euro 3.323.253,67 riducendo così lo stanziamento iniziale da euro 20.658.276,00 ad euro 17.335.022,23.

È evidente che, per effetto di detti accantonamenti, mai disaccantonati, si è prodotto un forte squilibrio a livello economico finanziario nei confronti degli organismi beneficiari che si sono trovati nella condizione di non poter più far fronte agli impegni assunti in precedenza.

Pertanto, le quote da erogare, stabilite in euro 7.746.853,00 per il Laboratorio di Grenoble, ed in euro 12.911.422,00 per quello di Trieste, secondo quanto previsto dal decreto-legge 23 settembre 1994 n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994 n. 644, hanno registrato consistenti diminuzioni.

Nel frattempo, essendo aumentato il *budget* complessivo approvato con delibera dall'ESRF, è anche aumentata la quota che il nostro Paese dovrà pagare, quota che, per il 2009, è prevista in euro 12.075.000,00; di tale aumento, però, si è avuta notizia dal CNR soltanto quando non era più possibile chiedere al MEF reintegrazioni sul predetto capitolo 1678.

L'ESRF, tuttavia, può essere finanziato, tramite il CNR, sul capitolo 7236, Fondo Ordinario Enti di Ricerca; anche tale capitolo ha subito un accantonamento di circa 98 milioni di euro ed il Ministro ne ha, quindi, chiesto al MEF l'immediato disaccantonamento.

In tal modo sarà fatto il possibile per venire incontro alle esigenze del Laboratorio con un ulteriore e significativo stanziamento a favore del CNR.

Si fa presente che, in sede di assestamento di bilancio, è stato già chiesto al MEF, nel rispetto degli accordi internazionali, almeno di coprire con una integrazione la differenza contabile che si era prodotta tra lo stanziamento 2008 e quello del 2009 di euro 2.606.461,00.

Purtroppo, malgrado siano state esperite tutte le soluzioni alternative, non è stato possibile reperire le somme necessarie al pagamento delle quote di nostra competenza.

ALLEGATO 4

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione venutasi a creare presso il liceo classico « Parini » di Milano è stata tenuta sotto attenta vigilanza dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha convocato tempestivamente il dirigente scolastico per chiarimenti circa lo svolgimento dei fatti.

Il dirigente scolastico ha confermato di aver consentito la distribuzione agli alunni delle classi del triennio di inviti-manifestino per un convegno sul tema dell'attualità del pensiero di Julius Evola, organizzato dal comune di Buccinasco (Milano) per la serata del 27 novembre 2008.

Il medesimo dirigente ha affermato di aver operato in tal modo nell'intento di stimolare lo spirito critico degli studenti attraverso proposte non convenzionali e perché è sua convinzione che sia corretto diffondere tutte le iniziative di carattere culturale, soprattutto se arricchite dalla presenza di relatori di fama. Ha inoltre sottolineato che l'iniziativa era al di fuori dell'ambito scolastico, pertanto non era necessaria l'acquisizione del parere degli organi collegiali dell'istituto.

Il dirigente ha invece negato di avere ottenuto attestazioni di solidarietà da parte di organizzazioni giovanili.

Lo stesso dirigente ha in ultimo riferito che il « caso Evola » è stato dibattuto in due successive sedute del collegio dei docenti, l'una del 20 gennaio (e non del 27) e l'altra del 3 febbraio 2009.

Nella prima seduta il collegio aveva proposto l'istituzione di una commissione composta da quattro docenti – due per l'area disciplinare letteraria e due per quella scientifica – con funzione consultiva in merito alla diffusione del materiale proveniente da soggetti esterni all'istituto; nella riunione del 3 febbraio il collegio poi ha deliberato, a larga maggioranza, l'adozione di una procedura più snella, che prevede, prima dell'eventuale diffusione di proposte di provenienza esterna, la previa consultazione, da parte del dirigente scolastico, dei docenti della disciplina attinente la proposta.

Le decisioni assunte dal collegio dei docenti dell'istituto dovrebbero assicurare per l'avvenire un più stretto controllo sull'eventuale diffusione di materiali di provenienza esterna alla scuola.

ALLEGATO 5

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riferisce, preliminarmente, che, considerate le particolari esigenze manifestate da alcune sedi dopo l'emanazione del decreto del 3 luglio scorso « Definizione dei posti disponibili per ammissioni al corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria » e, sentita la Conferenza dei Presidi, è stato sottoposto alla firma del Ministro un provvedimento che incrementa il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni relative all'anno accademico 2009-2010.

In particolare, per l'Ateneo di Sassari, è stato previsto un incremento dei posti da 26 a 38.

Si ritiene, comunque, per completezza di informazione, di riferire analiticamente in merito all'iter che ha portato all'emanazione del suddetto decreto del 3 luglio.

Come è noto la legge 2 agosto 1999, n. 264, affida al Ministro il compito di determinare, annualmente, il numero dei posti, a livello nazionale, per i corsi che la stessa legge individua all'articolo 1, comma 1, tra i quali il corso in Medicina veterinaria.

La norma prevede che siano sentiti gli altri Ministri interessati, al momento soltanto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la determinazione tenga conto della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e che la ripartizione dei posti tra le Università tenga conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun Ateneo e dell'esigenza di una equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

Pertanto, la procedura per la programmazione dei corsi si basa oltre, come già detto, sull'acquisizione della potenziale offerta formativa degli Atenei; anche sul lavoro di un apposito Gruppo rappresentativo di tutte le componenti interessate nel quale, ciascuna per la propria competenza, argomenta su vari aspetti, esprime considerazioni e, se possibile, formula proposte.

Il Ministro, sulla base degli elementi raccolti e delle eventuali proposte definisce la programmazione.

Riguardo la definizione dei posti disponibili per l'anno accademico 2009-2010, relativamente al corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, si precisa che è sempre stata presente nella discussione e nella decisione ministeriale, la necessità cogente rappresentata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di ridurre progressivamente, ma incisivamente, il numero dei posti per le immatricolazioni.

I dati acquisiti dal predetto Ministero, dalle Regioni e dalle Province Autonome hanno evidenziato, per l'anno accademico che sta per iniziare, un fabbisogno pari a 595 posti rispetto all'offerta formativa complessiva di tutti gli Atenei di 1.281.

Al di là dell'interesse che il corso può rappresentare per le singole Regioni, è stata condivisa la proposta formulata dal Gruppo tecnico di determinare il numero dei posti in riduzione con riferimento alla complessiva offerta formativa a livello nazionale.

Tale riduzione è derivata dalle considerazioni espresse dai componenti del Gruppo per cui sono state enucleate quelle

sedi che allo stato attuale hanno ricevuto l'approvazione dell'EAEVE (Istituzione preposta dalla Commissione Europea per il controllo della qualità della formazione veterinaria a livello comunitario) ed è, pertanto, sulla base del riconoscimento ottenuto, che con il decreto ministeriale 3 luglio 2009, è stata confermata per le predette sedi, l'offerta formativa 2009-2010, nell'intento di sottolineare positivamente l'impegno profuso per ottenere il riconoscimento di standard formativi di qualità.

È anche emersa l'indicazione di una situazione complessiva nazionale che, sia pure nell'ambito di una generale criticità di parametri dell'offerta formativa, ha tuttavia indotto l'Amministrazione, limitatamente al prossimo anno accademico, ad

operare una riduzione di posti per tutte le altre sedi in misura diversificata e ritenuta coerente con le indicazioni emerse.

Tutto ciò, con l'impegno di riconsiderare la situazione delle Facoltà e di razionalizzare l'offerta formativa del corso di laurea all'interno del piano programmatico che il Ministero intende realizzare.

Dovranno, quindi, essere individuati idonei parametri stabili, standardizzati e unanimemente accettati per la loro oggettività, in vista della programmazione dell'anno accademico 2010-2011; in tal senso è stata data assicurazione alla delegazione che, accompagnata dal Presidente della Conferenza dei Presidi, è stata ricevuta dal Ministro in data 22 luglio 2009 ed alla quale è stato anche riferito che già nel corso del mese di Settembre sarebbe stato costituito un apposito Tavolo tecnico.

ALLEGATO 6

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.

5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01654 dell'Onorevole Siragusa e n. 5-01690 dell'Onorevole Ruvolo.

Gli Onorevoli Interroganti richiamano le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, con le quali il giudice amministrativo ha annullato la procedura concorsuale a livello regionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ed evidenziano la contestuale presenza delle aspettative di coloro che hanno superato le procedure concorsuali e di coloro che sono stati allo stato attuale illegittimamente estromessi.

Al riguardo ricordo che, con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre 2004, attuativo dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato indetto un corso concorso con carattere selettivo e formativo finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nell'amministrazione scolastica periferica. Sia le procedure di selezione che l'immissione nel ruolo dirigenziale sono avvenute su base regionale.

Con specifico riferimento alla Regione Sicilia, il numero dei posti messi a concorso, distinto per i diversi settori formativi, era determinato in complessive 200 unità.

Le modalità di svolgimento della procedura concorsuale originariamente pre-

vedevano una prima selezione in base ai titoli, finalizzata all'ammissione al concorso in un numero di candidati pari a sette volte i posti disponibili per l'immissione in ruolo.

Una seconda selezione basata su due prove scritte ed una orale e la successiva ammissione al corso di formazione di un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato del 10 per cento.

Detto corso, della durata di nove mesi, a sua volta si concludeva con lo svolgimento di un esame finale articolato in una prova scritta ed in una prova orale. Sin dalla fase iniziale della procedura concorsuale dovevano essere formate graduatorie generali regionali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative.

È evidente, prima degli interventi della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) e della successiva Legge n. 17/2007 (Legge «milleproroghe»), con le quali si sono effettuati rilevanti interventi sulle modalità di espletamento dei concorsi all'epoca in corso, come fosse articolata e complessa la procedura prevista dal bando.

Relativamente alle commissioni giudicatrici l'articolo 8 del bando di concorso prevedeva l'istituzione di un'unica commissione competente per i tre settori formativi, nominata secondo le indica-

zioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341. In particolare, l'articolo 2, comma 7 del decreto richiamato disponeva che « le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto ».

Sulla base del tenore letterale della norma, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha ritenuto che la sottocommissione, considerata l'unicità del presidente, dovesse essere costituita da due membri. Tale posizione, condivisa dal Ministero, ha trovato applicazione anche nelle altre Regioni dove vi era un elevato numero di candidati.

Sul piano funzionale, risulta dai verbali che la commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza del presidente che seguiva i lavori di entrambe.

Al riguardo le sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa, annullando le favorevoli sentenze del TAR Sicilia, hanno in

via definitiva statuito l'illegittimità delle operazioni di concorso successive alla prova scritta.

A parere del giudice amministrativo, le due commissioni hanno svolto le procedure di correzione degli elaborati con una commissione incompleta, in quanto nell'una o nell'altra era assente il presidente, in violazione del combinato disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341. In sintesi, non si è rispettato il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi, in base al quale occorre almeno un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, che rimanga costante ed inalterato per tutta la correzione.

Sul punto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia rileva che le decisioni richiamate, oltre a statuire l'illegittima esclusione dei ricorrenti, mettono in discussione le immissioni in ruolo di 335 dirigenti scolastici, dirigenti che hanno fatto affidamento sulla regolarità della procedura concorsuale.

Per tali motivi, le modalità attuative delle sentenze di cui trattasi verranno definite d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato.

ALLEGATO 7

**5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio
nel settore delle agenzie giornalistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo che passo, ad illustrare, la competente Direzione provinciale del lavoro ha comunicato, sulla base degli accertamenti svolti, quanto passo ad illustrare.

La TM NEWS Spa, proprietaria ed editrice della testata APCOM, ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi aziendali, da realizzarsi attraverso la riduzione dei costi delle forniture e dei servizi acquisiti all'esterno, (mentre procedure relative ad una riduzione del costo dei lavoro non risultano ancora avviate), ed ha sottoscritto, in data 18 dicembre 2006 ed integrato in data 21 gennaio 2008, un accordo con il Comitato di Redazione finalizzato alla stabilizzazione di circa 40 contratti a tempo determinato, relativi ad altrettanti giornalisti.

Fino al mese di giugno 2009 la società predetta ha dato corretta esecuzione a detto accordo procedendo all'assunzione, con, contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 28 lavoratori il cui contratto di lavoro era giunto a scadenza. Per dare completa esecuzione all'accordo in parola dovranno essere assunti, entro il 2010, 12 lavoratori.

Con il cambio di proprietà dell'azienda, l'avvenuto nel mese di maggio del 2009, il nuovo *management* ha ritenuto opportuno sospendere l'esecuzione dell'accordo nella considerazione che le stabilizzazioni fossero nuove assunzioni.

La società ha comunque offerto ai lavoratori con i contratti in scadenza, la proroga degli stessi, accettata dai lavoratori interessati. Attualmente l'organico aziendale consta di 83 giornalisti, entità indicata dal direttore responsabile come

quella minima per la realizzazione del piano editoriale; a tale proposito il Comitato di Redazione ha evidenziato che la paventata riduzione di 30 unità giornalistiche, per ragioni inerenti alle difficoltà economiche e finanziarie dell'azienda, non consentirebbe l'attuazione del piano medesimo.

Per quanto riguarda, invece, l'agenzia di stampa DIRE, gestita dalla società cooperativa Dire, citata nell'atto parlamentare, il predetto ufficio, ha comunicato che la società non ha dichiarato alcuno stato di crisi o proceduto, a licenziamenti individuali o collettivi.

L'azienda, dal secondo semestre del 2006 fino al 30 giugno del corrente anno, si è avvalsa delle prestazioni professionali di personale giornalistico distaccato da altra azienda, la Dire New s.r.l. Alla naturale scadenza dei contratti di distacco, il personale distaccato è tornato a disposizione dell'azienda; tuttavia, nove giornalisti facenti parte del novero di 18 distaccati, sono stati assunti direttamente dalla DIRE soc. coop. per il potenziamento, del proprio organico. Attualmente l'organico risulta composto da 26 giornalisti dipendenti, oltre a collaboratori e personale tecnico ed amministrativo inquadrato nella categoria dei poligrafici.

In data 1° luglio 2009 il direttore responsabile ha presentato il piano editoriale all'assemblea di redazione nel quale sono illustrate le motivazioni a base della cessazione della pubblicazione del notiziario sportivo, ritenuto troppo oneroso per la società, con un evidente squilibrio tra costi sostenuti per la produzione e ricavi ottenuti dalle vendite.

Peraltro, la cessazione della pubblicazione del notiziario sportivo non ha comportato alcuna riduzione di personale giornalistico poiché i redattori sportivi sono stati spostati ad altri servizi.

Per quanto riguarda la richiesta inerente l'ammontare dei finanziamenti fruiti dalle società di che trattasi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la DIRE, in quanto cooperativa di giornalisti, è destinataria di un contributo ex legge n. 250 del 1990. Gli ultimi contributi diretti erogati, relativi all'anno 2007 ammontano ad euro 1.012.255,52. Per ottenere l'effettiva erogazione del contributo la cooperativa deve essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi verso gli istituti previdenziali interessati, INPS ed INPGI, nonché dei premi dovuti all'INAIL.

La società medesima, per l'anno corrente, è titolare di un rapporto contrattuale col citato Dipartimento, per la fornitura di lavori giornalistici, per un corrispettivo pari ad euro 740,509,68 (inclusa Iva).

L'Apcom, invece, non riceve finanziamenti in base alla legge per l'editoria, in quanto gli stessi non sono previsti per le agenzie di stampa, ed ha rapporti di fornitura di contenuti giornalistici con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per un corrispettivo pari ad euro 2.010.808,80 inclusa Iva.

Per quanto concerne, infine, le richieste relative all'utilizzo degli ammortizzatori sociali sono in grado di informare che, ad oggi, non risultano pervenute, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, istanze per il riconoscimento dei benefici di integrazione salariale da parte delle società Apcom e Dire.

Da ultimo faccio presente che presso i competenti uffici del Ministero del lavoro non risulta attivata alcuna procedura per la riduzione di organico delle due società prima citate.

Tutto ciò premesso, intendo ribadire la mia più ampia disponibilità ad informare l'Onorevole Evangelisti in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda all'attenzione.

ALLEGATO 8

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione del Presidente Aprea con la quale chiede di valutare l'opportunità di specifiche iniziative normative al fine di estendere la tutela prevista dagli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 alle attività teatrali nella loro totalità a qualsiasi titolo condotte.

A tal proposito, voglio anzitutto premettere che, al di là della specifica vicenda giudiziaria puntualmente ricostruita dal Presidente che vede opposti nella causa di sfratto la parrocchia di San Babila, proprietaria del Teatro, e l'Associazione culturale San Babila, gestore dello stesso, l'esistenza nel nostro ordinamento delle norme citate che fissano in nove anni la

durata minima dell'affitto di sale teatrali, costituisce una adeguata garanzia per i teatri e le loro attività che sono elementi fondamentali per lo sviluppo culturale e socio-economico di una città o quartiere.

Ciò premesso, voglio evidenziare che un eventuale intervento legislativo che permetta di estendere le norme di tutela dell'affitto dei teatri anche alle fattispecie di affitto di azienda, come nel caso del Teatro San Babila, sarà attentamente valutato ed approfondito anche al fine di individuare nel minor tempo possibile, le soluzioni più idonee per fornire maggiore tutela alle gestioni teatrali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00207 Tommaso Foti: Predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

RISOLUZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 12.40.

7-00207 Tommaso Foti: Predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

(*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*).

La Commissione inizia la discussione.

Tommaso FOTI (PdL), preliminarmente, intende dare atto al sottosegretario Bertolaso di essersi impegnato in modo

mirabile in tutte le situazioni di emergenza verificatesi negli ultimi tempi. Intende, altresì, sottolineare che l'emergenza scaturita dalle alluvioni dello scorso aprile, che è all'origine della presentazione del proprio atto di indirizzo, rappresenta l'ennesima testimonianza di una situazione patologica del Paese che necessita con sempre maggiore urgenza di essere affrontata attraverso la creazione di un Fondo nazionale per la lotta al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza di tutto il territorio italiano.

Ripercorre, quindi, la vicenda relativa alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dando atto al Governo di avere assunto con tempestività i provvedimenti necessari per dichiarare lo stato di emergenza e per procedere ad una prima ripartizione degli stanziamenti occorrenti a far fronte ai primi interventi necessari.

Dà, altresì, atto al Governo del fatto che l'avvenuto inserimento nei citati provvedimenti dei territori compresi nella provincia di Piacenza ha consentito di procedere con norma d'ordinanza all'affidamento all'ANAS S.p.a. del complesso delle operazioni necessarie alla ricostruzione del ponte crollato sulla via Emilia, i cui lavori sono stati appaltati proprio nella giornata di ieri.

Comunica, infine, che alla luce della recente emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3809, con la quale si ripartiscono 21,5 milioni di euro a favore delle province piemontesi e della provincia di Lodi, ha predisposto una nuova formulazione della risoluzione in esame (*vedi allegato 1*) volta a consentire anche alle province non ricomprese nella citata ordinanza di accedere alle risorse necessarie per superare la situazione di emergenza.

Conclude formulando un forte auspicio che il Governo, con un rinnovato impegno del Ministro dell'Economia e delle finanze, riesca a reperire le risorse finanziarie indispensabili per fronteggiare la questione, ormai di carattere nazionale, della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di voler aggiungere la propria firma alla nuova versione dell'atto di indirizzo in discussione.

Carmen MOTTA (PD) condivide il contenuto della nuova versione della risoluzione predisposta dal presentatore, che dichiara di voler sottoscrivere. Ricorda, peraltro, che il gruppo del partito democratico ha sollecitato più volte il Governo a mettere in campo un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio, dotato di adeguate risorse finanziarie e capace di fronteggiare, in concreto, l'ormai cronica situazione di emergenza nella quale versano tutte le regioni del Paese. Stigmatizza, pertanto, il fatto che dal Governo si sia risposto negativamente a tali sollecitazioni, adducendo ragioni di carattere finanziario che, oltretutto, rischiano

di essere vanificate dalla ricorrente necessità di stanziare fondi a ristoro dei danni provocati dalle continue emergenze. Chiede, infine, al rappresentante del Governo se sia a conoscenza delle ragioni che impediscono tuttora l'erogazione effettiva dei fondi stanziati dalla Protezione civile subito dopo il terremoto del dicembre 2008 che ha colpito alcune aree della regione Emilia-Romagna.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) denuncia il fatto che, troppo spesso, gli atti parlamentari di indirizzo in materia di difesa del suolo non trovano attuazione concreta da parte del Governo. Ritiene, altresì, inaccettabile che il Parlamento sia costretto ad inseguire un Governo che sfugge allo svolgimento dei propri compiti ordinari, fra i quali rientra certamente quello della difesa del territorio. Conclude sottolineando l'esigenza che nella predisposizione della legge finanziaria per il 2010 il Governo abbandoni, finalmente, la logica degli interventi emergenziali e assuma come prioritario l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in titolo, di cui condivide il contenuto.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO condivide l'esigenza sottolineata dai deputati intervenuti di un piano nazionale indispensabile a scongiurare o quantomeno attenuare per il futuro il ripetersi di situazioni drammatiche e dolorosissime, come quelle avvenute recentemente in Sicilia e in altre regioni del Paese. Ribadisce, peraltro, che in diverse occasioni ha sottolineato la necessità di apprestare un piano nazionale nel quale si stabiliscano quali siano le priorità e si reperiscano le adeguate risorse per finanziare gli interventi necessari a mitigare il rischio idrogeologico del Paese. Per quanto riguarda più in particolare lo stato di emergenza che si è verificato in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche del-

l'aprile scorso in Piemonte e nelle province di Piacenza e Pavia nonché alla violenta mareggiata che ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ricorda come nella prima ordinanza emessa dalla protezione civile, in carenza di fondi statali, veniva previsto che il reperimento dei fondi occorrenti al superamento dello stato di emergenza dovesse essere imputato a carico dei bilanci regionali. Data la situazione economica prospettata e la mancata formulazione delle intese da parte di tutte le regioni interessate, allo scopo di dare, comunque, positiva soluzione alle problematiche rappresentate, in special modo dalla Regione Piemonte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati assegnati 21,5 milioni di euro da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili conseguenti agli eventi atmosferici in questione. Tali risorse sono state ripartite mediante l'adozione della conseguente ordinanza di protezione civile n. 3809 del 21 settembre 2009, con la quale è stato, altresì, nominato Commissario delegato per la ricostruzione del ponte sulla SS. 9 « Via Emilia » il capo compartimento regionale ANAS – Sezione Lombardia, con oneri a carico dell'ANAS per un ammontare stimato di 35 milioni di euro per la ricostruzione del ponte e di 7 milioni di euro per la realizzazione di un ponte provvisorio.

Precisa che, ovviamente, si tratta di un primo intervento al quale dovranno seguire altri per consentire a tutti i territori colpiti dalle avversità atmosferiche dello scorso aprile di uscire dalla situazione di emergenza.

Per quanto riguarda più specificamente il disposto della risoluzione in esame, ritiene che, pur condividendone l'impostazione generale, occorrerebbe apportare al testo alcune modifiche che illustra sinteticamente.

Quanto alle questioni più generali sollevate dai deputati nel corso del dibattito, informa la Commissione che negli ultimi dodici mesi sono giunte alla Protezione

civile richieste da parte degli enti territoriali per quasi 5 miliardi di euro. Di fronte alla oggettiva serietà della situazione, anche sotto il citato profilo finanziario, riferisce quindi che il Governo è intenzionato ad approntare uno specifico provvedimento legislativo, con il quale procedere, in primo luogo, alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in secondo luogo, alla definizione completa degli interventi per consentire ai comuni messinesi di uscire dall'emergenza, in terzo luogo, per l'approntamento di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, da realizzarsi sulla falsariga di quanto già previsto in materia di rischio sismico dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, contenente misure urgenti a seguito del terremoto in Abruzzo.

Assicura, infine, che provvederà a verificare le ragioni del ritardo segnalato dal deputato Motta circa lo stanziamento dei fondi per il ristoro dei danni del terremoto del 23 dicembre 2008.

Tommaso FOTI (Pdl), alla luce del dibattito emerso, ritiene di poter accogliere senz'altro quanto suggerito dal sottosegretario Bertolaso. Riformula, quindi, il testo della risoluzione nel senso da questi prospettato.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO esprime un orientamento favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione predisposta dal deputato Tommaso Foti.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, l'ulteriore nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00051 (*allegato 2*).

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendosi al relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, rileva che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo.

Quanto al contenuto dell'Accordo, ritiene che esso costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

In tal modo viene, inoltre, risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.

Ricorda, quindi, tra le disposizioni più rilevanti, l'articolo 3, dove sono definiti i diritti di traffico e le possibilità operative concesse ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte, prevedendosi, al riguardo, che, in nessun caso, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

L'articolo 4 stabilisce che le autorità competenti di una Parte contraente rila-

sciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà del vettore al territorio di una delle Parti contraenti, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, ed, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei. L'articolo 5 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che si sostanziano essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4; tali misure possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni. In materia di proprietà, investimenti e controllo societario le decisioni delle Parti si uniformeranno a quanto disposto dall'Allegato 4 dove vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Ricorda, quindi, che l'articolo 7 prevede l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Ritiene particolarmente rilevanti gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.

In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in

relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.

Particolare rilievo assume l'articolo 9, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo riguarda la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In particolare, le Parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Le Parti dispongono inoltre affinché nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia.

Ricorda, quindi, che il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, in base al quale i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente previsto il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio o di affidare a propri intermediari la vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte nonché la possibilità di trasferire in patria i redditi prodotti con tali attività, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.

L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e di dazi su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei. Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso supe-

riori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali, prevedendo, altresì, la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo. Rimangono, comunque, soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.

Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici; viene, al riguardo, previsto che qualora una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto di cui all'articolo 18.

Rileva che gli articoli 15-17 rivestono particolare interesse per la Commissione Ambiente in quanto riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente — ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) —, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.

Gli articoli successivi disciplinano gli organi deputati all'attuazione dell'Accordo, le modalità di risoluzione delle controversie, le modalità di scambio di informazioni ai fini di una sempre maggiore cooperazione nel settore, nonché le procedure per avviare i negoziati di seconda fase. Tali negoziati dovranno essere finalizzati ad un'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico e di ulteriori possibilità per gli investimenti stranieri, nonché ad una verifica in materia di effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

7-00207 Tommaso Foti: predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, veniva dichiarato, fino al 30 aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che aveva interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui sopra veniva estesa al territorio delle province di Lodi e di Parma;

un primo provvedimento concreto per il superamento dell'emergenza è stato adottato con l'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2009, n. 3809, che ripar-

tisce 21,5 milioni di euro a favore delle province della regione Piemonte e della provincia di Lodi,

impegna il Governo:

a riferire quanto prima sull'entità complessiva dei danni verificatisi in occasione delle avversità atmosferiche in premessa richiamate, con distinzione tra i danni che hanno colpito beni pubblici e quelli che hanno interessato i privati;

a predisporre, entro il 30 ottobre 2009, un piano di intervento che consenta a tutti gli enti locali di potere procedere quanto meno alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi, dando priorità a quelli situati nelle province non comprese nella sopra citata Ordinanza n. 3809 e prevedendo anche adeguati stanziamenti a titolo di rimborso per quegli enti locali che hanno anticipato le spese per rendere percorribili quanto meno le principali strade provinciali e comunali.

(7-00207)

« Tommaso Foti ».

ALLEGATO 2

7-00207 Tommaso Foti: predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, veniva dichiarato, fino al 30 aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che aveva interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui sopra veniva estesa al territorio delle province di Lodi e di Parma;

un primo provvedimento concreto per il superamento dell'emergenza è stato adottato con l'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2009, n. 3809, che ripar-

tisce 21,5 milioni di euro a favore delle province della regione Piemonte e della provincia di Lodi,

impegna il Governo:

a riferire quanto prima sull'entità complessiva dei danni verificatisi in occasione delle avversità atmosferiche in premessa richiamate, con distinzione tra i danni che hanno colpito beni pubblici e quelli che hanno interessato i privati;

ad assumere idonei provvedimenti che consentano agli Enti competenti di potere procedere alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi, dando priorità a quelli situati nelle province non comprese nella sopra citata Ordinanza n. 3809 e prevedendo anche gli stanziamenti necessari a titolo di rimborso per quegli enti locali che hanno anticipato le spese per rendere percorribili quanto meno le principali strade del territorio.

(8-00051) « Tommaso Foti, Polledri, Motta, Alessandri ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 103

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Air France KLM (*Svolgimento e conclusione*) 106

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo sul tra-

sporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007. Sottolinea che tale Accordo costituisce un significativo superamento della precedente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei, poiché mira a realizzare in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo. Fa presente infatti, che, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, la cui dimensione attualmente rappresenta il 60 per cento del traffico aereo mondiale, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli Stati Uniti d'America e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Evidenzia quindi che l'Accordo risponde, innanzitutto, all'esigenza di armonizzare con il diritto comunitario le relazioni fra gli USA e gli Stati membri nel settore dell'aviazione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con una serie di sentenze del novembre 2002, aveva

statuito che numerosi Accordi bilaterali erano incompatibili con il diritto comunitario.

In particolare ricorda che con la sentenza del 5 novembre 2002, la Corte ha stabilito che le « clausole di nazionalità » dedotte in accordi internazionali, qualora restringano i diritti internazionali di traffico ai soli vettori di un determinato Paese, sono in contrasto con il Trattato CE; nella stessa sentenza, la Corte ha confermato il principio in base al quale quando la UE abbia adottato norme comuni che riguardino società di Paesi terzi, la Comunità acquista parallelamente la necessaria competenza sul piano internazionale; pertanto, in materia di aviazione civile, gli Stati membri non possono più assumere impegni nei confronti di altri Paesi, in quanto rischierebbero di innescare un conflitto tra gli impegni da essi sottoscritti e gli obblighi imposti dal diritto comunitario.

Rileva che l'Accordo, in sintesi, permetterà a ciascuna compagnia aerea comunitaria e degli USA di volare da ogni città dell'Unione europea verso ogni città negli Stati Uniti d'America e viceversa; di operare senza restrizioni sul numero dei voli, aeromobili usati, o rotte scelte, comprese quelle verso i Paesi terzi; di definire liberamente le tariffe applicabili; di promuovere accordi di collaborazione tra compagnie, inclusi gli accordi di condivisione del volo (*code-sharing*) e di noleggio con equipaggio (*wet-leasing*).

Sottolinea, inoltre, che tale Accordo favorisce la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti soprattutto nel settore della sicurezza aerea (sia per quanto concerne gli aspetti di *safety* che di *security*), in tema di concorrenza, aiuti pubblici, ambiente, protezione del consumatore ed aspetti sociali.

Osserva che l'Accordo si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati. Passando all'illustrazione delle disposizioni, rileva che già nelle premesse sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'Accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni, tra le quali spicca quella di « convenzione » —

che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 —, nonché la precisa delimitazione di concetti quali quelli di prezzo e di onere di uso. L'articolo 2 riporta una clausola generale per la quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi « eque e pari opportunità di competere » nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame. L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In particolare, le compagnie europee potranno effettuare voli per gli Stati Uniti da qualunque scalo dell'Europa comunitaria, anche posto al di fuori del loro territorio nazionale. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli Stati Uniti d'America e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno. In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo in esame, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei. L'articolo 5 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4. In materia di proprietà, investimenti e controllo societario, l'articolo 6 precisa che le decisioni delle Parti si informeranno a quanto disposto dall'Allegato 4, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo in esame. In base al successivo articolo 7 vige l'ob-

bligio di osservanza delle disposizioni nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti. L'articolo 9 riguarda la protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia, prevedendo che le Parti si debbano conformare alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'organizzazione internazionale competente, ovvero l'*International Civil Aviation Organization* (ICAO), ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Gli articoli da 10 a 13 recano norme in materia fiscale e di rapporti commerciali. L'articolo 14 esclude la possibilità di concedere sovvenzioni e aiuti pubblici, in quanto distorsive della concorrenza. Gli articoli da 15 a 17 recano l'impegno delle Parti al rispetto delle norme ambientali. L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo. L'articolo 19 è dedicato alla risoluzione delle controversie. In materia di concorrenza le Parti enunciano, all'articolo 20, alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto. L'articolo 21 prevede che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stra-

nieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio. L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della UE e Stati Uniti, mentre gli ultimi articoli (da 23 a 26) contengono le clausole finali.

Rileva che l'articolo 25 prevede l'applicazione in via provvisoria dell'Accordo – anticipatamente rispetto alla ratifica degli Stati membri – dalla data del 30 marzo 2008, con effetto sui soli aspetti tecnico-operativi dell'Accordo stesso, ossia rotte, compagnie, tipi di aereo e di servizi. Fa presente che l'applicazione in via provvisoria, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, risponde all'esigenza di far fronte alla rapida evoluzione tecnica ed economica del settore e permette di non ritardare ulteriormente l'applicazione dell'Accordo nei confronti dei Paesi terzi e di consentire il tempestivo adeguamento al nuovo regime da parte degli operatori commerciali comunitari.

Quanto agli Allegati, ricorda che il primo riguarda gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti che saranno sostituiti dal presente Accordo e le deroghe all'Accordo da parte di alcuni Stati membri; il secondo è relativo alla cooperazione in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo; l'Allegato 3 è relativo al trasporto a carico del Governo degli Stati Uniti; l'Allegato 4 riguarda questioni aggiuntive di proprietà, investimenti e controllo delle compagnie aeree; l'Allegato 5 tratta dell'affiliazione commerciale e dell'impiego del marchio.

In conclusione ribadisce che si tratta di un Accordo fortemente innovativo, in grado di fornire ai servizi aerei transatlantici un'unica base economica e giuridica e di realizzare un più ampio grado di liberalizzazione, permettendo alle compagnie aeree europee e statunitensi di offrire, negli Stati Uniti e in tutti gli Stati membri dell'Unione europea i servizi di trasporto

aereo senza alcuna restrizione, con prevedibili rilevanti vantaggi per i consumatori.

Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) esprime condivisione sul provvedimento in titolo, che rileva essere già efficace dal mese di marzo del 2008. Chiede chiarimenti al relatore in merito all'Allegato 3.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, rileva che l'Allegato 3 prevede che le compagnie aeree comunitarie abbiano il diritto di trasportare passeggeri e merci su voli regolari e *charter* per i quali un dipartimento, un'agenzia o un ente civile del governo degli Stati Uniti, ottenga il trasporto per proprio conto o in esecuzione di un accordo in base al quale il pagamento sia effettuato dal Governo o con fondi messi a disposizione del Governo o fornisca il trasporto verso o per conto di un Paese straniero o un'organizzazione internazionale o di altro tipo senza rimborso, purché il trasporto sia effettuato tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi punto in uno Stato membro, eccetto – soltanto per quanto riguarda i passeggeri – tra punti per il quali sia valida una tariffa contrattuale per coppia di città, o tra due qualsiasi punti al di fuori degli Stati Uniti. Fa presente che l'Allegato 3 non si applica al trasporto ottenuto o finanziato dal segretario alla difesa o dal segretario di un dipartimento militare.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) sottolinea che quanto riportato dall'Allegato 3 non si applica in condizioni di reciprocità tra Stati Uniti e Stati membri dell'Unione europea. Evidenzia che questo costituisce una disparità di trattamento tra le Parti dell'Accordo, con possibili effetti discriminatori per gli Stati membri dell'Unione.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, osserva che l'Allegato 3 risponde all'esi-

genza posta da una delle due Parti firmatarie dell'Accordo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Air France KLM.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francis RICHARD, *direttore generale di Air France KLM per l'Italia*, Jacques BRESSIER, *capo scalo regionale di Air France KLM per l'Italia*, e Antonio BENENATI, *direttore finanziario di Air France per l'Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Settimo NIZZI (PdL), Giacomo TERRANOVA (PdL), Marco DESIDERATI (LNP) e Alessandro MONTAGNOLI (LNP).

Francis RICHARD, *direttore generale di Air France KLM per l'Italia*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Air France KLM per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, che costituisce un significativo superamento della vigente dimensione bi-

laterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo – esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.

Segnala che l'Accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica. Ricorda che il rap-

presentante del Governo, nell'ambito dell'esame in sede referente in Commissione affari esteri, ha sottolineato l'importanza politico-economica dell'Accordo in titolo, finalizzato alla realizzazione di un mercato unico del trasporto aereo e che, oltre all'Italia, altri sei Paesi non hanno ancora ratificato l'Accordo, auspicando pertanto un celere *iter* di ratifica. Così come sottolineato nella relazione illustrativa, considerato che i mercati UE e USA dell'aviazione rappresentano il 60 per cento circa del traffico aereo mondiale, l'Accordo produrrà importanti benefici sia ai consumatori sia agli operatori economici europei e statunitensi.

Illustra quindi il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.

Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.

Il tema delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, che disciplina, su base di reciprocità, le modalità di vendita dei servizi di trasporto aereo ed il libero trasferimento dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali concernenti la vendita dei biglietti. In particolare, si prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta locale o in altra convertibile. È altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.

L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei: si tratta di previsioni largamente utilizzate, su base di reciprocità, nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.

Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune.

Gli articoli 15-17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente — ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) —, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.

In materia di concorrenza (articolo 20) le Parti enunciano alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni di interesse in materia sono in realtà contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi.

L'articolo 21, tratta dei negoziati di seconda fase: è infatti previsto che, al fine

di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata come sopra ricordato per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, e possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri.

Per quanto concerne, infine, il contenuto del disegno di legge di ratifica segnala che si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica, di esecuzione dell'Accordo e di entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Ricorda infine che nel corso dell'esame al Senato, conclusosi il 23 settembre scorso, sono state apportate modifiche meramente formali all'articolo 1 ed al titolo del provvedimento, volte a specificare che l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si riferisce anche agli allegati.

Quanto alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, la relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 18 vedranno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farvi fronte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, illustra il contenuto dell'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (S. 1500) è stato approvato il 24 giugno 2009 –, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. La stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti.

Dal punto di vista strutturale, l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, mentre ai sensi dell'articolo 2, la concreta attuazione dell'Accordo è affidata a un Comitato di cooperazione, da riunire regolarmente in ciascuno di due Paesi.

All'articolo 3 sono elencate le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall'accordo: attività addestrative, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche « altri materiali » – non meglio specificati – e « ricerca scientifica »), sanità e sport militare, operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare.

La cooperazione fra le parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi,

aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4).

L'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aeree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connesse agli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso « operazioni direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate ».

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l'articolo 5 in esame costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di difesa.

Ricorda che l'articolo 9, comma 4, e l'articolo 11, comma 5, della legge n. 185 del 1990 prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ». Le « apposite intese governative » sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

I costi di attuazione dell'Accordo inerenti la permanenza sul territorio dell'altra Parte saranno sostenuti (articolo 6) dalla Parte inviante, mentre le Parti potranno eventualmente concordare le clausole di finanziamento relative a programmi addestrativi a lungo termine.

L'articolo 7 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame. Fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento

giuridico del Paese ospitante, per quanto invece concerne le violazioni della disciplina militare, previo esame congiunto dei vari casi, le infrazioni commesse da personale della Parte inviante verranno punite da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione.

L'articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi previsti dall'Accordo; nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente, salvo diverse intese tra le Parti. Ricordo che la vigente normativa di settore, posta dalla citata legge n. 185 del 1990 e dal connesso regolamento di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio di ministri n. 93 del 2005) prevede l'impegno « a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente ». L'articolo 8 dell'Accordo in esame prevede invece che, sulla base di « intese tra le parti », si possa derogare a tale principio. A questo proposito, ritiene opportuno ricordare che il presidente della Commissione esteri Stefani, durante l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, ha sottolineato la necessità di un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità della norma pattizia con la legge n. 185 del 1990.

Gli articoli 9-12, infine, recano le clausole finali di rito. L'Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le Parti; in caso di controversie sulla sua interpretazione o applicazione, si ricorrerà alla procedura amichevole e, solo se necessario, alle vie diplomatiche. La durata dell'Accordo è fissata per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo mediante consenso scritto delle Parti, ciascuna delle quali, d'altronde, avrà la facoltà di notificarne la

denuncia all'altra Parte per iscritto, con effetto sei mesi dopo. Le Parti dovranno tuttavia dare corso agli obblighi assunti in costanza di validità dell'Accordo.

Il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica dell'Accordo sulla collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 1500 sottolinea che le disposizioni dell'Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell'articolo 2, ove è previsto un Comitato di cooperazione che si riunirà con regolarità nei due Paesi. Ipotizzando quindi l'invio annuale di quattro funzionari negli Emirati per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 8.510 euro.

Alla copertura dell'onere finanziario annuo sopra richiamato si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nel sottolineare la rilevanza dell'Accordo, propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Savino PEZZOTTA (UdC), sottolineata la delicatezza della materia e richiamate le disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo, che prevede la promozione di scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aeree e terrestri, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Centoautori, di rappresentanti della LARA (Libera associazione rappresentanti di artisti) e di rappresentanti di Assoartisti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 114

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

SEDE REFERENTE:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Centoautori, di rappresentanti della LARA (Libera associazione rappresentanti di artisti) e di rappresentanti di Assoartisti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la prevista seduta in sede di atti del Governo, per poi procedere con il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2724.

La Commissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è convenuto – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore ed alle specifiche richieste formulate dai gruppi – sull'opportunità di prevedere un rapido ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

Per tali ragioni, fa presente che è stata conseguentemente prospettata l'esigenza di un breve differimento, sino all'ultima settimana di ottobre, dell'espressione del parere di competenza da parte della Commissione (che, al momento, verrebbe in scadenza il prossimo 24 ottobre), invitando il Governo ad attendere il parere parlamentare prima di procedere alla definitiva emanazione dell'atto in esame.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA prende atto delle esigenze rappresentate dal Presidente a nome dell'intera Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che, alla luce di quanto testé convenuto, la conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione sarà prevista per l'ultima settimana di ottobre, anche oltre il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge n. 134 del 2009 (*vedi allegato*). In proposito, ricorda che tale provvedimento reca disposizioni che – per garantire la continuità del servizio scolastico per l'anno 2009-2010 – dettano misure in ordine ad una specifica categoria del pubblico impiego: esse concernono, infatti, taluni aspetti dell'assetto e del trattamento economico e giuridico del personale della scuola. Per tale ragione, nel prendere atto che la quasi totalità delle proposte emendative presentate – intervenendo su vari aspetti del rapporto di lavoro pubblico di tale personale – sembra comunque inve-

stire materie che possono considerarsi riconducibili a quelle recate dal provvedimento in esame, segnala che appaiono, invece, di dubbia ammissibilità, in quanto non strettamente attinenti alla materia del medesimo decreto-legge, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: La Loggia 1.192, che reca disposizioni per la permanenza in servizio, prima della data di pensionamento, dei professori di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato; Vincenzo Antonio Fontana 1.193, che prevede una modifica alle disposizioni in materia di trattamento economico in aspettativa per i titolari di borse di studio o dottorati di ricerca nelle università; Centemero 1.02, che reca una disciplina ordinamentale delle graduatorie delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM).

Segnala, inoltre, che anche gli emendamenti Maurizio Turco 1.38 e 1.39 non appaiono strettamente attinenti alla materia del decreto-legge in esame, in quanto – pur interessando, in linea generale, il trattamento giuridico di una specifica categoria di personale della scuola – propongono, tuttavia, l'abrogazione integrale di disposizioni normative in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione, con ciò ampliando in misura significativa l'ambito applicativo del provvedimento medesimo.

Maurizio TURCO (PD) insiste per poter esaminare il suo emendamento 1.38, il quale – a differenza dell'emendamento 1.39 – modifica solo una specifica disposizione relativa al trattamento retributivo degli insegnanti di religione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della richiesta testé formulata, ritiene di poter considerare ammissibile l'emendamento Maurizio Turco 1.38.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.194 e 1.301, avvertendo che quest'ultimo risulta più propriamente formu-

lato come collegato agli interventi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Fa presente, inoltre, che il parere è favorevole anche sugli emendamenti Goisis 1.201 e Fedriga 1.202, se riformulati (*vedi allegato*). Raccomanda, altresì, l'approvazione del suo emendamento 1.300 (*vedi allegato*), appena presentato, che assorbe l'emendamento Fedriga 1.47.

Invita, infine, al ritiro di tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di accogliere la nuova formulazione del suo emendamento 1.202 e dell'emendamento Goisis 1.201 prospettata dal relatore. In tal senso, dichiara altresì di ritirare i suoi emendamenti 1.47 e 1.48.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Maurizio Turco 1.1.

Maria Anna MADIA (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.4, di cui è cofirmataria, sottolinea la palese incongruità del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che pone rilevanti questioni in ordine alla possibile discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, anche sotto il profilo della maturazione dell'anzianità utile ai fini retributivi.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame presenta un carattere palesemente disomogeneo rispetto al contenuto dei restanti commi del medesimo articolo 1, trattando materie di natura comunitaria, che sarebbe opportuno affrontare in altre sedi.

Giovanni PALADINI (IdV) chiede chiarimenti al Governo in ordine alla disposizione del provvedimento che vieta la trasformazione dei contratti a tempo del

personale precario della scuola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Delfino 1.2, Paladini 1.3, Ghizzoni 1.4, Maurizio Turco 1.5.

Maurizio TURCO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.6, che pone l'esigenza di rimediare ad una palese forzatura prodotta con il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Giulio SANTAGATA (PD) chiede al Governo di chiarire se l'attuale formulazione del comma 1 nasconda o meno una tacita abrogazione dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che dall'attuale formulazione del testo in esame non appare che il relatore e il Governo abbiano tenuto conto dei rilievi formulati dal Comitato per la legislazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si riserva di fornire eventuali chiarimenti al termine dell'esame degli emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, auspica che il rappresentante del Governo possa da subito intervenire per i richiesti chiarimenti in ordine agli specifici emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA fa presente che il Governo ha già chiarito gli aspetti problematici testé sollevati, in occasione della conclusione del dibattito di carattere generale.

Maurizio TURCO (PD) chiede, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte del Governo, di accantonare i suoi emendamenti 1.6, 1.34, 1.7 e 1.8.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Maurizio Turco 1.6, 1.34, 1.7 e 1.8.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Maurizio Turco 1.6, 1.34, 1.7 e 1.8.

Maurizio TURCO (PD) ritira il suo emendamento 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maurizio Turco 1.10 e 1.11.

Manuela GHIZZONI (PD), nell'illustrare il suo emendamento 1.12, sottolinea l'esigenza di evitare una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, che si porrebbe con l'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in questione. Inoltre, ritiene che tale disposizione verrebbe quasi a configurare una tacita abrogazione dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, determinando una iniqua discriminazione dei docenti ordinari rispetto a quelli di religione.

Ivano MIGLIOLI (PD) cita un passaggio della relazione introduttiva del deputato Pelino, osservando che lo stesso relatore ha messo in evidenza taluni rilievi critici sollevati dal Comitato per la legislazione in ordine al citato comma 1 dell'articolo 1, sui quali ha prospettato la necessità di svolgere un approfondimento.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene necessario affrontare la problematica in oggetto da un punto di vista che contempra la possibilità di una parificazione tra docenti non in ruolo, piuttosto che dibattere sull'opportunità di eliminare un diritto già acquisito da una particolare tipologia di insegnanti.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene che non esista una contraddizione tra il contenuto della relazione introduttiva del relatore e l'espressione di un parere contrario sull'emendamento in discussione, dal momento che è stata posta in evidenza in modo puntuale e chiaro la natura controversa della normativa richiamata negli interventi precedenti, sulla quale in ogni

caso il provvedimento in esame non viene ad incidere.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che il comportamento del Governo non sia affatto chiaro e trasparente dal momento che, a fronte di numerose sentenze che hanno riconosciuto ai docenti non in ruolo il diritto alla maturazione dell'anzianità a fini retributivi, esso ha preferito ottemperare a tali pronunce giurisdizionali piuttosto che ricorrere in appello. Osserva inoltre che con tale atteggiamento il Governo sembrerebbe voler scaricare a livello comunitario la risoluzione di problematiche che non è riuscito a risolvere in sede nazionale.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.12.

Giovanni PALADINI (IdV) nel preannunciare il suo voto favorevole all'emendamento Ghizzoni 1.12, stigmatizza l'atteggiamento dell'Esecutivo, che giudica reticente a fronte di rilevanti sentenze giurisdizionali.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che nel seguito dei lavori della Commissione il rappresentante del Governo potrà fornire gli opportuni chiarimenti sulle questioni sollevate, propone di accantonare gli emendamenti da Ghizzoni 1.12 a Maurizio Turco 1.38.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti da Ghizzoni 1.12 a Maurizio Turco 1.38. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 1.40 e 1.41.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata la connessione con le proposte emendative già accantonate, propone di accantonare anche l'emendamento Maurizio Turco 1.42.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Maurizio Turco 1.42. Respinge inoltre, con distinte votazioni gli

emendamenti Delfino 1.43 e Maurizio Turco 1.44, 1.45 e 1.46.

Rosa DE PASQUALE (PD) giudica non corretta la formulazione dell'emendamento 1.300 del relatore, auspicando che si possa accogliere la proposta, formulata dal suo gruppo, che fa riferimento ad almeno 180 giorni di servizio prestato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica sufficiente il riferimento alla supplenza annuale contenuto nell'emendamento 1.300 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 1.300 del relatore e l'emendamento Maurizio Turco 1.49, che risulta strettamente connesso.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 1.300 del relatore e l'emendamento Maurizio Turco 1.49. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 1.50 e 1.51.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il suo emendamento 1.52, che risulta indirettamente collegato al contenuto dell'emendamento 1.300 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Ghizzoni 1.52.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Ghizzoni 1.52.

Rosa DE PASQUALE (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.53, di cui è cofirmataria, fa notare che il fenomeno del precariato si è determinato a seguito di politiche di ridimensionamento dei costi portate avanti dai governi che si sono succeduti negli anni, in base alle quali si è ritenuto di coprire i posti vacanti mediante contratti a tempo determinato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.53 e Maurizio Turco 1.54.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare il suo emendamento 1.55, richiama l'esigenza di porre definitivamente rimedio al problema del precariato nel settore della scuola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paladini 1.55 e Maurizio Turco 1.56.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Delfino 1.57, sul quale risulta necessario un ulteriore approfondimento istruttorio.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Delfino 1.57. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 1.58, 1.59 e 1.60.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara l'intenzione di ritirare il suo emendamento 1.61.

Ivano MIGLIOLI (PD) avverte che il suo gruppo intende fare proprio l'emendamento Centemero 1.61, invitando la presidenza a porlo in votazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Centemero 1.61.

Teresio DELFINO (UdC), nell'illustrare il suo emendamento 1.62, dichiara di non comprendere le ragioni di una parere contrario su una proposta che va incontro alle esigenze di studenti diversamente abili.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, invita il presentatore a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno per l'Assemblea, che potrebbe essere sottoscritto da tutti i gruppi.

Teresio DELFINO (UdC), preso atto positivamente dell'invito del relatore, che prevede tuttavia che il problema sia rimesso al successivo esame in Assemblea, insiste comunque per la votazione del suo emendamento 1.62.

La Commissione respinge l'emendamento Delfino 1.62.

Maria COSCIA (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.63, di cui è cofirmataria, osserva che tale proposta di modifica tende a recuperare risorse da destinare al settore scolastico, ponendo rimedio agli ingenti tagli operati dall'attuale Esecutivo.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene necessario approvare l'emendamento in esame, dal momento che la politica di riduzione dei costi, intrapresa dall'attuale Governo in luogo di una più auspicabile attività di razionalizzazione, penalizza eccessivamente i soggetti più deboli del mercato del lavoro.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che i tagli decisi dal Governo appaiono di natura lineare e comportano, di fatto, un licenziamento del personale precario. Fa notare inoltre che i numerosi posti che risulteranno vacanti anche a seguito delle procedure di pensionamento non saranno così coperti, determinando significativi disagi alla collettività.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'osservare che nessun rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione può considerarsi di per sé trasformabile in un contratto a tempo determinato, fa notare che nel caso di specie non si è di fronte ad alcun tipo di licenziamento, dal momento che il personale precario della scuola in oggetto viene chiamato a svolgere una supplenza temporanea, in sostituzione del titolare della cattedra.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Ghizzoni 1.63 e gli identici emendamenti Lo Monte 1.64, Ghizzoni 1.65 e Maurizio Turco 1.66.

Manuela GHIZZONI (PD), nell'illustrare il suo emendamento 1.67, osserva che esso tende a destinare risorse per il settore della scuola, a fronte di un totale disimpegno del Governo in tal senso, pro-

muovendo inoltre un più agevole coordinamento a livello locale tra Stato e regioni, in vista di una migliore applicazione della normativa in questione.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva che la politica dei tagli posta in essere dal Governo ha determinato, di fatto, il licenziamento di migliaia di precari.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel ribadire che il personale precario in oggetto è stato assunto a tempo determinato proprio per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo, rileva che, secondo i dati a sua disposizione, il numero dei docenti che si apprestano ad andare in pensione ammonterebbe a cifre più contenute rispetto a quelle prospettate dai gruppi di opposizione.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che il provvedimento in esame non sembra dare alcuna speranza al personale precario della scuola, dal momento che per i prossimi quattro anni non è prevista alcuna forma di reinserimento di tali lavoratori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel prendere atto che tra maggioranza e opposizione esistono diverse concezioni della pubblica amministrazione – che non può, a suo avviso, essere ridotta ad una sorta di ammortizzatore sociale – fa notare che non si può in alcun modo parlare, nel caso di specie, di licenziamento del personale precario, atteso che non vi è alcun obbligo della pubblica amministrazione di assumere a titolo definitivo personale impiegato a termine.

Maria Grazia GATTI (PD) intende precisare che le richieste dell'opposizione non sono rivolte ad una generalizzata stabilizzazione di tali lavoratori, ma tendono a fornire una risposta – anche sotto il profilo dello stanziamento delle risorse – al personale precario della scuola, che risulta precario ormai da diversi anni. Osserva inoltre che il fenomeno del precariato – sul quale il Governo attuale non appare deciso ad assumere alcun inter-

vento di sostegno significativo – si è determinato anche a causa di una relazione tra pubblica amministrazione e politica non sempre del tutto trasparente, che, alla luce dei recenti provvedimenti assunti dal Governo, sembrerebbe essere non del tutto superata.

Alessandra SIRAGUSA (PD) osserva che il personale docente in questione ha svolto per numerosi anni servizi essenziali per la collettività, garantendo il corretto funzionamento del settore scolastico: per tali ragioni, lo Stato dovrebbe garantirgli un giusto riconoscimento.

Teresio DELFINO (UdC), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.67, osserva che alla questione del precariato, che si protrae ormai da troppo tempo, va posto definitivamente rimedio.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Ghizzoni 1.67.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea, la seduta sarà ora sospesa e riprenderà al termine dei lavori dell'Aula. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 18.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica anzitutto che, in relazione ai rilievi formulati dal Comitato per la legislazione, sono state appena trasmesse la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), predisposte dal Ministero competente in ordine al provvedimento in titolo.

Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.300 (*vedi allegato*), diretta a individuare una soluzione rispetto alle questioni sorte prima della sospensione della seduta.

Ricorda, infine, che la Commissione ha in precedenza accantonato, in attesa dei

chiarimenti richiesti al Governo, una serie di emendamenti, che potrebbero essere ora ripresi in esame, per assicurare un ordinato e coerente andamento dei lavori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, rispondendo alle questioni poste nel corso del dibattito fin qui svolto, ricorda che il riconoscimento al personale docente non di ruolo della maturazione dell'anzianità sulla base di scatti biennali era prevista dall'articolo 53 della legge n. 312 del 1980. I commi 1 e 3 di tale legge prevedono che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, quarto comma, della legge stessa, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al personale di cui a tale articolo 53, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento, calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

Fa presente che la materia è stata successivamente disciplinata dall'articolo 526 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. L'articolo riconosce al personale docente non di ruolo esclusivamente il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo; è da ritenere invece abrogato l'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, in quanto, avendo l'articolo 526 disciplinato la materia, il medesimo articolo 53 si intende compreso nella disposizione dell'articolo 676 del testo unico, che dispone l'abrogazione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico.

In particolare, segnala che per i docenti di religione le nomine contenute nel comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 disciplinano il trattamento economico del personale non di ruolo di

religione; tale norma è tuttora in vigore, in quanto richiamata dall'articolo 146 del C.C.N.L. relativo al comparto scuola del 29 novembre 2007. Sottolinea, quindi, che tale norma stabilisce che « in applicazione dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola ». Tra le norme che fanno eccezione viene richiamato l'articolo 53 citato, in collegamento con l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

Rileva, quindi, che il Governo, preso atto delle questioni rappresentate, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame sia assolutamente adeguata a fronteggiare le situazioni disciplinate.

Per quanto riguarda, poi, le altre questioni sollevate nel corso del dibattito in relazione al personale chiamato dallo Stato per garantire la continuità didattica, si richiama all'intervento da lui svolto nella seduta conclusiva del dibattito di carattere generale, svoltasi lo scorso 8 ottobre.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che l'intervento testé svolto dal rappresentante del Governo non rechi alcuna risposta rispetto alla questione sollevata dalla sua parte politica in relazione agli insegnanti di religione. Il sottosegretario ha, infatti, prima affermato che l'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 è abrogato, ma poi ha aggiunto che il comma 6 di quell'articolo, che disciplina il trattamento economico del personale non di ruolo di religione, è tuttora in vigore, in quanto richiamato nella contrattazione collettiva nazionale. La verità, a suo avviso, è che è stato commesso un errore e che il Ministero dell'istruzione, anziché ammetterlo, preferisce perseverarvi. La sentenza del

tribunale di Roma da lui richiamata nella seduta antimeridiana, la quale ha accertato che l'articolo 53 è in vigore, è infatti passata in giudicato e il Ministero non l'ha impugnata, preferendo pagare quanto previsto dalla pronuncia giudiziale. Ritiene tuttavia che il Governo, avendo deciso di aggirare sia la sentenza del tribunale sia quella della Corte di giustizia delle Comunità europee, cerchi di far figurare, nel testo in esame, i precari come qualcosa di diverso, in modo che essi non possano far ricorso richiamandosi a questa giurisprudenza.

Giulio SANTAGATA (PD), dopo aver ricordato che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che i lavoratori a tempo determinato godono degli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato, salvo che una legislazione speciale definisca per loro un percorso separato « a vita », esprime l'avviso che il Governo intenda, con l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, creare per l'appunto una tale legislazione speciale. Se è così, però, ritiene che non si capisca in che modo dovrebbe avvenire in futuro l'assunzione del personale di ruolo della scuola, posto che fino ad oggi si è fatto ricorso alle graduatorie dei precari, mentre in futuro – se il suo ragionamento è corretto – il percorso dei precari e quello degli insegnanti di ruolo saranno separati.

Maria Anna MADIA (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Santagata, aggiunge che, stando alle parole del sottosegretario Pizza, deve parlarsi non di precari, ma di « personale chiamato dallo Stato per garantire la continuità didattica ». Se è così, non comprende come mai il ministro Gelmini presenti il provvedimento all'opinione pubblica come provvedimento « salva-precari »; deve trattarsi, tra l'altro, di precari votati al martirio, dal momento che dovrebbero essere disposti a rimanere in stato di precariato per tutta la vita.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che il fenomeno aberrante del precariato

a vita debba essere risolto con un intervento che miri alla radice del problema: il precariato nasce perché esistono cattedre assegnate a docenti di ruolo, ma di fatto non ricoperte, ad esempio perché i titolari beneficiano, magari per anni, di un distacco sindacale o di altra natura, con la conseguenza che occorre ricorrere a personale non di ruolo per assicurare il servizio scolastico. La maggioranza ed il Governo intendono risolvere i problemi sanando il sistema delle assunzioni in ruolo. Per questo, occorre però realismo: occorre riconoscere che lo Stato non può addossarsi l'onere della ricostruzione della carriera per gli insegnanti precari immessi in ruolo.

Quanto alle proposte emendative dell'opposizione, ritiene che alcune di esse siano condivisibili ed auspica pertanto che quelle che non potranno essere accolte possano essere trasformate in ordini del giorno, in attesa di una riforma complessiva del sistema delle graduatorie e delle assunzioni in ruolo.

Elena CENTEMERO (Pdl) fa presente che i contratti a tempo determinato sono spesso stipulati per coprire posizioni di organico che non potrebbero essere ricoperte con assunzioni a tempo indeterminato: fa l'esempio del suo caso di insegnante in aspettativa per mandato parlamentare, che non può essere sostituita mediante un'assunzione a tempo indeterminato, perché altrimenti per il suo posto, che è uno solo, vi sarebbero in organico due dipendenti di ruolo. È vero però che il sistema delle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie dei supplenti non può essere ulteriormente mantenuto, in quanto crea aspettative che non possono essere soddisfatte né a breve né, spesso, dopo lunghi anni e mortifica in particolare la gioventù.

Alessandra SIRAGUSA (PD) sottolinea che la gran massa dei precari nasce dalla circostanza che lo Stato preferisce non assegnare a personale di ruolo le cattedre scoperte e ricorrere di anno in anno ai supplenti. Il precariato non deriva quindi

dai distacchi sindacali, come ha sostenuto il deputato Fedriga, ma da un vizio di fondo nel sistema di assegnazione delle cattedre. A parte questo, la sua parte politica resta convinta che la disposizione del comma 1, ai sensi della quale i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze non possono « in alcun caso » trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, può intendersi solo nel senso che i precari non saranno più, in futuro, immessi in ruolo, per cui resta non chiarito in che modo il Governo intenda procedere per il reclutamento degli insegnanti di ruolo.

Valentina APREA (Pdl) fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede soltanto che, d'ora in avanti, i precari immessi in ruolo non abbiano più diritto, al fine della determinazione della retribuzione spettante, alla ricostruzione di carriera. La disposizione non incide quindi in alcun modo sul reclutamento degli insegnanti, che resta disciplinato da altre norme. Resta valido il sistema dell'acquisizione dei punteggi ai fini dell'immissione in ruolo, quando il Governo decide di procedervi a valere sulle graduatorie dei precari. Rileva che il punto è che la ricostruzione della carriera determina per la finanza pubblica un costo aggiuntivo non più sostenibile, atteso che vi sono docenti che vengono immessi in ruolo dopo anni di precariato e quindi con stipendi, a carriera ricostruita, prossimi o uguali al massimo stipendio di un docente di ruolo. Segnala, dunque, che questa disposizione, per quanto certamente determini una perdita per gli insegnanti che saranno immessi in ruolo, permetterà al Governo di procedere ad immissioni in ruolo più frequenti o più numerose, considerato che senza ricostruzione di carriera il passaggio al ruolo avviene senza costi aggiuntivi per lo Stato.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che la stessa maggioranza ammette che la misura determina un danno per i precari. Quanto al preteso vantaggio, dubita che ci

sarà, essendo convinta che si procederà alle immissioni in ruolo con la consueta parsimonia. Ricorda, in proposito, che, secondo le stime dello stesso Governo, agli inizi della legislatura risultavano scoperti oltre 50 mila posti in organico. A fronte di questo, il ministro Gelmini ha promosso il passaggio in ruolo in un primo momento di appena la metà circa dei docenti occorrenti e quest'anno di sole ulteriori 8 mila unità. A suo avviso, quel che manca al Governo è un progetto complessivo di intervento sulla scuola, laddove il precedente Governo, oltre ad aver disposto con la legge finanziaria 2006 il passaggio in ruolo di un numero considerevole di insegnanti, aveva elaborato una riflessione di ampio respiro, consegnata al Libro bianco sulla scuola, la quale prevedeva il superamento del sistema delle graduatorie e del precariato e la riforma del reclutamento. A parte questo, chiede al Governo un ulteriore chiarimento in merito all'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, visto che, a questo punto, non è chiaro perché il comma 6 sarebbe ancora in vigore.

Ivano MIGLIOLI (PD), con riferimento alla questione dell'articolo 53 e degli insegnanti di religione, esprime perplessità in merito a quanto riferito dal rappresentante del Governo: si sostiene che la contrattazione collettiva fa riferimento a disposizioni che dovrebbero invece essere abrogate in quanto determinano ingiustificate differenze di trattamento a vantaggio di alcuni. In ogni caso, la disposizione di cui al comma 1 in esame è, a suo avviso, iniqua nei confronti di taluni e non risolve il problema dei contenziosi davanti al giudice.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che, certo, la ricostruzione di carriera avrebbe un costo, ma è anche vero che è dal 1994 che non vi si procede più, se è vero quanto sostenuto dal sottosegretario Pizza, ossia che l'articolo 53 è stato di fatto abrogato dal testo unico del 1994. Osserva, quindi, che l'unica spiegazione possibile per la disposizione di cui al comma 1 in esame

sarebbe che essa serva per evitare i ricorsi dei precari alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che i problemi sollevati dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge rimangono aperti ancora dopo il chiarimento reso dal Governo, propone di proseguire nell'esame degli emendamenti, partendo da quelli accantonati in precedenza, fermo restando che la Commissione si aspetta che il Governo risponda alle questioni poste e trovi soluzioni definitive nella fase della discussione in Assemblea. Assicura, pertanto, che sarà suo compito verificare che il Governo tenga fermo un preciso impegno in tal senso.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si impegna ad affrontare con serietà la questione del comma 1 dell'articolo 1 in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maurizio Turco 1.6, 1.34, 1.7 e 1.8.

Ivano MIGLIOLI (PD), illustrando l'emendamento Ghizzoni 1.12, di cui è cofirmatario, si associa agli auspici precedentemente formulati dal presidente Moffa sulla medesima materia, dichiarando che il suo gruppo si attende risposte plausibili dal Governo sul comma 1 dell'articolo 1, in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.12, Maurizio Turco 1.13, Lo Monte 1.14, Paladini 1.15, Ghizzoni 1.16, gli identici emendamenti Paladini 1.17 e Ghizzoni 1.18, nonché gli emendamenti Maurizio Turco 1.19, Paladini 1.20 e 1.21 e gli identici emendamenti Paladini 1.22, Ghizzoni 1.23 e Maurizio Turco 1.24. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 1.25, Maurizio Turco 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30 e Ghizzoni 1.31.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 1.32, volto a garantire che la convocazione dei supplenti sia adeguatamente inviata mediante posta elettronica certificata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che, secondo quanto chiarito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, già oggi la convocazione dei supplenti può avvenire mediante posta elettronica, ma la generalizzazione di questo metodo rischia di rendere la procedura più complessa e, dunque, penalizzante per gli stessi lavoratori.

Michele SCANDROGLIO (PdL) esprime perplessità sull'opportunità di prevedere la certificazione delle convocazioni dei supplenti.

Maria Grazia GATTI (PD), comprendendo le considerazioni svolte dal deputato Fedriga, suggerisce ai presentatori l'opportunità di riformulare l'emendamento in discussione, prevedendo che la convocazione avvenga anche, e non esclusivamente, attraverso la casella di posta elettronica certificata.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni sinora svolte, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento Paladini 1.32, nel senso di aggiungere, dopo la parola « avvengono », la parola « anche ».

Giovanni PALADINI (IdV) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.32 nel senso proposto dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sull'emendamento Paladini 1.32, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Paladini 1.32 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.42.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.300 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.300 del relatore (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.300 del relatore (*Nuova formulazione*), gli emendamenti Maurizio Turco 1.49, Ghizzoni 1.52 e Delfino 1.57 possono conseguentemente considerarsi assorbiti. Avverte, pertanto, che è così concluso l'esame degli emendamenti accantonati e che, dunque, la Commissione potrà ora riprendere l'esame dei restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il suo emendamento 1.68, invitando, in particolare, i colleghi del gruppo della Lega Nord Padania a valutare attentamente le disposizioni in esso contenute, che, senza necessariamente comportare costi aggiuntivi rilevanti, valorizzano il ruolo delle autonomie scolastiche e delle autonomie locali.

La Commissione respinge l'emendamento Ghizzoni 1.68.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra l'emendamento Ghizzoni 1.69, di cui è cofirmataria, sottolineando la necessità di assicurare un quadro unitario mediante l'accordo in sede di Conferenza unificata. Tale emendamento prevede, inoltre, l'eliminazione di vincoli temporali rigidi per i progetti promossi dall'amministrazione scolastica e stabilisce che il personale impiegato in questi progetti sia retribuito secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.69 e Maurizio Turco 1.70 e 1.71.

Alessandra SIRAGUSA (PD), illustrando l'emendamento Ghizzoni 1.72, di cui è cofirmataria, rileva che le differenze esistenti tra le diverse realtà regionali rendono necessaria l'adozione di un quadro unitario, al fine di garantire che l'impiego degli insegnanti avvenga secondo criteri omogenei e rispettosi della loro effettiva professionalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.72, Paladini 1.73 e Maurizio Turco 1.74.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora ad affrontare un rilevante numero di emendamenti, riconducibili a determinati principi unitari, che potrebbero essere posti in votazione mediante quattro distinte votazioni riassuntive. Propone, quindi, per ragioni di economia procedurale, di porre in votazione i principi desumibili dai diversi gruppi di emendamenti, con l'intesa che, se il principio sarà respinto, si intenderanno respinti gli emendamenti afferenti al principio medesimo.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Maurizio Turco 1.75 a Maurizio Turco 1.95 intendono introdurre il principio di una specifica definizione dei progetti richiamati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che sarà ora posto in votazione.

La Commissione respinge il principio posto in votazione, intendendosi così respinti gli emendamenti da Maurizio Turco 1.75 a Maurizio Turco 1.95.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Maurizio Turco 1.96 a Maurizio Turco 1.127 intendono introdurre il principio di una modifica del termine di tre mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che sarà ora posto in votazione.

La Commissione respinge il principio posto in votazione, intendendosi così respinti gli emendamenti da Maurizio Turco 1.96 a Maurizio Turco 1.127.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Maurizio Turco 1.128 a Maurizio Turco 1.163 intendono introdurre il principio di una modifica del termine di otto mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che sarà ora posto in votazione.

La Commissione respinge il principio posto in votazione, intendendosi così respinti gli emendamenti da Maurizio Turco 1.128 a Maurizio Turco 1.163. Respinge, quindi, l'emendamento Maurizio Turco 1.164.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Maurizio Turco 1.165 a Maurizio Turco 1.169 intendono introdurre il principio di una specifica definizione delle attività previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che sarà ora posto in votazione.

La Commissione respinge il principio posto in votazione, intendendosi così respinti gli emendamenti da Maurizio Turco 1.165 a Maurizio Turco 1.169.

Maria COSCIA (PD) illustra l'emendamento Ghizzoni 1.170, di cui è cofirmataria, volto a garantire che l'obbligo dell'istruzione sia effettivamente garantito dalla scuola pubblica.

Caterina PES (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 1.170, di cui è cofirmataria, ritenendo che l'obbligo dell'istruzione debba essere garantito dallo Stato e non essere rimesso alla collaborazione tra questo e le regioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghizzoni 1.170 e Maurizio Turco 1.171 e gli identici emendamenti Lo Monte 1.172, Ghizzoni 1.173 e Maurizio Turco 1.174.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 1.175.

Rosa DE PASQUALE (PD), nell'evidenziare l'importanza dell'emendamento in questione, segnala la necessità che al personale docente venga riconosciuto un trattamento economico adeguato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro. Richiama, inoltre, l'anomali di una procedura che impropriamente prevede l'utilizzo di determinati docenti da parte delle regioni.

Valentina APREA (Pdl), nel dichiararsi stupita per le osservazioni degli esponenti dell'opposizione, osserva che talune regioni, *in primis* la Campania, hanno già svolto un ruolo di « apripista » in ordine all'impiego di docenti statali – retribuiti dalle regioni – per lo svolgimento di attività didattiche. Tuttavia, auspica che la norma del provvedimento a cui si fa riferimento venga circoscritta entro i limiti di un'applicazione eccezionale al cospetto di una situazione altrettanto eccezionale.

Alessandra SIRAGUSA (PD), con riferimento alle considerazioni testé svolte dal deputato Aprea, osserva che le circostanze a cui essa si riferisce coinvolgono l'applicazione di procedure completamente diverse, che non possono essere ricondotte all'oggetto dell'odierna discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 1.175, 1.176, 1.177, 1.178.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.179 di cui è cofirmataria, osserva che vi è l'esigenza di apportare significative modifiche ad un provvedimento inadeguato, che non prevede alcuna possibilità di recuperare professionalità e competenze maturate a seguito di numerosi anni al servizio della pubblica amministrazione. Fa inoltre notare che il decreto-legge in esame introduce disposizioni – sulle quali le autonomie locali non sono state previamente consultate – suscettibili di determinare

palesi disparità di trattamento a livello locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.179, Maurizio Turco 1.180, 1.181, 1.182 e 1.183.

Alessandra SIRAGUSA (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.184, di cui è cofirmataria, osserva che con esso si mira ad assicurare al personale interessato uno stanziamento di risorse maggiore per gli anni futuri, dal momento che con la prevista riforma della scuola superiore vi è il concreto rischio che l'impatto sull'occupazione sia ancora maggiore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 1.184, Lo Monte 1.185, Maurizio Turco 1.186, 1.187, 1.188, Paladini 1.189, Maurizio Turco 1.190 e 1.191.

Rosa DE PASQUALE (PD), soffermandosi sull'emendamento 1.194 del relatore, ritiene di non condividere le disposizioni in esso contenute, atteso che la proroga sino all'agosto 2010 del termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, provocherebbe ingenti disagi alla scuola, in coincidenza con l'inizio dei lavori scolastici.

Paola GOISIS (LNP) chiede chiarimenti al Governo e al relatore in ordine al contenuto dell'emendamento 1.194 del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, nel giudicare condivisibili le perplessità testé espresse dal deputato De Pasquale, ritiene opportuno svolgere una ulteriore attività di approfondimento sull'argomento, riservandosi eventualmente di presentare un emendamento in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) osserva che sarebbe preferibile assumere una decisione già in Commissione, senza attendere l'esito dell'esame in Assemblea.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, preso atto della necessità di svolgere un supplemento di istruttoria su tale questione, ritira il suo emendamento 1.194, riservandosi, eventualmente, di ripresentarlo in Assemblea con una nuova formulazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zeller 1.195.

Elena CENTEMERO (PdL) chiede al relatore e al Governo se siano disponibili a mutare il proprio parere sul suo emendamento 1.196, nel caso in cui esso fosse riformulato.

Alessandra SIRAGUSA (PD), con riferimento agli emendamenti Centemero 1.196, Ghizzoni 1.197 e Centemero 1.198, fa notare la necessità di porre rimedio ad una situazione di discriminazione che riguarda l'abilitazione all'insegnamento di alcune categorie di docenti di sostegno, penalizzate rispetto ad altri insegnanti, per i quali invece è stata di recente individuata una soluzione normativa.

Rosa DE PASQUALE (PD) fa notare che l'intervento recato dagli emendamenti in questione potrebbe recare notevoli benefici dal punto di vista del risparmio dei costi.

Silvano MOFFA, *presidente*, in ragione delle questioni sinora emerse, propone di procedere all'accantonamento degli emendamenti Centemero 1.196, Ghizzoni 1.197 e Centemero 1.198.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Centemero 1.196, Ghizzoni 1.197 e Centemero 1.198.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'illustrare l'emendamento Ghizzoni 1.199, osserva che le disposizioni da esso recate prevedono un incremento delle risorse finanziarie e umane necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei corsi scolastici.

La Commissione respinge l'emendamento Ghizzoni 1.199.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), preso atto del parere del relatore e del Governo, ritira il suo emendamento 1.200, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Alessandra SIRAGUSA (PD) prospetta l'opportunità che il suo gruppo faccia proprio l'emendamento Giammanco 1.200, affinché esso sia posto in votazione nella corrente seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, auspica che l'eventuale reiezione di tale proposta emendativa non precluda la possibilità di presentare eventuali atti di indirizzo in Assemblea.

Alessandra SIRAGUSA (PD), preso atto dell'auspicio testé espresso dal presidente, dichiara che il suo gruppo non insiste per la votazione dell'emendamento Giammanco 1.200, preannunciando tuttavia l'intenzione di presentare un emendamento di analogo contenuto in Assemblea, che consenta di affrontare le serie questioni esistenti per i lavoratori oggetto della proposta emendativa medesima.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'impegnativa discussione sinora svolta e attesa l'esigenza di affrontare con serenità la problematica delle cosiddette « graduatorie a pettine », propone di accantonare l'emendamento 1.301 del relatore.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 1.301 del relatore.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, conferma il proprio parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Goisis 1.201.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime profonde perplessità sull'emendamento Goisis 1.201, anche nella sua nuova formulazione, atteso che esso prevede di sottoporre a controlli particolarmente incisivi soggetti portatori di *handicap* grave; esprime, inoltre, forti dubbi sulle effettive

modalità di attuazione di una misura di tale portata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel rimarcare la rilevanza dell'emendamento in questione, che giudica indispensabile al fine di evitare abusi in tale campo, fa notare che la volontà dei presentatori della proposta di modifica non è quella di introdurre norme di dettaglio, ma di prevedere disposizioni di indirizzo più generali, che andrebbero poi specificate in fase di attuazione concreta.

Caterina PES (PD) esprime perplessità sull'emendamento in discussione, ritenendo non corretto operare un collegamento tra le disposizioni in esso previste e le questioni connesse all'accertamento dei requisiti della legge n. 104 del 1992.

Teresio DELFINO (UdC), nel ritenere necessario svolgere un'attività di contrasto nei confronti delle situazioni di abuso che si registrano in tale materia, auspica che sia possibile svolgere ulteriori riflessioni sull'emendamento Goisis 1.201, anche nella sua nuova formulazione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che l'emendamento in discussione sia in più punti in contrasto con la normativa vigente, che intende tutelare con serietà i soggetti portatori di *handicap*. In particolare, si sofferma sulle possibili implicazioni di un'applicazione estesa a tutto il territorio nazionale delle disposizioni sulla certificazione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) auspica che sull'argomento in questione possa svolgersi una seria riflessione, al fine di evitare che dall'applicazione della normativa possano derivare effetti negativi su talune categorie di soggetti contemplati dalla legge n. 104 del 1992, oltre che inutili richiami alle autorità sanitarie competenti. Al riguardo, ritiene opportuno valutare la possibilità di un intervento di modifica in ordine all'autorità deputata allo svolgimento dei controlli previsti dal presente emendamento,

anche sulla base di apposite modifiche apportate recentemente alla normativa vigente.

Paola GOISIS (LNP) osserva che la questione dei falsi invalidi non può essere derubricata come demagogica e priva di fondamento, dal momento che rientra in una realtà concretamente esistente, nella quale risultano penalizzati i docenti che risiedono in alcune regioni del Nord.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce l'assoluta necessità di predisporre idonee forme di controllo per contrastare efficacemente il fenomeno dei falsi invalidi, che usufruiscono illegittimamente di taluni benefici a discapito dei lavoratori onesti, che si vedono così spesso ingiustamente scavalcati in graduatoria da coloro che non ne hanno alcun titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che sul punto permangono forti perplessità, che richiedono un approfondimento, propone alla Commissione di accantonare l'emendamento Goisis 1.201 (*Nuova formulazione*), auspicando che nel frattempo si possano valutare possibili ipotesi di una sua ulteriore riformulazione.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Goisis 1.201 (*Nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI (PD) esprime forti perplessità sull'emendamento Fedriga 1.202, che giudica esageratamente punitivo nei confronti dei docenti precari, oltre che già previsto da altre disposizioni regolamentari.

Paola GOISIS (LNP) fa presente che l'emendamento in questione mira a promuovere la diffusione di un maggior senso di responsabilità dei docenti precari, posti

di fronte alla scelta di accettare un impiego di supplenza.

Elena CENTEMERO (PdL) fa notare che la materia in discussione è già regolamentata dal decreto ministeriale n. 82 del 2009.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che l'emendamento in questione contempla anche l'ipotesi che il rifiuto del docente precario abbia ad oggetto i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, materia che non sembrerebbe essere regolamentata dal decreto ministeriale testé citato.

Elena CENTEMERO (PdL), nel dare lettura del decreto ministeriale n. 82 del 2009, fa notare che esso sembra avere un ambito di applicazione sostanzialmente identico a quello prefigurato dal deputato Fedriga.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto delle osservazioni testé svolte, ritira il suo emendamento 1.202 (*Nuova formulazione*).

La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.01

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti accantonati nella seduta odierna saranno esaminati nella seduta già convocata per la mattina di domani, in modo da inviare sollecitamente alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati. Preannuncia sin d'ora, inoltre, che la deliberazione sul mandato al relatore potrebbe anche essere anticipata alla giornata di domani, qualora i prescritti pareri giungessero in tempo utile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO

DL 134 del 2009: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

- * 1. 2. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 1.

- * 1. 3. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.

- * 1. 4. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Belanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

- * 1. 5. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge n. 312 del 1980.

1. 6. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, commi da 1 a 3, della legge n. 312 del 1980.

1. 34. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980.

1. 7. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980.

1. 8. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: previste dai commi 1, 2 e 3, *inserire le seguenti:* nonché per il conferimento delle supplenze di religione,.

1. **9.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: in quanto necessari *fino a:* scolastico ed educativo.

1. **10.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed educativo.

1. **11.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: non possono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* possono consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.

1. **12.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono in alcun caso *con la seguente:* possono.

1. **13.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono in alcun caso trasformarsi in

rapporti di lavoro a tempo determinato *con le seguenti:* possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità e i criteri fissati nel Piano triennale di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e finanze, di concerto con la Conferenza delle Regioni e sentite le organizzazioni sindacali, definiscono il Piano triennale per la stabilizzazione dei docenti e del personale ATA di cui al presente articolo.

1. **14.** Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: in alcun caso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il

30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 15. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: in alcun caso *e le parole:* e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.

1. 16. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole: in alcun caso.

* **1. 17.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: in alcun caso.

* **1. 18.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: di lavoro a tempo indeterminato *e inserire le seguenti:* , fatto salvo quanto previsto all'articolo 53, commi da 1 a 5, della legge n. 312 del 1980,.

1. 19. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e consentire *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato sarà utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.

1. 20. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e consentire *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato sarà utile ai fini retributivi, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.

1. 21. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e consentire *fino alla fine del comma.*

* **1. 22.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e consentire *fino alla fine del comma.*

* **1. 23.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e consentire *fino alla fine del comma.*

* **1. 24.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: e consentire *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ; è tuttavia consentita, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980, la maturazione di anzianità

utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo.

1. 25. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980.

1. 26. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire, ai sensi dell'articolo 53, commi da 1 a 5, della legge n. 312 del 1980.

1. 27. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980.

1. 28. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire.

1. 29. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la parola: utile.

1. 30. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal MIUR entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale.

1. 31. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gneccchi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione del Codice dell'Amministrazione, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono attraverso la casella di posta elettronica certificata.

1. 32. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.

1. **32.** (Nuova formulazione) Paladini, Porcino.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 è abrogato.

1. **33.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 53, commi 3 e 6, della legge n. 312 del 1980 sono abrogati.

1. **35.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980 è abrogato.

1. **36.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 53, comma 6, della legge n. 312 del 1980 è abrogato.

1. **37.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge n. 27 del 2006, è abrogato.

1. **38.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La legge n. 186 del 2003 è abrogata.

1. **39.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.

1. **40.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: Tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo.

1. **41.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: Tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1. **42.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano le seguenti parole: per l'anno scolastico 2009-2010.

1. **43.** Delfino, Poli.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124.

- 1. 44.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

- 1. 45.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: al personale inserito nelle graduatorie *fino a:* e successive modificazioni, ed.

- 1. 46.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: e successive comunicazioni *sono inserite le seguenti:* , ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di durata equivalente all'anno scolastico.

- 1. 300.** Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: e successive comunicazioni *sono inserite le seguenti:* , ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto supplenze temporanee di almeno 180 giorni.

- 1. 300.** (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: con precedenza *fino a:* di istituto *e, dopo le parole:* e successive modificazioni *inserire le seguenti:* fatte salve le graduatorie di istituto.

- 1. 47.** Fedriga.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con precedenza *fino a:* di istituto.

- * **1. 48.** Fedriga.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con precedenza *fino a:* di istituto.

- * **1. 49.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto.

- 1. 50.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

- 1. 51.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche *con le seguenti:* che ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008/2009 o nell'anno scolastico 2007/2008.

- 1. 52.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: già destinatario di contratto a tempo determinato, aggiungere le seguenti: o di supplenza temporanea.

- 1. 53.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Ghecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le parole: nell'anno scolastico 2008-2009.

- 1. 54.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 con le seguenti: nell'anno scolastico 2007-2008 o anche nell'anno scolastico 2008-2009.

- 1. 55.** Paladini, Porcino.

Al comma 2, dopo le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 inserire le seguenti: o negli anni scolastici precedenti.

- 1. 56.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 inserire le seguenti: o che, comunque, abbia svolto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico 2008-2009.

- 1. 57.** Delfino, Poli.

Al comma 2, sopprimere le parole: per carenza di posti disponibili.

- 1. 58.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: disponibili.

- 1. 59.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: a tempo indeterminato e non risulti con le seguenti: a tempo indeterminato o non risulti.

- 1. 60.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: e non risulti collocato a riposo inserire le seguenti: o che, nelle medesime condizioni di cui al presente comma, abbia stipulato per l'anno scolastico 2009-2010 un contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.

- 1. 61.** Centemero.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire agli studenti diversamente abili le appropriate ed adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente si dà priorità, nell'utilizzo delle risorse del personale della scuola, a quanti svolgono attività di sostegno.

- 1. 62.** Delfino, Poli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2009, all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 6, la parola: « 456 » è sostituita dalla seguente « 50 », la parola « 650 » è sostituita dalla seguente « 471 », la parola « 538 » è sostituita dalla seguente « 823 », la parola « 1.188 » è sostituita dalla seguente « 1.058 ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis. del presente articolo, si provvede quanto a euro 338 milioni per l'anno 2009, a euro 1179 milioni per l'anno 2010, a 1715 per il 2011 e per 2130 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

1. 63. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 64.** Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 65.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 66.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito un fondo per promuovere, in collaborazione con le regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Unificata al fine di armonizzarne l'applicazione.

1. 67. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti; un efficace rapporto docenti/alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; una corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative al detto insegnamento; prevenire, con interventi specifici, le situazioni di disagio sociale e contrastare l'abbandono scolastico. 1 progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 1 miliardo di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli Uffici Scolastici Regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti

progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponibili da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'Autonomia Scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e gestione dei suddetti progetti sarà individuato dai Dirigenti Scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.

1. **68.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gneccchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività di carattere straordinario, da realizzarsi mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 assunti e retribuiti secondo il vigente CCNL comparto scuola statale. L'accordo quadro dovrà regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.

1. **69.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gneccchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini,

Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: può promuovere *con le seguenti:* promuove.

1. **70.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: in collaborazione con le regioni.

1. **71.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere *aggiungere le parole:* , previo accordo quadro con la Conferenza Unificata Stato-Regioni,.

1. **72.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gneccchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Migliori, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 3, dopo le parole: in collaborazione con le regioni *inserire le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-regioni,.

1. **73.** Paladini, Porcino.

Al comma 3, sopprimere le parole: e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime.

1. **74.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti *inserire le seguenti:* rivolti agli studenti con handicap.

1. **75.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: dei diritti umani nel mondo.

- 1. 76.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: di educazione stradale.

- 1. 77.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: per l'informazione sessuale degli studenti.

- 1. 78.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: informazione sui vari strumenti di contraccezione.

- 1. 79.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: sulle differenze di genere e gli orientamenti sessuali.

- 1. 80.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, legali e illegali.

- 1. 81.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti, legali e illegali.

- 1. 82.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.

- 1. 83.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti.

- 1. 84.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: informativi sugli effetti del tabagismo.

- 1. 85.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: informativi sugli effetti dell'attività motoria.

- 1. 86.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: speciali di educazione fisica, rivolti agli alunni con difficoltà motorie.

- 1. 87.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: di educazione civica.

- 1. 88.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: di recupero degli studenti con minore rendimento scolastico.

- 1. 89.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: rivolti prioritariamente a studenti ripetenti.

- 1. 90.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: rivolti a studenti con difficoltà di apprendimento.

- 1. 91.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire la seguente: pedagogici.

- 1. 92.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: educativi e didattici.

- 1. 93.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: educativi.

- 1. 94.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: progetti inserire le seguenti: didattici.

- 1. 95.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: tre mesi con le seguenti: 900 giorni.

- 1. 96.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: tre mesi con le seguenti: 290 giorni.

- 1. 97.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: tre mesi con le seguenti: 280 giorni.

- 1. 98.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: tre mesi con le seguenti: 270 giorni.

- 1. 99.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la parola: tre mesi con le seguenti: 260 giorni.

- 1. 100.** Maurizio Turco, Bernardini, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 250 giorni.

- 1. 101.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 240 giorni.

- 1. 102.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 230 giorni.

- 1. 103.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 220 giorni.

- 1. 104.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 7 mesi.

- 1. 105.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 210 giorni.

- 1. 106.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 200 giorni.

- 1. 107.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 190 giorni.

- 1. 108.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 6 mesi.

- 1. 109.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 180 giorni.

- 1. 110.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 170 giorni.

- 1. 111.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 160 giorni.

- 1. 112.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 5 mesi.

- 1. 113.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 150 giorni.

- 1. 114.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 140 giorni.

- 1. 115.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 130 giorni.

- 1. 116.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 4 mesi.

- 1. 117.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 120 giorni.

- 1. 118.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 110 giorni.

- 1. 119.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 100 giorni.

- 1. 120.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 90 giorni.

- 1. 121.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 80 giorni.

- 1. 122.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 70 giorni.

- 1. 123.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 2 mesi.

- 1. 124.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 60 giorni.

- 1. 125.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 45 giorni.

- 1. 126.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 1 mese.

- 1. 127.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 12 mesi.

- 1. 128.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 11 mesi.

- 1. 129.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 10 mesi.

- 1. 130.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 9 mesi.

- 1. 131.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 7 mesi.

- 1. 132.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 6 mesi.

- 1. 133.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 5 mesi.

- 1. 134.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 4 mesi.

- 1. 135.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 360 giorni.

- 1. 136.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 350 giorni.

- 1. 137.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 340 giorni.

- 1. 138.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 330 giorni.

- 1. 139.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 320 giorni.

- 1. 140.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 310 giorni.

- 1. 141.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 300 giorni.

- 1. 142.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 290 giorni.

- 1. 143.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 280 giorni.

- 1. 144.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 270 giorni.

- 1. 145.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 260 giorni.

- 1. 146.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 250 giorni.

- 1. 147.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 240 giorni.

- 1. 148.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 230 giorni.

- 1. 149.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 220 giorni.

- 1. 150.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 210 giorni.

- 1. 151.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 200 giorni.

- 1. 152.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 190 giorni.

- 1. 153.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 180 giorni.

- 1. 154.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 170 giorni.

- 1. 155.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 160 giorni.

- 1. 156.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 150 giorni.

- 1. 157.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 140 giorni.

- 1. 158.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 130 giorni.

- 1. 159.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 120 giorni.

- 1. 160.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 110 giorni.

- 1. 161.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 100 giorni.

- 1. 162.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con le seguenti: 45 giorni.

- 1. 163.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la parola: che prevedano attività di carattere straordinario.

- 1. 164.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: che prevedano attività inserire le seguenti: anche al di fuori delle aule scolastiche.

- 1. 165.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: che prevedano attività inserire le seguenti: didattiche ed educative.

- 1. 166.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: che prevedano attività inserire la seguente: educative.

- 1. 167.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: che prevedano attività inserire la seguente: didattiche.

- 1. 168.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: che prevedano attività di carattere inserire le seguenti: ordinario e.

1. 169. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.

*** 1. 170.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.

*** 1. 171.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.

**** 1. 172.** Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.

**** 1. 173.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.

**** 1. 174.** Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposto un'indennità di aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle Regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 175. Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposto un'indennità di aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle Regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente

pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.

1. 176. Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione delle regioni.

1. 177. Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL.

1. 178. Paladini, Porcino.

Al comma 3, sopprimere le parole: , percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

1. 179. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini,

Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Al comma 3, sopprimere le parole: percettori dell'indennità di disoccupazione.

1. 180. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

1. 181. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

1. 182. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: a carico delle risorse *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle Regioni. Il contributo dello Stato all'indennità di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.

1. 183. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di di-

soccupazione. Le percentuali di commisu-razione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 bis del presente articolo, si provvede quanto a euro 150 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

1. 184. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Belanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gneccchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 3, relativamente alle regioni meridionali ove è maggiore la presenza di personale docente e personale amministrativo senza contratto di supplenza, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, cofinanzia i citati progetti con una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse destinate dalle citate regioni, utilizzando quota parte delle economie derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla presente legge.

1. 185. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 4.

1. 186. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le parole: di servizio.

1. 187. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ai soli fini fino alla fine del comma.

1. 188. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere la parola: soli e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1° luglio 2010 per i docenti e dal 1° settembre 2010 per il personale ATA.

1. 189. Paladini, Porcino.

Al comma 4, sopprimere le parole: nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e.

1. 190. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le parole: e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1991, n. 297.

1. 191. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.

1. 192. La Loggia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, dopo le parole: « conserva il trattamento economico » sono inserite le seguenti: « , comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza, ».

1. 193. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.

1. 194. Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Fermo restando che il beneficiario del

riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano ».

1. 195. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Resta valida, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36 comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento dei docenti ammessi con riserva, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21, del 9 febbraio 2005, ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

1. 196. Centemero.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione

delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

- 1. 197.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Resta valida, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36 comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento conseguita anche dai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

- 1. 198.** Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contingente di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 10.000 unità di personale docente ed educativo e di 10.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78.

- 1. 199.** Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino

Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazarrella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la proroga, sino al 31 dicembre 2010, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, sulla base dei requisiti oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche.

- 1. 200.** Giammanco.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

4-ter. Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.

4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

1. 301. Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I docenti e il personale ATA che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge n. 104 del 1992 sono inseriti « a pettine » nella graduatoria di altra provincia previo controllo da parte delle autorità sanitarie della provincia di trasferimento dei requisiti posseduti.

1. 201. Goisis, Fedriga.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I docenti e il personale ATA che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge n. 104 del 1992, prima di essere inseriti nella graduatoria di altra provincia sono sottoposti a controllo per la verifica dei requisiti da parte delle autorità sanitarie della provincia di trasferimento.

1. 201. (Nuova formulazione) Goisis, Fedriga.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il precario che non accetta la supplenza ovvero il progetto di cui al comma 2 passa in coda alla graduatoria.

1. 202. Fedriga, Goisis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il personale di cui ai commi 2 e 3 che non accetta, senza giustificato motivo, la supplenza viene escluso dai benefici di cui al presente decreto-legge; il medesimo personale che non accetta, senza giustificati motivi, il progetto di cui al comma 3, è collocato in coda agli elenchi in cui è inserito, predisposti dagli uffici scolastici periferici.

1. 202. (Nuova formulazione) Fedriga, Goisis.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2010, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell'anno accademico 2008-2009, e coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2008-2009 e nell'anno accademico 2009-2010 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

1. 01. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnechi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti

nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali pareggiati, previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.

1. 02. Centemero.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 162

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 157

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 158

ERRATA CORRIGE 161

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario al lavoro, alla salute e alle politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, sono stati esaminati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre sono stati accantonati gli emendamenti Barani 2.8 e successivi, riferiti all'articolo 2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che intende esprimere, innanzitutto, il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, per passare, successivamente, a riconsiderare gli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Livia Turco 4.49, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Barani 4.32, a

condizione che sia riformulato sostituendo le parole « di intesa con » con le seguenti: « sentito ». Invita, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti Palagiano 4.11 e Livia Turco 4.47, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palagiano 4.12 e Livia Turco 4.46 e parere favorevole sull'emendamento Barani 4.25. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Miotto 4.57 e parere favorevole sugli identici emendamenti Barani 4.31 e Livia Turco 4.45. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Barani 4.30 e sugli identici emendamenti Palagiano 4.10 e Livia Turco 4.44, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 4.48. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Palagiano 4.9 e Miotto 4.50, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 4.23. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Mura 4.18, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.8, Livia Turco 4.42 e Barani 4.29. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Miotto 4.56, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 4.41, Palagiano 4.7 e 4.6. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.4 e Barani 4.28, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.5 e parere favorevole sull'emendamento Barani 4.24, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « dall'Assessore alla sanità » con le seguenti: « dalla Giunta regionale ». Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Miotto 4.55, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mura 4.17 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 4.16 e 4.15. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 4.22, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola « delle » con la seguente: « di ». Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Mura 4.13, Miotto 4.54, nonché sugli identici emendamenti Palagiano 4.3 e Livia Turco 4.40. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palagiano 4.2, invitando i presentatori a riti-

rare gli identici emendamenti Barani 4.27 e Livia Turco 4.39, che risulterebbero assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.14, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 4.53. Annuncia, quindi, il ritiro del suo emendamento 4.21 e invita i presentatori a ritirare l'identico emendamento Miotto 4.52, in quanto entrambi risulterebbero assorbiti in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.19, che comunque risulterebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Farina Coscioni 4.37 e Pedoto 4.43, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 4.20 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 4.33. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Farina Coscioni 4.36, Miotto 4.51 e Pedoto 4.38, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.1, Barani 4.26 e Livia Turco 4.35. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Pedoto 4.34 e sull'articolo aggiuntivo Mura 4.01.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.49.

Lucio BARANI (PdL) riformula il suo emendamento 4.32 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Barani 4.32 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.11.

Paola BINETTI (PD) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Livia Turco 4.47, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.47, nonché gli identici emendamenti Palagiano 4.12 e Livia Turco 4.46. Approva quindi l'emendamento Barani 4.25 (*vedi allegato*).

Carlo CICCIOLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.57: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Barani 4.31 e Livia Turco 4.45.

Lucio BARANI (PdL) ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 4.10 e Livia Turco 4.44. Approva quindi l'emendamento Pedoto 4.48 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.9.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.50: si intende vi abbiano rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.23, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Silvana MURA (IdV) ritira il suo emendamento 4.18.

La Commissione, approva gli identici emendamenti Palagiano 4.8, Livia Turco 4.42 e Barani 4.29, nonché, con distinta votazione, l'emendamento Miotto 4.56 (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Livia Turco 4.41, Palagiano 4.7 e 4.6. Approva gli identici emendamenti Palagiano 4.4 e Barani 4.28. Respinge, quindi, l'emendamento Palagiano 4.5.

Lucio BARANI (PdL) riformula il suo emendamento 4.24 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Barani 4.24 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Carlo CICCIOLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.55: si intende vi abbiano rinunciato.

Silvana MURA (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.17. Ritira, altresì, l'emendamento Palagiano 4.16, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.15.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 4.22 nel senso indicato dal relatore.

Il viceministro Ferruccio FAZIO rileva che la proposta di riformulazione accolta dalla collega Laura Molteni appare rispettosa della autonomia regionale nella disciplina delle prove d'esame.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 4.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Mura 4.13.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.54: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 4.3 e Livia Turco 4.40. Approva quindi l'emendamento Palagiano 4.2 (*vedi allegato*).

Carlo CICCIOLO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2, gli identici emendamenti Barani 4.27 e Livia Turco 4.39 devono intendersi assorbiti.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 4.14. Approva quindi l'emendamento Miotto 4.53 (*vedi allegato*).

Carlo CICCIOI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.52: si intende vi abbiano rinunciato. Peraltro rileva che tale emendamento, al pari dell'emendamento 4.21 del relatore, già ritirato, risulterebbe comunque assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Avverte, altresì, che sempre a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2, l'emendamento Palagiano 4.19 deve intendersi precluso.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 4.37 (*vedi allegato*).

Gian Carlo ABELLI (PdL) osserva che l'emendamento Pedoto 4.43, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, è volto a sopprimere la possibilità di rinnovare l'incarico di direzione di struttura complessa per un periodo inferiore a quello per il quale è stato originariamente conferito, che è pari a cinque anni in seguito all'approvazione dell'emendamento Farina Coscioni 4.37. Ciò significa che l'incarico non potrebbe essere rinnovato nei casi in cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dell'età massima per il collocamento di quiescenza. Analoga considerazione, peraltro, vale per la mancata previsione della possibilità di primo conferimento dell'incarico per un periodo di tempo più breve di cinque anni.

Lucio BARANI (PdL), pur comprendendo le considerazioni espresse dal collega Abelli, osserva che la norma persegue la finalità di assicurare che il responsabile di unità operativa complessa disponga di un tempo adeguato per lo svolgimento dei propri compiti.

Luciana PEDOTO (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritira il suo emendamento 4.43, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il suo emendamento 4.20, osservando che esso, eventualmente riformulato, si rende necessario al fine di prevenire i problemi che il capoverso 2-*quater* dell'articolo 4, comma 1, lettera b), rischia di produrre nella provincia autonoma di Bolzano, dove è estremamente difficile reperire primari in possesso del cosiddetto « patentino » di bilinguismo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO invita il presentatore a valutare l'opportunità di ripresentare l'emendamento Zeller 4.20 in Assemblea, riformulandolo al fine di circoscriverne la portata alla problematica da lui illustrata.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la precedente approvazione dell'emendamento Froner 1.4 sembra rispondere già, almeno in parte, alle preoccupazioni espresse dal collega Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo, eventualmente riformulato, in Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fucci 4.33: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 4.36.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.51: si intende vi abbiano rinunciato.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 4.38, volto a garantire un livello minimo di omogeneità di gestione all'interno delle strutture complesse.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Pedoto 4.38 rischierebbe di far venir meno l'autonomia dei titolari di unità operativa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che debba essere garantita l'autonomia delle unità operative, specie di quelle a valenza dipartimentale.

Gian Carlo ABELLI (PdL) osserva che anche le unità operative a valenza dipartimentale rientrano, di norma, all'interno di unità operative complesse. Pertanto, l'emendamento Pedoto 4.38 non sembra infondato.

Paola BINETTI (PD) sottolinea la necessità di garantire un coordinamento tra le unità operative, all'interno della medesima unità operativa complessa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che, in caso di approvazione dell'emendamento in discorso, vi sarebbe il rischio di un'eccessiva proliferazione dei livelli gerarchici sovraordinati alle unità operative semplici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nel ribadire il proprio parere contrario sull'emendamento Pedoto 4.38, evidenzia la necessità di garantire che alla responsabilità dei titolari di unità operativa, chiaramente prevista dalla disciplina vigente, corrisponda un adeguato livello di autonomia.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 4.38. Approva quindi gli identici emendamenti Palagianò 4.1, Barani 4.26 e Livia Turco 4.35 (*vedi allegato*). Respinge, infine, l'emendamento Pedoto 4.34 e l'articolo aggiuntivo Mura 4.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiede una breve sospensione prima di tornare agli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati, poiché intende proporre una riformulazione dell'emendamento Barani 2.8.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.15.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, tornando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati, propone di riformulare l'emendamento Barani 2.8 nel senso di prevedere che, al comma 3, il capoverso 2 sia sostituito con il seguente: « 2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli IRCCS, del direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento, un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La regione può integrare tale composizione con la rappresentanza di altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentatività della componente ospedaliera e di quella universitaria ».

Lucio BARANI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

Paola BINETTI (PD) osserva che la proposta di riformulazione del relatore non tiene conto dell'esigenza di rappresentanza della professione sanitaria infermieristica all'interno del Collegio di direzione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva che lo scopo della legge è il governo delle attività cliniche, che, come è ovvio, riguarda prevalentemente le professioni mediche. Peraltro, rileva che la sua proposta di riformulazione tiene conto della possibilità, per le regioni, di integrare la composizione del Collegio con la rappresentanza di altre figure professionali.

Il viceministro Ferruccio FAZIO sottolinea la necessità di rispettare, come fa la proposta di riformulazione del relatore, l'autonomia delle regioni in materia di composizione del Collegio di direzione, limitandosi a stabilire, con legge dello

Stato, le figure che devono assolutamente farne parte. Resta ferma, naturalmente, la competenza della I Commissione a valutare il rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva che, nell'ultimo periodo dell'emendamento Barani 2.8, come riformulato, sarebbe opportuno prevedere che la rappresentatività delle diverse componenti sia proporzionale alla loro consistenza numerica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la precisazione suggerita dalla collega Castellani rischia di configurare una disposizione eccessivamente di dettaglio, mentre appare preferibile lasciare alla regioni un maggiore margine di autonomia.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto sull'emendamento Barani 2.8, come riformulato, perché non ritiene fugati tutti i dubbi di una possibile lesione delle competenze regionali in materia. Sottolinea, altresì, l'importanza del parere che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, come la I Commissione, sarà chiamata ad esprimere sul testo risultate dagli emendamenti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che la sua proposta di riformulazione tenga in debita considerazione le competenze regionali.

Il viceministro Ferruccio FAZIO dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento Barani 2.8, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Barani 2.8 (*Nuova riformulazione*) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Barani 2.8 (*Nuova formulazione*) gli emendamenti Pedoto 2.16, Palagiano 2.11, Miotto 2.17, Palumbo 2.13,

Fucci 2.9, gli identici emendamenti Palagiano 2.12 e Livia Turco 2.15 e l'emendamento Pedoto 2.14 risultano preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 2.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, dopo aver ricordato i principali passaggi dell'iter sin qui svolto, ritiene che sarebbe opportuno estendere l'ambito di intervento delle proposte di legge in esame, tenendo conto anche del disegno di legge la cui presentazione, già annunciata dal Governo, dovrebbe essere ormai prossima.

Il sottosegretario Francesca MARTINI conferma che il disegno di legge del Governo in materia è già stato predisposto e sarà approvato nell'ambito di una prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, alla luce di quanto dichiarato dal relatore e dal rappresentante del Governo, appare opportuno attendere la presentazione dell'annunciato disegno di legge, prima di assumere qualsiasi determinazione sul prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.55.**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 344 Bellotti e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche », quale risultante dagli emendamenti approvati.

In proposito, ricorda che il Capo I contiene disposizioni sull'ordinamento delle attività iperbariche in genere. In particolare, l'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito di applicazione della norma, tra le altre, le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, le quali sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della proposta di legge in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla proposta legge in esame da parte, tra l'altro, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,

di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 16.

Ricorda, altresì, che il Capo II contiene disposizioni in materia di operatori subacquei e iperbarici professionali e di imprese subacquee e iperbariche. In particolare, l'articolo 6 reca i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, istituito in ciascun compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 5. Il comma 1, lettera *f*), prevede, tra i requisiti per l'iscrizione, la sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato « medico subacqueo »; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti.

All'interno del medesimo Capo II, l'articolo 7 stabilisce che la persistenza dei requisiti fisici di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera *f*), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo, o in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale o, annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico. L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 7 comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, di cui all'articolo 9, e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e di quelle sancite dall'articolo 7 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati: uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo; uno dal Ministero della salute; uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA »).

Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 istituisce il Registro delle imprese di lavoro subacquee, prevedendo tra i requisiti per l'iscrizione, l'indicazione del nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *f*), e l'aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA (comma 2, lettere *h*) e *i*)).

Ricorda, inoltre, che l'articolo 9, nell'istituire il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, nel quale deve essere annotata in lingua italiana e inglese, tra l'altro, l'idoneità medica (comma 1, lettera *c*)). Il medesimo articolo prevede, al comma 5, che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura

e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso in cui si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il libretto personale (comma 6) sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Ricorda, altresì, che, in base all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del libretto personale, tra l'altro, per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari.

L'articolo 11, commi 5 e 6, stabilisce quindi che l'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (ovvero la mancata consegna al datore di lavoro del libretto personale in caso di infortunio) comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

L'articolo 12 prevede, inoltre, che le imprese subacquee ed iperbariche hanno

l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla proposta di legge in esame.

L'articolo 16 prevede, altresì, l'istituzione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, con il compito di proporre le norme tecniche relative, tra l'altro, alla medicina subacquea e iperbarica e alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse (comma 1, lettere *f* e *g*). Del Comitato fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante dell'IPSEMA (comma 4). Il comma 8 stabilisce, quindi, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie su cui il Comitato formula proposte.

L'articolo 17, quindi prevede che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

Il Capo III reca, infine, disposizioni in materia di attività subacquea a scopo turistico-ricreativo. Dall'applicazione di tali disposizioni sono espressamente escluse, in base all'articolo 19, comma 1, le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.

L'articolo 20, comma 2, lettera *h*), stabilisce quindi che, ai fini dell'esercizio dell'attività, le guide e gli istruttori subacquei devono possedere, tra l'altro, l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certifi-

cante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.

L'articolo 21, comma 1, lettera *e*), prevede, inoltre, che l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata, tra l'altro, alla disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. Analoga disposizione è prevista per le organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *e*).

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, delle disposizioni volte alla tutela della salute di quanti esercitano attività subacquee e iperbariche, formula una proposta di parere favorevole. Peraltro, ritiene che sarebbe opportuno inserire, nelle premesse del parere, un richiamo all'opportunità di uniformare i riferimenti al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per renderli coerenti con la scelta, in sé condivisibile, di tenere conto della probabile, prossima approvazione del disegno di legge che divide nuovamente i due dicasteri (in alcune parti della proposta di legge, infatti, si continua a fare riferimento all'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Lucio BARANI (PdL), condividendo pienamente la relazione della collega D'Incecco, ritiene che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

Paola BINETTI (PD) osserva che sarebbe più corretto, anche nei confronti dei colleghi assenti, procedere all'espressione del parere nella seduta di domani, secondo quanto originariamente previsto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prende atto della richiesta della collega Binetti e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 230 dell'8 ottobre 2009, a pagina 73, prima colonna, settima riga, sostituire le parole « *capoverso 2* » con le seguenti: « *capoverso 1* ».

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli IRCCS, del direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento, un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La regione può integrare tale composizione con la rappresentanza di altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentatività della componente ospedaliera e di quella universitaria.

2. 8. (Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: unità operativa complessa, di intesa con il comitato di dipartimento, sentito il Collegio di direzione con le seguenti: unità operativa complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento.

4. 32. (Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: collettiva nazionale aggiungere le seguenti: ed aziendale.

4. 25. Barani, Bocciardo, De Nichilo Rizzoli, Saltamartini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: di afferenza.

*** 4. 31.** Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: complessa, aggiungere le seguenti: di afferenza.

*** 4. 45.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbröllini, Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico per le parti di propria competenza è responsabile delle proposte da sottoporre al collegio di direzione per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e susseguenti leggi regionali.

4. 48. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.

*** 4. 8.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta ufficiale, inserire le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.

*** 4. 42.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.

*** 4. 29.** Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere.

4. 56. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

*** 4. 4.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

*** 4. 28.** Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: elenco regionale, aggiungere le seguenti: redatto e curato per ogni regione dalla Giunta regionale ed aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il sorteggio viene effettuato successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. Della data, sede ed ora delle operazioni di sorteggio viene data comunicazione ai candidati ammessi con un anticipo di almeno dieci giorni.

4. 24. (Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , nonché dei risultati di eventuali prove d'esame.

4. 22. (Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-bis.

4. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono pubblicizzati sul sito aziendale.

4. 53. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: da cinque a sette con le seguenti: di cinque.

4. 37. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.

*** 4. 1.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.

*** 4. 26.** Barani, De Nichilo Rizzoli, Boccardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.

*** 4. 35.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbroolini, Burtone, Miotto, Lenzi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	165
Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) ...	166

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2646</i>)	166
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle questioni riguardanti il settore agricolo e agroalimentare.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat	168

AUDIZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.35

Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'Ambasciatore Umberto VATTANI, *Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Viviana BECCALOSSO (PdL), Luca BELLOTTI (PdL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Giovanni DIMA (PdL), Isi-

doro GOTTARDO (Pdl) e Paolo RUSSO, *presidente*.

L'Ambasciatore Umberto VATTANI, *Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*, replica ai deputati intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Propone quindi di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di sospendere brevemente la seduta e passare all'esame dei provvedimenti previsti in sede referente e in sedi di atti del Governo. Successivamente alla conclusione dell'audizione dei rappresentanti dell'ISMEA, si passerà all'audizione informale sulle questioni riguardanti il settore agricolo e agroalimentare.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Arturo SEMERARI, *Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)* svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione della Commissione nella giornata odierna, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2646)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2646, recante « Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari nazionali tipici », che verte su materia analoga a quella dei citati progetti di legge, propone alla Commissione di disporre l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione approva.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che la proposta di legge C. 2646 Cosenza ed altri, è composta da due articoli: l'articolo 1 tratta la questione della etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, affrontata anche dal disegno di legge C. 2260 (articolo 6) e dalla proposta di legge C. 2743, approvato dal Senato; l'articolo 2 introduce invece un argomento non contemplato dalle proposte di legge già in esame presso la Commissione agricoltura, prevedendo una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'etichetta dei prodotti agroalimentari prodotti o commercializzati (anche se provenienti dall'estero ai sensi del comma 2) sul territorio nazionale dovrà riportare, in lingua italiana e chiaramente leggibili, le seguenti indicazioni: *a)* l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata; *b)* la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti, dalla fase di coltivazione a quella di distribuzione in commercio; *c)* per i prodotti trasformati, anche la cronologia completa della varie fasi di lavorazione; *d)* per i prodotti agroalimentari composti, l'elenco completo dei singoli ingredienti. Il comma 4 prevede per la violazione delle disposizioni sopra sintetizzate una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. In caso di reiterazione (per più di tre volte) della violazione, si applicano le sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro) previste dagli articoli 441 e 442 del codice penale.

Con riferimento al richiamo all'articolo 442 del codice penale (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), osserva che tale ultima disposizione non prevede specifiche sanzioni penali, limitandosi a rinviare, a sua volta, alle pene previste dagli articoli 439, 440 e 441 del codice penale. L'articolo 441 del codice penale (Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute) prevede, invece, la sanzione penale della

reclusione da 1 a 5 anni, alternativa alla pena della multa non inferiore a 309 euro. La disposizione in commento quindi prevede che una condotta, inizialmente definita di illecito amministrativo, si trasformi per effetto di una reiterazione in illecito penale ascrivibile alla categoria dei delitti. Osserva inoltre che, in caso di recidiva (violazione triplice delle disposizioni dell'articolo 1), l'entità della pena pecuniaria applicabile per effetto del rinvio all'articolo 441 del codice penale (minimo 309 euro) potrebbe risultare di molto inferiore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione semplice dell'articolo 1 (da 1.000 a 5.000 euro).

Rileva a questo punto come, rispetto alle proposte già all'esame della Commissione, la proposta di legge C. 2646 si caratterizzi per un assai più ampio livello di dettaglio delle indicazioni da apporre in etichetta, che si estendono alla cronologia degli spostamenti dei prodotti e delle fasi di lavorazione, e riguardano tutti gli ingredienti che concorrono a formare i prodotti alimentari composti. La proposta è inoltre direttamente applicabile, senza l'intermediazione dei decreti ministeriali attuativi previsti sia dal disegno di legge C. 2260 che dalla proposta di legge C. 2743, e prevede anche sanzioni penali.

L'articolo 2, poi, conferisce al Governo una delega, da attuare entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, per la concessione di un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di vendita al consumo di prodotti agroalimentari o ristorazione collettiva pubblica, i quali riservino un apposito spazio espositivo alla vendita e al consumo di prodotti agroalimentari legati alle tradizioni alimentari delle regioni e dei territori in cui hanno sede i loro punti vendita.

I principi e criteri direttivi di tale delega consistono in: *a)* il credito di imposta è concesso per un massimo di due periodi di imposta ed è rinnovabile una sola volta; *b)* i soggetti che usufruiscono del credito di imposta sono tenuti a renderlo noto ai clienti; *c)* qualora venga accertata la mancata destinazione di ade-

guati spazi espositivi il credito è revocato, con restituzione dell'importo già goduto.

Rileva infine l'assenza dell'indicazione della copertura finanziaria.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva come l'abbinamento della proposta di legge C. 2646 Cosenza renda necessaria una attenta riflessione su come procedere nel seguito dell'esame, tenuto conto che tale proposta reca una disciplina caratterizzata da maggiore precisione e da minore flessibilità.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che l'abbinamento della proposta di legge è stato disposto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento e che la Commissione potrà valutare nel prosieguo le modalità di procedere, deliberando sulla proposta della relatrice di adozione del testo base e ferma restando la possibilità di recepire attraverso proposte emendative i contenuti delle proposte di legge abbinate.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 2646 interviene sulla disciplina relativa all'etichettatura dei prodotti agroalimentari e prevede una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali: ritiene che la Commissione potrà quindi valutare come procedere nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Atto n. 110.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dell'atto di Governo in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera – in data 1° ottobre 2009 – con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che è inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'espressione del parere e chiede che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano sul medesimo schema.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 ottobre 2009.

Sulle questioni riguardanti il settore agricolo e agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat.

L'audizione si è svolta dalle 15.15 alle 15.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	173

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio Gaglione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con

allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando che l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati

del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo (pari al 60 per cento del traffico mondiale) –, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.

In estrema sintesi l'Accordo consentirà a ciascuna compagnia aerea dei Paesi dell'UE e degli USA: di volare da ogni città dell'Unione europea verso ogni città negli USA e viceversa; di operare senza restrizioni sul numero dei voli, aeromobili usati, o rotte scelte, includendo diritti illimitati di volare oltre il territorio degli USA e della UE verso punti in Paesi terzi; di definire liberamente le tariffe applicabili; di entrare in accordi di collaborazione intercompagnie, inclusi gli accordi di condivisione del volo *code-sharing* e di noleggio con equipaggio *wet-leasing*.

Passando propriamente al contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.

Già nelle premesse sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'Accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni.

L'articolo 2 riporta una clausola generale per la quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi «eque e pari opportunità di competere» nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame. Per garantire tali opportunità, le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni.

L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative con-

cesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni.

Il disposto dell'articolo 5 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio.

In materia di proprietà, investimenti e controllo societario le decisioni delle Parti di informeranno a quanto disposto dall'Allegato 4, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo in esame (articolo 6). L'Allegato 4 contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente.

In base al successivo articolo 7 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.

Gli articoli 8 e 9 attengono all'ambito del rispetto degli *standard* della sicurezza – *safety* – degli aeromobili, equipaggi e strutture. Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, in base al quale i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate.

L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provvi-

ste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei.

Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della Unione europea.

Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto di cui all'articolo 18.

Gli articoli 15-17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.

L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui deliberazioni avverranno per consensus. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 è invece dedicato — eccezion fatta per le questioni inerenti alla concorrenza, di cui al successivo articolo — alla risoluzione delle controversie.

In materia di concorrenza (articolo 20) le Parti enunciano alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni di interesse in materia sono in realtà contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra

le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi.

L'articolo 21, assai importante, tratta dei negoziati di seconda fase: è infatti previsto che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio.

L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati Uniti, e dispone che il presente Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva rispettivamente sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1.

Infine, gli articoli 23-26 contengono le consuete clausole finali: in particolare, è possibile la denuncia dell'Accordo mediante comunicazione scritta per i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo in esame.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo.

La relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'Accordo in esame in quanto le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 18 vedranno il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti farvi fronte con propri fondi, giacché saranno funzionari di esso a prendervi parte.

Sandro GOZI (PD) rileva che sul provvedimento in esame si registra la convergenza di tutti i gruppi; si tratta infatti di un accordo lungamente negoziato che raggiunge, tra l'altro, l'importante obiettivo di estendere il modello giuridico europeo ai rapporti tra Europa e USA nel settore del trasporto aereo. Tenuto conto del fatto che l'Accordo consente l'avvio di un processo di liberalizzazione del settore, riterrebbe utile sottolineare, nella proposta di parere che il relatore si accinge a formulare, l'importanza dei negoziati di seconda fase, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, al fine di progredire nella realizzazione di un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, con particolare attenzione alle esigenze di un incremento degli investimenti reciproci e di potenziamento delle misure di tutela ambientale.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, accoglie il suggerimento avanzato dal collega Gozi e formula pertanto una proposta di parere favorevole che tiene conto di tale indicazione (*vedi allegato*).

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Atto n. 110.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame è costituito da un solo articolo che interviene ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701.

In particolare, attraverso la nuova norma che si propone, si prevede di introdurre una specifica sanzione a carico di coloro che — mediante l'esposizione di dati o notizie falsi — conseguono indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del FEASR (Fondo comunitario per il finanziamento delle misure a sostegno dello sviluppo rurale). L'attuale normativa prevede infatti unicamente la restituzione dell'indebitato e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari all'importo indebitamente percepito.

La nuova sanzione è applicata indipendentemente dalle sanzioni penali eventualmente previste (in specie quelle di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e si fonda, per la sua determinazione, su un principio di proporzionalità in riferimento all'entità dell'importo indebitamente percepito.

In specie, la sanzione prevede la restituzione dell'importo indebitamente percepito quando lo stesso non supera i 150 euro; nei casi, in cui, l'importo sia superiore a tale soglia, alla restituzione si aggiunge anche il pagamento di una sanzione che varia in funzione di quanto la

somma dell'indebito incide sul totale percepito. A tal fine, la disposizione che si propone precede quattro diversi scaglioni del 30 per cento, 50 per cento, 70 per cento e 100 per cento nel caso rispettivamente l'indebito sia, fino al 10 per cento, al 30 per cento, fino al 50 per cento, o superiore al 50 per cento dell'importo percepito.

In ogni caso, per detta sanzione è fissato un importo minimo e massimo indicati rispettivamente in 150 e 150 mila euro.

Lo schema di decreto è adottato in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 18 della legge n. 34/08 (Legge Comunitaria 2007) per l'approvazione di disposizioni integrative e correttive che adeguino la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 898/1986 ai principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, ed agli ulteriori principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della stessa legge 34/2008. Quest'ultima norma (comma 1, lettera c)) prevede che, ad esclusione dei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, si applichi una sanzione amministrativa non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro.

La delega deve inoltre essere esercitata in applicazione del regolamento (CE) 1975/2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) ed in particolare degli articoli 18 e 31 che definiscono rispettivamente le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, e le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale delle misure dell'asse 1 e dell'asse 3 e di determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4.

I riferimenti a gravità, entità e durata dell'inadempienza, contenuti nella delega,

trovano una più puntuale definizione nell'articolo 18 del reg. 1975 per il quale:

la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;

l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;

la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Se l'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario deve essere escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

L'articolo 31 prevede che qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione oltre ad applicare le sanzioni appena descritte si proceda anche al recupero degli importi già versati per tale operazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legisla-

tivo in esame – adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) – è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Si intende così dare attuazione ad una importante normativa europea che potrà contribuire al rafforzamento dell'occupazione femminile e all'eliminazione di quelle discriminazioni che rischiano di disincentivare la crescita professionale delle donne nel mondo del lavoro.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 modifica ed integra in più parti il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Le novelle agli articoli da 8 a 10 del decreto legislativo n. 198 modificano la disciplina del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Per quanto concerne la composizione dell'organo, si incrementa il numero dei componenti designati da alcune parti sociali, e si prevede che, in caso di ritardo nelle designazioni, il Comitato possa essere costituito sulla base di quelle pervenute (fatta salva la successiva integrazione). Riguardo ai compiti dell'organo, viene aggiunta l'elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali e il dialogo con le organizzazioni non governative che abbiano un legittimo interesse al conseguimento dell'obiettivo della parità, nonché lo scambio di informazioni disponibili in materia con gli organismi europei omologhi.

Le novelle agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 198 riguardano la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità. Si dispone, in particolare, che il supplente agisca su mandato del titolare e viene abrogato il limite di

rinnovo per una sola volta del mandato quadriennale. Riguardo all'attività dei consiglieri si introducono i nuovi compiti dello svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e della pubblicazione di relazioni indipendenti e di raccomandazioni nella medesima materia.

Per quanto concerne permessi e indennità, le novelle non modificano – fatta eccezione per l'incremento del termine di preavviso dell'astensione dal lavoro – le norme riguardanti la consigliera o il consigliere nazionale e quelle concernenti i permessi retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali. Viene, invece, soppresso l'istituto degli ulteriori permessi non retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali, in relazione ai quali è attualmente corrisposta un'indennità; quest'ultima viene sostituita da un'indennità mensile, spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti (ai quali la normativa vigente attribuisce, invece, un'indennità rapportata al numero di ore di attività prestata come consigliera o consigliere).

Le novelle agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198 specificano che costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di paternità, nonché in conseguenza del rifiuto di atti di molestie o di molestie sessuali.

Riguardo alle novelle relative ai successivi articoli da 27 a 30 del decreto legislativo n. 198, si segnala l'estensione esplicita del divieto di ogni forma di discriminazione alle promozioni professionali.

Viene poi inserito un nuovo articolo 30-bis, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive.

Le novelle agli articoli 36, 37, 38 e 41, nonché l'inserimento dell'articolo 41-bis, concernono la tutela giurisdizionale e il regime sanzionatorio. Le modifiche principali appaiono consistere in un più com-

pleto richiamo (anche in relazione alle precedenti novelle) dei divieti di discriminazione stabiliti dalle norme sostanziali, in un inasprimento delle sanzioni penali e nell'estensione della tutela contro i comportamenti pregiudizievoli posti in essere, nei confronti di qualsiasi persona (anche terza), quale reazione ad un'attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.

La novella all'articolo 42 specifica che le azioni positive (ivi definite) possono avere anche lo scopo di «valorizzare» il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

Viene introdotto, poi, il nuovo articolo 50-bis, in base al quale i contratti collettivi di lavoro possono prevedere misure specifiche – ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi – per la prevenzione delle forme di discriminazione in oggetto (e, in particolare, delle molestie e delle molestie sessuali).

L'articolo 2 dello schema reca una norma di coordinamento tecnico, anche in relazione alle precedenti novelle, modificando il decreto legislativo n. 151 del 2001.

L'articolo 3 dello schema sopprime una limitazione vigente, secondo la quale alle riunioni della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna può essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità solo qualora si discuta di questioni che coinvolgano materie di competenza.

L'articolo 4 prevede che alle riunioni del Comitato per l'imprenditoria femminile possa essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza degli oneri.

Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato predisposto per il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE. La direttiva 2006/54/CE è volta a riordi-

nare in un unico testo le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti le pari opportunità e la parità di trattamento tra sessi in materia di occupazione e lavoro. La direttiva in esame quindi attua la rifusione in un unico testo delle sette direttive che disciplinano questa materia, per esigenze di chiarezza e di facilità di consultazione delle norme, provvedendo a coordinare tali direttive anche sulla base delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee.

In materia di parità retributiva (Titolo II, Capo I), viene sancita la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

Per quanto concerne la parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (Titolo II, Capo II), la direttiva vieta ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne l'accesso ai regimi professionali di sicurezza sociale.

Relativamente alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro (Titolo II, Capo III), sono vietate discriminazioni basate sul sesso per quanto concerne, ad esempio: i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego; le condizioni di assunzione; la formazione professionale; le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione.

Agli Stati membri è lasciata la possibilità di derogare al principio di parità di trattamento nei casi in cui un dato lavoro, per la particolare natura e le caratteristiche, possa essere espletato meglio da un lavoratore di un dato sesso. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo per maternità, nonché dei genitori in congedo parentale e/o di adozione. La direttiva prevede, infine, una serie di disposizioni orizzontali (Titolo III) che riguardano la scelta, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela del diritto di parità di trattamento, prevenendo il ricorso a procedure giurisdizionali in caso di violazione, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni che

devono essere dissuasive e proporzionate al danno subito. In tale ambito viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalla direttiva 97/80/CE e dalla direttiva 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta deve provare l'insussistenza della violazione laddove la parte lesa produca elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione.

Ricorda infine che il 18 settembre 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. In particolare la Commissione ritiene che l'articolo 15, commi 6 e 7 della legge n. 230 dell'8 luglio 1998 comporti una discriminazione indiretta per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e sia pertanto contraria alla direttiva 76/207/CEE (come modificata dalla direttiva 2002/73/CE) e, in conseguenza, alla direttiva 2006/54/CE (che ha operato la rifusione della normativa comunitaria vigente, tra cui la direttiva 76/207/CEE). Le disposizioni in questione costituirebbero inoltre, secondo la Commissione, una discriminazione indiretta per motivi di età, contraria alla direttiva

2000/78/CE. Infatti, in base alle richiamate disposizioni, agli uomini nati prima del 1985 che hanno optato per il servizio civile invece del servizio obbligatorio di leva è fatto divieto, per il resto della loro vita, di accedere ad una varietà di ruoli nella fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nei ruoli nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato, poiché è vietato prendere parte a concorsi per questi arruolamenti, in cui non è sempre previsto l'uso di armi. Questa disposizione, ad avviso della Commissione, collocherebbe gli uomini in una situazione svantaggiata rispetto alle donne, in quanto solo essi possono essere interessati da questa particolare disposizione.

Tenuto conto dei contenuti del decreto legislativo in esame, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2721 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 »;

sottolineata – tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo –

l'importanza dei negoziati di seconda fase, al fine di progredire nella realizzazione di un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, con particolare attenzione alle esigenze di un incremento degli investimenti reciproci e di potenziamento delle misure di tutela ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di esperti	178

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il generale Tullio del Sette, capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa accompagnato dal colonnello Stefano Silvestri; il dottor Gino Famiglietti, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali; il prof. Pierluigi Petrillo, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il dottor Edoardo Gambacciani, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accompagnato dalla dottoressa Gaia De Antoniis e dalla dottoressa Silvana Ceccamea; il Consigliere Francesca Quadri, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità; la dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca accompagnata dal dottor Vito Abbadessa; l'Avv. Giovanni Palatiello, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare; la dottoressa Marisa Suriano dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la dottoressa Elena Zappalorti capo della segreteria tecnica e la dottoressa Teresa Giaquinto per il Dipartimento per le politiche antidroga, per

le politiche per la famiglia e per il servizio civile.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di esperti.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, chiedendo in particolare di conoscere i criteri e le modalità adottate dalle singole amministrazioni per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 da sottrarre alla

cosiddetta « ghigliottina » di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, evidenziando eventuali specifici profili problematici. Riterrebbe inoltre utile acquisire le valutazioni delle amministrazioni in merito all'organizzazione delle disposizioni stesse per settori omogenei, come richiesto dal citato articolo 14, comma 14, lettera e), anche ai fini del riassetto per materie previsto dal medesimo articolo 14, nonché sull'opportunità e la possibilità in concreto di redigere elenchi delle disposizioni legislative da ricondurre ai cosiddetti settori esclusi, ai sensi del comma 17 della medesima disposizione, come suggerito dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 118, all'esame della Commissione. Segnala infine le osservazioni formulate nelle pubblicazioni predisposte su quel provvedimento dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, nonché i contenuti del dibattito attualmente in corso presso le Commissioni permanenti sul medesimo schema di decreto legislativo. Conclude sollecitando la presentazione di documenti o note integrative dell'audizione che sta per avere inizio, possibilmente entro la settimana successiva.

Ha quindi la parola il Generale Tullio DEL SETTE, capo ufficio legislativo del Ministero della Difesa, il quale riferisce sull'opera di riordino della complessa e stratificata normativa afferente al Ministero, il quale sta realizzando una complessiva opera di codificazione sia delle fonti di rango primario, che confluiranno nel Codice dell'ordinamento militare, sia di quelle di rango secondario, destinate a essere raccolte in un Testo Unico delle fonti regolamentari sull'ordinamento militare. Quanto ai contenuti degli Allegati allo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, sottolinea come il Ministero abbia adottato un criterio di cautela nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, nella consapevolezza che numerose fonti primarie saranno abrogate con l'entrata in vigore del Codice. Il Ministero sta inoltre procedendo alla puntuale individuazione – in collabora-

zione con il Dipartimento per la semplificazione normativa – dei provvedimenti riconducibili ai cosiddetti settori esclusi. A tale riguardo segnala che alcune norme in materia previdenziale attualmente riportate nell'Allegato 1 dovrebbero essere a suo giudizio espunte, in quanto riconducibili a materie escluse, ai sensi dell'articolo 14, comma 17.

Passando a considerare i rilievi contenuti nella documentazione elaborata dagli Uffici del Senato e della Camera dei deputati, ritiene che il Regio Decreto n. 813 del 1918 debba essere espunto dall'Allegato 1, in quanto fonte secondaria, come anche la legge n. 3133 del 1928, in quanto disposizione di conversione di un Regio decreto-legge avente natura di atto a carattere generale da abrogare. Andrebbe invece inserita nell'Allegato 1 la legge n. 1185 del 1929, novellata da un Regio decreto-legge presente nell'Allegato 1. Quanto infine alla legge n. 2125 del 1934 segnala come questa sia presente nell'Allegato 1, osservando come l'Amministrazione competente dovrebbe essere più opportunamente individuata nel Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Rispondendo a un quesito formulato dal PRESIDENTE, il generale DEL SETTE riferisce come l'opera di codificazione in corso sia attuata con il pieno coinvolgimento del Ministero per la semplificazione normativa e in coerenza con i principi e criteri direttivi per il riassetto normativo.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Tullio DEL SETTE e lo congeda.

Interviene quindi il dottor Gino FAMILIETTI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, il quale ricorda preliminarmente l'ampia opera di codificazione che ha avuto ad oggetto la tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di una precedente norma di delega. Il Ministero ha quindi proseguito nell'opera di riordino individuando i provvedimenti legislativi risalenti la cui permanenza in vigore è ritenuta

indispensabile, prevalentemente consistenti in leggi-provvedimento (emanate tra il 1910 e fino alla fine degli anni '30 del secolo scorso) di tutela di beni e norme di salvaguardia del paesaggio. Si sofferma quindi sugli accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero; dopo aver ricordato come i trattati internazionali rientrano tra i settori esclusi ai sensi dell'articolo 14, comma 17, segnala come alcuni accordi specifici, successivamente ratificati con legge, siano presenti nell'Allegato 1: a tale riguardo ritiene che ove tale scelta venga confermata sia necessario inserire nel medesimo Allegato 1 anche l'accordo internazionale concernente Palazzo Farnese in Roma. Con riferimento alle segnalazioni contenute nel dossier elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, dichiara di considerare con favore l'inserimento nell'Allegato 1 della legge n. 8 del 1960, concernente l'Abbazia di Pomposa; concorda inoltre con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti del Regio Decreto n. 1564 del 1942; quanto all'articolo 3 del Regio decreto-legge n. 669 del 1933, concernente l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal suo Dicastero. In merito alle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ritiene che una valutazione circa l'inserimento nell'Allegato 1 competa al Ministero degli Affari Esteri, mentre ritiene opportuna una riconsiderazione circa la mancata salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale. Infine, concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore della legge n. 121 del 1967 concernente le zone archeologiche di Aquileia e della Via Romea, pur segnalando l'importanza dell'impianto generale di tale legge. Conclude infine preannunciando l'invio di una nota scritta.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gino Famiglietti e lo congeda.

Ha quindi la parola il professor Pierluigi PETRILLO vice capo Ufficio Legisla-

tivo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale esprime in primo luogo un sentito apprezzamento per la documentazione elaborata dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati, che fornisce a suo giudizio preziosi elementi di valutazione sullo schema di decreto legislativo cosiddetto «salva-leggi». Dopo aver segnalato la complessità della materia di competenza del Ministero delle Politiche agricole, sul quale incidono norme europee, statali e regionali, riferisce sui criteri con i quali si è provveduto a individuare le disposizioni da sottrarre al meccanismo cosiddetto «taglia-leggi», precisando che è stata parallelamente realizzata anche una ricognizione delle norme regolamentari.

Segnala l'esigenza di integrare l'Allegato 2 con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1948, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, la cui abrogazione ostacola il perseguimento dei compiti istituzionali dell'ISMEA. Ritiene inoltre necessario inserire nell'Allegato 1 la legge n. 562 del 1926, nella parte in cui ha convertito in legge il Regio decreto-legge n. 2033 del 1925, riservandosi di inviare una nota scritta con ulteriori segnalazioni. Conclude informando la Commissione che il Ministero delle Politiche Agricole, nell'ambito della attività di riassetto normativo, sta definendo il testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola e ha altresì quasi completato la redazione di un Codice agricolo.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Pierluigi Petrillo e lo congeda.

Il dottor Edoardo GAMBACCIANI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'unirsi all'apprezzamento per il lavoro di gran pregio svolto dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, sottolinea come l'attività di ricognizione della normativa vigente sia stata svolta inizialmente dal Dicastero separatamente per le tre aree afferenti al lavoro,

alle politiche sociali, alla sanità. Dopo aver riferito circa i criteri utilizzati per la ricognizione della legislazione vigente e il successivo vaglio delle norme da mantenere in vigore e delle materie da sottoporre a riordino, sottolinea come numerose disposizioni di competenza del Dicastero siano riconducibili a settori esclusi, ai sensi dell'articolo 14, comma 17, in quanto disciplinanti la materia previdenziale e assistenziale. Ricorda l'opera di stretta collaborazione e l'apporto tecnico fornito dagli enti previdenziali nell'opera di catalogazione della normativa vigente e il coordinamento svolto dal Dipartimento per la semplificazione normativa, con il quale sono tuttora in corso verifiche volte a definire elenchi di disposizioni riconducibili ai settori esclusi. Riservandosi di inviare una documentazione più completa, segnala sin d'ora, a mero titolo di esempio, alcuni provvedimenti legislativi che al momento non risultano ricondotti ai settori esclusi; segnala, sempre a titolo di esempio, come alcune disposizioni attualmente inserite nell'Allegato 1 dovrebbero invece essere ricondotte ai settori esclusi.

Nell'Allegato 1 dovrebbero essere invece inseriti alcuni provvedimenti – la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile – che indica, depositando una nota che li elenca e riservandosi di far pervenire un documento con le eventuali ulteriori segnalazioni. Quanto alle osservazioni contenute nel dossier del Servizio Studi, ritiene che la legge di conversione del Regio Decreto-legge n. 761 del 1936 non sia presente nell'Allegato 1 in quanto riconducibile a un settore escluso: a tale riguardo considererebbe preferibile che entrambi i provvedimenti fossero inseriti nell'Allegato 1 ovvero entrambi ricondotti ai settori esclusi; dopo aver osservato come alcune segnalazioni concernenti la mancanza di disposizioni nell'Allegato 1 trovino soluzione nell'inserimento di tali disposizioni nell'elenco concernente i settori esclusi, sottolinea come alcune norme inserite nell'Allegato 2 – come ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1956 – debbano essere invece ricondotte alle materie dei settori esclusi

ovvero inserite nell'Allegato 1. Infine si sofferma su alcuni provvedimenti presenti nell'Allegato 1 la cui competenza è da ricondurre ad amministrazione diversa da quella indicata, nonché su alcune segnalazioni concernenti la mancanza di norme, in realtà presenti nell'Allegato 1. Conclude segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 la legge n. 55 del 1949, nonché il Regio Decreto n. 281 del 1964, come segnalato nel citato dossier; quanto al riassetto normativo per i settori di competenza del Ministero, è in corso una riflessione, anche nel confronto con gli enti previdenziali, i quali potranno essere oggetto di un contestuale riordino.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Edoardo Gambacciani e lo congeda.

La dottoressa Sabrina BONO, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, ricorda come il Ministero sia da molti anni impegnato nell'opera di semplificazione di una normativa che – soprattutto per il settore dell'istruzione – si presenta frammentaria e ampiamente superata; il significativo sfortimento operato con i recenti provvedimenti d'urgenza e l'opera di codificazione in materia di Università danno ragione dell'assenza, nell'Allegato 1, di disposizioni concernenti l'Università, essendo i codici e i testi unici tra i settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246 del 2005. Informa come si intenda completare l'opera di codificazione e riassetto in materia universitaria entro la fine della legislatura, mentre analogo progetto per il settore dell'istruzione deve tenere conto della previa opera di razionalizzazione del sistema scolastico previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008; a tale riguardo segnala che alcune disposizioni presenti nell'Allegato 1 in materia di istruzione saranno abrogate con l'attuazione della riforma di cui al citato articolo 64.

Nota come nell'Allegato 1 siano state indicate alcune norme-provvedimento (come quelle per l'istituzione di specifiche università) per il timore, altrimenti, di una

perdita di efficacia dei relativi atti. Segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, novellato dalla legge n. 321 del 1958, la quale è presente nell'allegato stesso; parimenti segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il Regio Decreto n. 653 del 1925, novellato dalla legge n. 15 del 1969, anch'essa presente nell'Allegato 1. Ulteriori integrazioni dell'Allegato 1 concernono: la legge n. 475 del 1925, l'articolo 2 del Regio Decreto n. 2049 del 1929; la legge n. 2333 del 1937 e la legge n. 607 del 1932, nonché infine, il decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 1944. Rileva inoltre come l'allegato presenti taluni errori materiali: ad esempio la legge riportata al n. 52, n. 734 in materia di ruoli organici negli istituti di belle arti e di musica è del 1912, anziché del 1906, mentre il decreto legge indicato al numero progressivo 2397 riporta un titolo errato. Conclude manifestando il proprio favore alla redazione di elenchi concernenti le disposizioni riconducibili ai settori esclusi, al fine di scongiurare il pericolo di abrogazioni implicite derivanti dall'adozione di criteri interpretativi restrittivi.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Sabrina Bono e la congeda.

Il consigliere Francesca QUADRI, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, osserva come le norme materia di pari opportunità siano prevalentemente recenti e dunque coinvolte in misura minore dal cosiddetto procedimento « taglia-leggi ». Ricorda che tra le disposizioni legislative antecedenti il 1970 da mantenere in vigore è stata indicata la legge n. 75 del 1958 nota come « legge Merlin » e la legge n. 1325 del 1961 in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, peraltro parzialmente abrogata. Sono invece da ricondurre ai settori esclusi il Regio Decreto n. 2316 del 1934, in materia di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia con particolare riferimento al suo articolo 25, nonché la legge n. 326 del 1967 di adesione alla

convenzione sui diritti politici della donna. Riservandosi di inviare una documentazione completa, conclude ricordando il codice adottato con il decreto legislativo n. 198 del 2006 e segnalando l'intendimento di procedere alla redazione di un nuovo « Codice delle pari opportunità », al fine di realizzare il riordino della normativa, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti in materia.

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Francesca Quadri e la congeda.

Ha quindi la parola l'avvocato Giovanni PALATIELLO, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il quale dopo essersi soffermato su alcuni rilievi concernenti l'istituzione dell'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso », il Parco nazionale d'Abruzzo e il carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, segnala l'esigenza di mantenere in vigore la legge n. 129 del 1963 recante « Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo a emanare le relative norme di attuazione »; il decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 recante « Norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 » e il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1968 attuativo del Piano regolare generale degli acquedotti, in quanto sono tuttora validi i vincoli imposti sulle risorse idriche previste dal suddetto piano regolatore destinate all'uso idropotabile. Consegna infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte.

Ha quindi la parola la dottoressa Marisa SURIANO dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riferisce sui criteri e le modalità adottati dal Ministero per l'individuazione delle disposizioni legislative antecedenti il 1970 di sua competenza da mantenere in vigore, consegnando una nota nella quale sono riportati rilievi specifici concernenti alcune disposizioni presenti dell'allegato 1.

La dottoressa Elena ZAPPALORTI, segnala come i settori concernenti le tossi-

codipendenze e il servizio civile non presentino interventi normativi di rilievo antecedenti il 1970; dopo aver ricordato come sia in corso di elaborazione un apposito disegno di legge delega per il riordino delle norme in materia di servizio civile, comunica l'intendimento di pervenire all'elaborazione di un Codice delle norme in materia di famiglia, con il coinvolgimento delle varie amministrazioni competenti in materia, tra le quali il Ministero della Giustizia.

La dottoressa Teresa GIAQUINTO del Dipartimento per le politiche per la famiglia, segnala come i settori concernenti le tossicodipendenze e il servizio civile, segnala come le norme in materia di famiglia aventi natura previdenziale siano state considerate di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'inserimento tra le norme da abrogare di una novella a disposizioni regolanti l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, oggetto di una precedente abrogazione, è a suo giudizio da condividere; sono invece

mantenute in vigore altre disposizioni di legge, ancorché facenti riferimento alla citata Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in quanto concernenti competenze attualmente conferite a Regioni ed enti locali; a tale riguardo auspica un riordino della materia con il necessario coinvolgimento degli enti territoriali. Conclude segnalando che con il decreto legislativo n. 446 del 1945 le competenze in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia sono state attribuite all'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, successivamente trasferite al Ministero competente in materia di salute. Deposita infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte.

Il presidente PASTORE ringrazia l'avvocato Giovanni Palatiello, la dottoressa Marisa Suriano, la dottoressa Elena Zappalorti e la dottoressa Teresa Giaquinto e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Svizzera il 1° ottobre 2009	185
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta in svizzera da una delegazione del Comitato</i>) ..	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

L'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo TRUPIANO, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Massimo LIVI BACCI (PD), Piergiorgio STIFFONI (LNP) e Mauro DEL VECCHIO (PD), nonché i deputati Vincenzo TADDEI (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Sandro GOZI (PD), Teresio DELFINO (UDC) e Margherita BONIVER, *presidente*.

L'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo TRUPIANO, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Svizzera il 1° ottobre 2009.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comi-

tato in Svizzera il 1° ottobre scorso (*vedi allegato*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN SVIZZERA
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (1° ottobre 2009)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 1° ottobre 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione in Svizzera.

Giunta a Lugano, la delegazione del Comitato ha incontrato il parlamentare del Canton Ticino Fulvio Pelli, il quale ha inteso preliminarmente sottolineare che l'associazione della Svizzera agli accordi di Schengen risale a circa un anno fa, ma che deve ancora trovare completa applicazione per quanto riguarda l'esercizio dei controlli ai varchi di confine terrestri: qui sono venuti meno i controlli di polizia, ma restano ancora quelli di natura doganale, che peraltro non risultano appesantire più di tanto le procedure di ingresso nella Confederazione. Risultano anzi semplificati i procedimenti di rilascio dei visti per motivi di turismo.

Il beneficio più evidente ed innovativo scaturito per la Svizzera dall'associazione alla cd. area Schengen consiste nell'integrazione della polizia elvetica nei sistemi europei di controllo dei dati che compongono il Sistema Informativo Schengen (cd. SIS), che consente l'accesso ad un ampio spettro di elementi e dati conoscitivi: l'implementazione dei compiti di prevenzione permette quindi alle autorità di polizia di razionalizzare l'impegno ai confini del Paese e di concentrare maggiori sforzi operativi dentro il territorio federale.

Rispondendo ad alcuni quesiti, l'on. Pelli ha precisato che l'ingresso elvetico in area Schengen non ha prodotto, al momento, un deterioramento delle condizioni di sicurezza per la popolazione, né innescato situazioni di tensione sociale,

pur rivoluzionando le modalità di spostamento e stabilimento delle persone. Non si registra, in particolare, un incremento della cd. immigrazione passiva, neppure dai Paesi dell'Europa orientale: è piuttosto aumentato il flusso di tedeschi, molto attivi nel mercato del lavoro e dell'imprenditoria, specie nel circuito alberghiero e della ristorazione, ma anche nei settori ospedaliero ed universitario. Ciò forse si spiega anche con l'elevato costo della vita in Svizzera, che oltre tutto scoraggia la permanenza nei confronti di chi non dimostra un'adeguata capacità di sostentamento economico.

Anche la delegazione italiana, dopo avere ricordato il senso e l'importanza delle precedenti missioni effettuate recentemente dal Comitato nei Paesi del cd. Gruppo Quadro nell'attuale fase del dibattito politico sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, ha espresso apprezzamento per la decisione della Svizzera di associarsi agli accordi di Schengen, così allargando gli spazi di libertà di cui godono i cittadini europei: la visita, ispirata da sentimenti di storica amicizia che da sempre connotano i rapporti tra i due Paesi, intende sottolineare la positiva svolta voluta dalla Svizzera nella direzione della sempre maggiore integrazione europea.

Al termine dell'incontro con l'on. Pelli la delegazione si è trasferita a Bellinzona, dove è stata accolta nel Palazzo Governativo dal Presidente del Gran Consiglio del Ticino, Riccardo Calastri, che ha introdotto le relazioni del Colonnello Romano Piazzini, comandante della polizia cantonale, e del Colonnello Mauro Antonini, comandante delle Guardie di confine.

Il Col. Piazzini ha innanzitutto espresso gratitudine per l'eccellente cooperazione in essere con le autorità italiane di polizia,

e per le importanti funzioni « di filtro » da esse svolte al di là confine ticinese nelle quotidiane attività di prevenzione.

Con l'adesione all'area Schengen si sta progressivamente implementando la cooperazione con le altre polizie europee, dovuta all'integrazione nel SIS, che sta sortendo effetti positivi: allo stato, infatti, non sembrerebbe in aumento la criminalità di importazione (anche grazie al forte controllo sociale esercitato dai cittadini, il 60 per cento dei quali è naturalizzato o figlio di stranieri nato in Svizzera), pur se si intravedono all'orizzonte alcuni fenomeni, nuovi per il Paese, come l'accattagnaggio e la mendicizia di strada. Si tratta comunque di un processo ancora *in fieri*, come dimostra l'elevato numero di accordi che la Confederazione tuttora sta ancora stipulando, anche con l'Italia.

È quindi intervenuto il Col. Antonini, il quale ha illustrato i compiti cui è preposto il Corpo delle Guardie di Confine, operante (a differenza dei corpi di polizia cantonali, che sono diversi per ciascuno dei 26 Cantoni) in ambito federale in materia doganale, migratoria e di sicurezza federale.

L'ottimale livello di cooperazione con le altre polizie, specie quella italiana, ha consentito di superare alcune difficoltà operative incontrate nella fase di prima applicazione dell'associazione all'area Schengen: da ricordare, in particolare, il nuovo centro, istituito a Chiasso, competente in materia migratoria, che vede una fattiva sinergia tra le polizie dei due Paesi.

Rispondendo ad un quesito del Presidente Boniver, il Col. Antonini ha precisato che l'apertura delle frontiere non ha fatto registrare, al momento, massicci arrivi in Svizzera di cittadini provenienti dell'Est Europa (specie Bulgaria e Romania), in quanto il loro *status* non è ancora del tutto equiparato a quello degli altri europei già ammessi alla libera circolazione: questa sorta di moratoria scadrà nel 2010.

In risposta ad alcune domande poste dal Sen. Stiffoni, ha preso la parola Gianpiero Gianella, Cancelliere dello Stato del Canton Ticino, il quale ha ricordato che

l'adesione elvetica allo spazio Schengen non è stata uniformemente approvata nei referendum tenutisi nei singoli Cantoni: in particolare, nel Ticino e in quelli più meridionali ha prevalso un voto contrario all'associazione, probabilmente per motivi economici (di cui peraltro non sfugge il significato politico).

Anche negli altri Cantoni, e non solo nel Ticino, è invece rimasto sostanzialmente invariato il tasso di criminalità, grazie alla prossimità della polizia al cittadino, all'efficacia dell'impiego del SIS ed alla rapida capacità di riconversione, metodologica ed operativa, mostrata dalle autorità di polizia all'indomani dell'ingresso della Svizzera nello spazio Schengen.

Rispondendo ad un quesito dell'on. Delfino, il Col. Piazzini ha ammesso che, nonostante i positivi riscontri finora avutisi in termini di impatto sull'ordine pubblico, è comunque necessario un maggior coordinamento intercantonale tra le diverse polizie, indispensabile per una piena cognizione di fenomeni criminali organizzati e complessi. Non è una strategia di facile attuazione, in quanto la Svizzera è un coacervo di lingue e culture diverse, ma serve un salto di qualità che vada al di là delle periodiche riunioni di coordinamento tra i comandanti delle polizie dei 26 Cantoni.

Anche il Col. Antonini ha ribadito l'esigenza di un miglior coordinamento, anche a livello transfrontaliero, tra i diversi corpi di polizia: più che pattuglie miste composte da agenti di diversi paesi, sarebbero auspicabili veri e propri *team* investigativi congiunti.

Nelle ore pomeridiane la delegazione ha incontrato il Consigliere di Stato e membro del governo del Cantone Avv. Luigi Pedrazzini, direttore del dipartimento delle Istituzioni; l'Incaricato cantonale della protezione dei dati Michele Alberini; il Coordinatore dipartimentale per le problematiche Schengen Francesco Catenazzi; il Capo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione Attilio Cometta; il Direttore della Divisione dell'Azione sociale e delle famiglie Martino Rossi.

Quest'ultimo ha illustrato le politiche dell'asilo, che in Svizzera possono considerarsi improntate ad un federalismo di esecuzione: la Confederazione è infatti competente a legiferare e a stipulare accordi internazionali in materia, assicurando la prima accoglienza dei richiedenti asilo, le cui procedure avvengono in appositi Centri di registrazione e durano mediamente un mese, dopo il quale si decide l'esito della domanda.

Spetta sempre al Governo federale distribuire i richiedenti asilo tra i 26 Cantoni ai fini della sistemazione alloggiativa e per la necessaria assistenza durante il seguito della procedura: dietro parziale rimborso dalla Confederazione, infatti, i singoli Cantoni ne curano l'assistenza materiale, l'accompagnamento ed il controllo amministrativo e di polizia. Laddove la domanda di asilo sia accolta, anche solo provvisoriamente, il Cantone promuove l'integrazione sociale e professionale dell'interessato.

Nella disciplina elvetica il candidato può essere ammesso in via provvisoria all'asilo per una durata inferiore o superiore ai 7 anni: in questo lasso di tempo è ospitato in centri collettivi gestiti dalla Croce Rossa svizzera per i primi due/tre mesi, quindi in appartamento con servizio di accompagnamento assicurato da un servizio sociale privato.

È interessante notare come, nei primi tre mesi, la Croce Rossa svizzera si fa carico della soluzione abitativa del candidato all'asilo, erogandogli altresì cure sanitarie, introducendolo alla conoscenza della lingua e della cultura del Paese, avviando la scolarizzazione dei bambini: inoltre, mentre il richiedente può essere avviato allo svolgimento di lavori pubblica utilità, gli è preclusa ogni attività professionale, che tuttavia, dopo il primo trimestre, può comunque essere autorizzata a condizione che l'opzione lavorativa non sia sottratta ad altri cittadini in cerca di occupazione.

Una volta ammesso provvisoriamente, il candidato all'asilo ha diritto ad alloggiare in appartamento, all'accompagnamento sociale, a cure sanitarie pagate se non ha

i necessari mezzi di sostentamento; beneficia inoltre di programmi di facilitazione dell'integrazione sociale e professionale, e può esercitare attività lucrative dietro autorizzazioni analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori comunitari.

Ancora migliore è parso il regime di trattamento dei «rifugiati riconosciuti», ovvero dei richiedenti ammessi all'asilo a titolo definitivo: in questo caso l'interessato avrà un permesso di dimora fino al quinto anno dall'ingresso in territorio elvetico, che si trasforma in permesso di domicilio dopo tale termine. Il rifugiato, alla bisogna, può sempre contare sull'assistenza sociale per l'erogazione di un sussidio minimo vitale analogo a quello corrisposto ai cittadini svizzeri e agli stranieri dimoranti o domiciliati, e fino all'ottenimento del domicilio gode anche dell'accompagnamento sociale.

In pratica, una volta acquisito il permesso di domicilio, il rifugiato è equiparato ai cittadini elvetici ed agli stranieri regolarmente residenti, sia per quanto concerne il diritto al lavoro, sia per l'assistenza materiale.

Quando invece il richiedente asilo non presenta i requisiti necessari all'accoglienza della domanda, si aprono due strade: o viene respinto con la prescrizione di un termine di partenza dal territorio nazionale, oppure è direttamente escluso dalla procedura ordinaria in quanto questa non entra neppure nel merito dell'istruttoria.

Nel primo caso lo Stato dispone un aiuto al rientro, ma se questo non è attuabile (o a causa di situazioni sfavorevoli nel Paese di origine, o per mancanza di un accordo di riammissione) e, soprattutto, se il candidato presenta caratteristiche di vulnerabilità (minore non accompagnato, malato, invalido, anziano, ecc.), allora scatta il già visto programma di accoglienza: la Croce Rossa lo ospita in un centro collettivo erogandogli una assistenza minima, ma stimolandolo, al contempo, a collaborare ai fini del successivo rimpatrio. Da evidenziare che il ricorso alla detenzione amministrativa, senza altra misura di sostegno, è contemplato nei soli

casi in cui il soggetto non presenta condizioni di vulnerabilità e non coopera all'espletamento delle procedure di rimpatrio.

Quando invece il richiedente non è neanche ammesso alla procedura di esame ordinario della domanda, l'istruttoria non entra nel merito ed il soggetto viene subito avviato al rientro con trattamento analogo a quello già descritto per i « respinti con termine di partenza ».

Al termine dell'illustrazione, il dott. Rossi ha fornito alcuni dati statistici relativi alle procedure di asilo nel Canton Ticino: nel gennaio 2009 si è toccata la punta massima delle domande: 1500, di cui 730 tuttora in procedura, 680 ammesse provvisoriamente, e 90 respinte con termine di partenza. In particolare, 170 candidati sono stati ospitati in centri collettivi della Croce Rossa, 180 in pensioni a causa della saturazione di tali centri, e ben 1150 in appartamenti.

Nello scorso mese di agosto il numero complessivo di domande di asilo ammontava a 1390; di queste una ventina sono classificabili come « casi Dublino », ovvero di soggetti che avevano avanzato una prima istanza di asilo in altri Paesi dell'area Schengen, per poi trasferirsi in Svizzera e rivendicare il medesimo diritto in territorio elvetico: in questi casi troverà applicazione il Trattato di Dublino, che impone che la domanda di asilo sia esaminata – ed eventualmente accolta – dal Paese in cui per primo sia stata presentata e richiede pertanto che il richiedente sia fatto rientrare dalla Svizzera nel Paese di inoltro della prima istanza.

In conclusione, la relazione ha evidenziato come una virtuosa gestione delle politiche di asilo si scontra comunque, anche in Svizzera, con i problemi di sempre, già riscontrati in altri Paesi: la scarsa vocazione delle autorità locali all'accoglienza, il coinvolgimento degli asilanti respinti in episodi di microcriminalità, la difficoltà a reperire e mantenere strutture di accoglienza ricettive a costi sostenibili, e soprattutto le note criticità nel rendere effettivo il rimpatrio di coloro che sono respinti, sia per la mancanza dei

necessari documenti sia, spesso, per l'assenza o l'inadeguatezza degli accordi di riammissione con i Paesi di origine dei candidati all'asilo.

La delegazione del Comitato ha espresso compiacimento sia per la collaborazione con le autorità italiane, sia per il livello di controllo sociale che la Svizzera sembra avere nella conduzione delle politiche di asilo: in Italia, invece, ancora si registrano in materia alcune criticità, nonostante l'incremento del numero delle Commissioni ministeriali deputate all'esame delle richieste ed il contestuale, drastico calo di afflussi di clandestini sulle coste italiane, dovuto all'entrata in vigore del recente accordo italo-libico, che ha reso possibili, da maggio scorso, attività di pattugliamento costiero congiunto ed azioni di riaccompagnamento dei natanti nei porti di partenza.

Non ci si può comunque nascondere che il rimpatrio effettivo di chi non ha titolo a permanere nel territorio nazionale è oltremodo difficoltoso allorché difettino, o risultino inadeguati o inattuati, i necessari accordi di riammissione con i Paesi di provenienza e transito, nonostante nella normativa italiana – conformemente al dettato comunitario – il termine di detenzione dei clandestini nei Centri per l'identificazione e l'espulsione (CIE) sia stato da poco innalzato a 180 giorni.

Il Cons. Pedrazzini ha osservato che, malgrado la positiva impressione ricevuta dalla delegazione italiana, anche in Svizzera sussistono problemi sociali e di ordine pubblico connessi alla gestione dei richiedenti asilo: le popolazioni locali sono spesso allarmate dal loro vagabondare in strada in attesa dell'esame delle domande, e a Lugano si può parlare di agglomerati frequentati da stranieri dediti, per lo più, ad attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti, al punto che le autorità stanno valutando se ricorrere, in caso di necessità, a misure di fermo amministrativo.

Ciò anche perché la massa di richiedenti asilo è in realtà costituita da un coacervo di categorie diverse: si va da veri e propri accessi di clandestini in territorio

svizzero, al transito frontaliero dall'Italia, fino alla fattispecie, non residuale, del soggetto che si dichiara perseguitato pur essendo in possesso di regolare passaporto.

La visita della delegazione si è conclusa con un incontro con il Sindaco di Lugano, Giorgio Giudici, nella sede del Palazzo municipale, alla presenza del Capo della polizia di Lugano, Avv. Roberto Torrente. Il Sindaco ha sottolineato le storiche relazioni tra l'Italia ed il Ticino, auspicando che l'apertura svizzera allo spazio Schengen possa essere fattiva e serena.

Il Presidente del Comitato, nel ringraziare il Sindaco per l'accoglienza ricevuta, si è soffermata sugli esiti degli incontri tecnici che la delegazione ha avuto a Bellinzona, dai quali è sostanzialmente emerso che l'associazione elvetica all'area Schengen ha prodotto, al momento, solo effetti positivi, senza ricadute di criminalità o particolari tensioni sociali: la visita è risultata pertanto significativa e politicamente intensa e pregnante di contenuti.

Il fenomeno migratorio può essere adeguatamente governato solo con un approccio europeo comune, con la consapevolezza che esso incide sui livelli demografici, gli equilibri economici e gli assetti democratici del Vecchio Continente, che solo ora inizia a misurarsi con l'immigrazione di seconda e terza generazione. L'Italia, storico Paese di emigrazione, coglie le motivazioni socio-economiche che stanno alle origini dei grandi flussi migratori provenienti dal sud del mondo: proprio per questo, non può rinunciare a politiche che, senza disdegnare l'acco-

glienza dell'immigrazione onesta ed operosa, sappiano anche contrastare le storture ed i risvolti illeciti del fenomeno, a salvaguardia dei valori democratici in cui il nostro Paese si radica.

Rispondendo ad un quesito dell'on. Del-fino, ha infine preso la parola l'Avv. Torrente, Capo della polizia di Lugano, a giudizio del quale l'apertura della Svizzera allo spazio Schengen risponde alle esigenze di una mobilità europea sempre più integrata e globalizzata. La Confederazione cerca un'apertura sostenibile, anche rimodulando il proprio assetto normativo, ma appare oggi irrinunciabile un allineamento del Paese ai sistemi di controllo e di rilascio dei visti tipici dell'area Schengen, di cui la polizia elvetica sta apprezzando la capacità di coordinamento ed integrazione: fare parte di questo sistema – pensa innanzitutto all'accesso alle banche dati Schengen – è ormai indispensabile per la stessa sicurezza della Svizzera.

Accanto agli indubbi risvolti positivi finora riscontrati, non si può tacere che l'adesione agli accordi di Schengen ha portato con sé anche alcuni fenomeni deteriori sottesi alla liberalizzazione delle frontiere: si sono per esempio registrati, con grande sorpresa per gli svizzeri ticinesi, i primi episodi di accattonaggio e di mendicizia su strada. Si tratta comunque di una sfida complessivamente stimolante, da raccogliere insieme ai *partner* europei, che richiederà nel tempo un progressivo adeguamento degli ordinamenti giuridici anche dei singoli Cantoni, che il Ticino ha già avviato modificando le prime ordinanze comunali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.30 alle 12.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

Sulla pubblicità dei lavori	4
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012.	
Audizione dei rappresentanti della Confindustria	4
Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confapi, Confcom- mercio, Confesercenti e della Confservizi	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierito, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».	
Audizione di rappresentanti della sezione Carabinieri del COCER	5
Audizione di rappresentanti della sezione Guardia di Finanza del COCER	5

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali. C. 1741 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni (<i>Deliberazione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazio- nali ».	
Audizione del dottor Biagio Mazzotta, Direttore Generale del Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411-B Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	11
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	14
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2769</i>)	22

DELIBERAZIONE DI RILIEVI: SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	23
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	30
Sull'ordine dei lavori	24
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ). Atto n. 117 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264-A	27
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. Emendamenti C. 1658-1882-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	29
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	34
AVVERTENZA	29

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova proposta di testo unificato del Relatore</i>)	43

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro .	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

AVVERTENZA	38
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, dottor Oscar Del Barba, e di rappresentanti di associazioni ambientaliste, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recanti: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »	44
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	46

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » (<i>Rinvio della discussione</i>)	47
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 2696 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. C. 1658 e 1882-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) ..	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile. C. 2696 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati. C. 2721 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	68
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	69
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Deliberazione di variazioni del programma</i>) ..	73
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti	75
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	75

INTERROGAZIONI:

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico « P. Sarpi » di San Vito al Tagliamento (Pordenone)	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF ..	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.	
5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	91
5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche	77
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	93
5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali	77
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	95

SEDE CONSULTIVA:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
AVVERTENZA	83

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00207 Tommaso Foti: Predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>).	96
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	101
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	102

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti di Air France KLM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Centoautori, di rappresentanti della LARA (Libera associazione rappresentanti di artisti) e di rappresentanti di Assoartisti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago	113
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	114
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114

SEDE REFERENTE:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	129

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	162
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 158

ERRATA CORRIGE 161

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 165

Sulle principali questioni relative alla commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ... 166

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2646*) 166

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 168

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle questioni riguardanti il settore agricolo e agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat 168

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 169

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 169

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 172

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 173

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori 178

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di esperti 178

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano (*Svolgimento e conclusione*) 184

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Svizzera il 1° ottobre 2009 185

ALLEGATO (Relazione sulla missione svolta in svizzera da una delegazione del Comitato) .. 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 185

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,06



16SMC0002320